RATTATO

DELLE

ATERIE

ENEFICIARIE

DI

A PAOLO SARPI,

*el quale si narra, col fondamen-
ell'Historie, come si dispensassero
nosine de' fedeli nella primitiua
sa.*

ssendo raffreddato il feruor anti-
co della Charità Christiana che
solo mosse li Prencipi, e priuati à
ar alle Chiese copiosamente ric-
ze temporali; ma ancora induce-
Ministri Ecclesiastici à dispensarle
amente in casi pij, non è marauiglia,

A glia,



glia, ſe al preſente pare che ſiano mancati li fedeli diſpenſatori, e ſucceſſi in luogo loro altri diligenti ſolo in ritenere, & acquiſtare, ſi che ſia ſtato neceſſario moderare con leggi gli eccesſiui acquiſti, & reſti acceſo vn continuo deſiderio negli huomini pij di veder anco reſtituita l'amminiſtratione delli beni poſſeſſi dalle Chieſe, ſe non à quell'antica eſemplarità, almeno à tolerabile moderatione. Li difetti che ci par vedere al giorno d'hoggi non ſono entrati nell'Ordine Clericale tutti inſieme, nè così eccesſiui in vn iſteſſo tratto di tempo, ma da vna ſomma, anzi diuina perfettione per gradi ſono diſceſi all'imperfettione, che hora è manifeſta à tutti, & confeſſata da gl'iſteſſi Eccleſiaſtici, e da alcuni tenuta per irrimediabile: Con tutto che piacendo à Dio N. Signore di donar alli fedeli ſuoi tanta gratia, quanto donò alli noſtri maggiori, non dobbiamo perdere la ſperanza di vedere le medeme marauiglie anco nelli noſtri ſecoli:

li: è ben necessario si come per gradi siamo peruenuti à questa profondità di miseria, così per gl'istessi andarsi alzando per ritornare verso quella sommità di perfettione, nella quale fù la Chiesa Santa. Il che non potendosi fare, se non conoscendo qual fosse dal principio l'amministratione delle cose temporali, & come sia mancato quel buon gouerno, à parte à parte è necessario innanzi ogni altra cosa, dire, come la Chiesa di tempo in tempo hà acquistato le ricchezze temporali, & come in ciascuna mutatione deputasse li ministri per dispensarle, ò possederle, il che ci scoprirà gl'impedimenti, che in questi tempi attrauersano vna buona riformatione, e mostrerà le maniere di superarli, e questo è il mio proponimento nel presente discorso della materia Beneficiale tanto ampia.

Fù il principio delli beni Ecclesiastici mentre ancora conuersaua in questo mondo N. Signore Giesù Christo, & il fondo loro non era altro che

le oblationi delle persone pie, & diuote, le quali erano conseruate da vn ministro, & distribuite in due opere solamente; Vna per le necessità di N. Signore, e degli Apostoli Predicatori dell'Euangelo; & l'altra per far elemosina a'poueri. Tutto questo si vede chiaro in S. Giouanni, doue dice l'Euangelista, che Giuda era quello, che portaua la Tascha, ò Borsa, doue erano riposti li danari præsentati al Signore, e che il medesimo andaua spendendo, comprando le cose necessarie à loro, ò vero distribuendo alli Poueri conforme à quanto il Signore alla giornata comandaua. Considera S. Agostino, che hauendo Christo il ministerio degli Angeli che lo seruiuano, non era in necessità di conseruar danari; con tutto ciò volse hauer Borsa, per dar esempio alla Chiesa di quello, che ella doueua fare, e per tanto sempre intese la Chiesa, che dalla Santità sua Diuina col suo proprio esempio fosse instituita la forma del danaro Ecclesiastico, instruendo,
e di

e di doue si douesse cauare, & in che cosa si douesse spendere. Et se nelli tempi nostri non vediamo osseruato questo santo instituto, dobbiamo considerare, che per nostro ammaestramento, & consolatione racconta la Scrittura Diuina, che all'hora anco Giuda era vn Ladro, & vsurpaua per se li beni communi al Collegio Apostolico, & venne à tanto colmo d'auaritia, che non parendo gli assai quello che rubbaua, per far maggior somma di danari, passò à tanta empietà, che vendè alli Giudei la persona medesima di Christo Nostro Signore. E se noi ò leggendo l'historie, ò vero osseruando le cose occorrenti a'tempi nostri, crederemo, che li Beni Ecclesiastici siano spesi, in gran parte in altri vsi, che pij, & che alcun delli Ministri non contento di vsurparsi quello, che dourebbe esser commune della Chiesa, e delli Poueri, passi così innanzi, che venda anco per far denari le cose sacre, & le gratie spirituali, non douremo riferir ciò à

particolar miseria de'nostri, ò di alcuni tempi, ma ascriuerlo à permissione Diuina per esercitio de'buoni, considerando che il principio della Chiesa nascente fù soggetto alle medesime imperfettioni; ben douremo ciascuno secondo il grado, & vocatione sua procurar il rimedio, chi non può altrimenti, con le orationi, & chi può impedire il male, con ouuiare, & opporsi agliabusi, considerando, che se ben Giuda non fù humanamente punito, per che erano complici dellisuoi delitti quelli, che doueuano castigarlo, mostrò nondimeno la Diuina Prouidenza qual pena meritasse, e dispose che esso stesso fosse l'esecutore in se medesimo, per documento di quel che douessero fare quelli, che la Maestà sua haurebbe nelli tempi seguenti dati per tutori, e difensori della sua Chiesa,

Doppo che Christo N. Signore montò al Cielo li Santi Apostoli seguirono nella Chiesa di Gierusalemme l'istesso instituto d'hauer il danaro Ecclesia-

Ecclesiastico per li due effetti sopradetti, cioè per bisogno delli ministri dell'Euangelio, e per elemosine de Poueri: & il fondo di questo danaro era similmente le oblationi delli fedeli, quali anco mettendo ogni loro hauere in commune, vendeuano le loro possessioni per far danari à questo effetto; si che non era distinto il Commune della Chiesa dal particolare di ciascun fedele, come si vsa ancora in alcune Religioni, che seruano li primi instituti. Erano molto pronti li Christiani in quei primi tempi à spogliarsi delli beni temporali per impiegarli in elemosine, perche aspettauano di prossimo il fine del Mondo, hauendoli Christo N. Signore lasciati incerti, & quantunque fosse per durare quanto si volesse, non l'haueano per considerabile più, che se fosse all'hora per finire, tenendo per fermo, che la figura di questo mondo, cioè lo stato della vita presente trapassa; per che anco le oblationi sempre più s'aumentauano; il costume però di

non hauer cosa alcuna di proprio, ma il tutto in commune, si che non vi fosse alcuno pouero ò ricco, ma tutti vgualmente viuessero, non vsci fuori di Gierusalemme, anzi nelle altre Chiese, che i Santi Apostoli edificarono, non fù instituito, nè in Gierusalemme durò molto longamente. Imperoche 26. anni doppo la morte di Christo, si legge che il publico era distinto dal priuato, conoscendo ciascun il suo, & essendoui anco il danaro commune in quella Chiesa, come nelle altre fondato nelle oblationi, le quali poste in commune seruiuano per li soli ministri, e per li poueri, nè era lecito viuer di quel della Chiesa à chi hauea del suo; laonde S. Paolo ordina, che le vedoue, quali hanno parenti, siano spesate dalli suoi proprij, accioche li beni Ecclesiastici possino bastar à quelle, che sono veramente Vedoue, cioè Vedoue, e pouere. Il primo giorno della Settimana, che per questa causa fù chiamato Domenica si congregauano li fedeli, & ciascu-

& ciaſcuno offeriua quello che hauea meſſo da banda la ſettimana innanzi per li biſogni communi.

La cura di queſti beni, che N. Signore mentre fù in vita mortale diede à Giuda, doppo l'Aſcenſione gli Apoſtoli per pochiſſimo tempo l'amminiſtrarono eſſi ſteſſi; ma doppo vedendo, che per la diſtributione naſceuano trà li fedeli mormorij, e ſeditioni, pareado ad alcuni di non participare, quanto haurebbono voluto, del commune, & credendo che altri haueſſero più del douere, ſi come il male è commune in tutt'i tempi, nella diſpenſa de beni della Chieſa conobbero gli Apoſtoli, che non poteuano attendere à queſto perfettamente, & inſieme alla predicatione della parola di Dio, & determinarono di ritener per ſe il miniſterio del predicare, & inſegnare, ordinando per queſt'officio di tener cura delle coſe temporali vn'altra ſorte di miniſtri, tutto in contrario di quello, che vediamo fare nelli tempi noſtri, quando ai gouerno delle

cose temporali attendono li principali Prelati della Chiesa, & l'officio del predicare, & insegnare la parola di Dio e la Dottrina dell'Euangelio è lasciato alli Frati, ò ad alcuni poueri Preti infimi nella Chiesa. Ma quei noui ministri, che li Santi Apostoli instituirono per gouerno delle cose temporali, chiamarono Diaconi, & così da tutto il corpo delli fedeli fù fatta elettione di sei à quest'effetto, quali gli Apostoli ordinarono à tal ministerio, & douunque essi fondarono Chiesa, ordinarono anco Diaconi nell'istessa maniera, come anco ordinauano li Vescoui, e Preti, & altri ministri Ecclesiastici, cioè precedendo digiuni, & orationi, & susseguendo l'elettione commune delli fedeli, seruando inuiolabilmente quest'ordine di non deputar mai ad alcun carico Ecclesiastico persona, la quale prima non fosse eletta dall'vniuersale della Chiesa, cioè da tutti li fedeli insieme. Quest'vso continuò nella Chiesa in tal maniera per circa 200. anni, sostentandosi

con li beni publici li ministri Ecclesiastici, e li poueri ancora, nè essendoui altro fondo, saluo che l'oblationi ch'erano fatte dalli fedeli nella Chiesa, le quali però erano abbondantissime, perche ciascuno per feruore di Charità offeriua tutto quello, che poteua secondo il proprio hauere, siche quando le facoltà delli fedeli d'vna Città erano abbondanti per supplire alli bisogni della propria Chiesa si faceuano collette anco per l'altre Chiese pouere: per il che anco S. Giacomo, S. Pietro, e S. Giouanni quando riconobbero per consorti, & compagni nell'Euangelio S.Paolo, e S. Barnaba gli raccomandarono quest'opera di raccogliere qualche elemosina per la pouera Chiesa di Gierusalemme, per laquale anco narra S. Paolo hauer fatte raccolte in Macedonia, Acaia, Galatia & Corintho, e questo costume si osseruò non solo viuendo li Santi Apostoli; ma anco doppo la morte loro; & nella Città di Roma, doue le ricchezze erano am-

 plissime

plissime anco le offerte erano così abbondanti, che intorno l'anno 150. non solo bastauano à sostentare li Chierici, e poueri Christiani di quella Città, ma ancora à somministrare abbondantemente all'altre Chiese non solo vicine, ma anco lontane, dando da viuere in diuerse Prouincie alli Christiani condannati à cauar metalli, & à prigioni, & altri miserabili Christiani; e per mostrare l'abbondanza dell'oblationi dirò solo questo, che Marcione circa il 170. fece oblatione nella Chiesa Romana in vna volta 5000. Δ. d'oro, e perche hebbe certe opinioni non conuenienti in materia della fede, fù scacciato dalla Congregatione, & restituitigli i danari intieramente, parendo à quella Santa Chiesa, che sarebbe restata contaminata ritenendo la robba d'vn heretico. Accrebbe poi tanto in Tesori la Chiesa di Roma, che dopo il 220. erano desiderabili agli stessi Imperatori Romani; onde Decio Prencipe ritenne S. Lorenzo Diacono Romano per leuargli li Tesori

sori Ecclesiastici che à tanta ampiezza erano peruenuti; se bene s'ingannò quel Prencipe, credendo, che li Tesori fossero ammassati, & conseruati, perche quel Santo Diacono accortosi della rapacità del Tiranno, e preuedendo la persecutione imminente, dispensò il tutto in vna volta, come erano soliti di fare soprastando simili pericoli; & la maggior parte delle persecutioni fatte alla Chiesa doppo la morte di Commodo, furono per questa causa, cioè perche li Principi, ò li Prefetti ritrouandosi in strettezza di danari, per quella via volevano impadronirsi di quelli della Chiesa Christiana.

Doppo che le Chiese furno fatte ricche, anco li Chierici cominciorno à viuere con maggior commodità, & alcuni non si contentando di quel vitto commune della Chiesa quotidiano, volsero viuer separatamente nella propria Casa, & dalla Chiesa hauer la sua portione separatamente in danari ogni giorno, ò per vn mese

continuo,

continuo, & ancora per più lungo tempo; cosa che se ben declinaua dalla prima perfettione, nondimeno era tolerata dalli Padri. Non si fermò però in questo stato il disordine, ma incominciorno li Vescoui à mancare delle solite elemosine alli poueri, e ritener per se quello che douea esser distribuito, & con li beni della Chiesa communi fatti ricchi, facendo anco delle vsure per accrescerli, & lasciando la cura dell'insegnare la dottrina di Christo, tutti si occupauano nell'auaritia, le quali cose S. Cipriano piange, che nel suo tempo fossero vsitate, & conclude, che per purgare la sua Chiesa da questi errori Dio permettesse quella gran persecutione, che fù sotto l'Imperio di Decio, perche sempre la Maestà Diuina hà riformato la sua Chiesa ò suauemente col mezo delli legitimi magistrati, ò quando gli eccessi sono passati troppo oltre, con l'instromento di persecutioni. Ma se ben la Chiesa possedeua tante ricchezze, non hebbe però in questi

tempi

tempi beni stabili; prima, perche non se ne curauano per la ragione sudetta, che stimauano il fine prossimo, e tutte le cose mondane esser transitorie, e di graue peso à chi tende al Cielo, poi ancora perche à nessun Collegio, ò Communità, ò corpo secondo le leggi Romane poteua esser donato ò lasciato per testamento, nè quello per qualsiuoglia causa poteua posseder beni immobili, se non era approbato dal Senato, ò dal Prencipe, nè questo si può metter in dubbio, se ben vanno attorno alcune Epistole sotto nome di Papi Vecchi, che rendono ragione perche gli Apostoli vendessero le possessioni in Giudea, & li Christiani seguenti le conseruassero, con dire, che questo fù perche preuedeuano gli Apostoli che la Chiesa Christiana non douea rimaner in Giudea, ma si bene fra le genti, quasi che nell'Euangelo la causa del vender non sia mostrata espressamente quando Christo disse alla sua Chiesa: Non temete ò picciol compagnia vendete quello che possedete,

dete, & fate elemosina, che se ben Giefusalemme fù distrutta, alla sua reedificatione non hauesse quantità di Christiani, & anco non siano state distrutte delle Città, doue le Chiese frà Gentili haueano possessioni; ma è superfluo trauagliarsi à mostrare questa falsità, essendo cosa certa, che quelle Epistole sono supposte, & state formate circa l'800. da quelli, che anteposero (come si fà anco al presente) le ricchezze, & le pompe alla moderatione Apostolica instituita, e comandata da Christo: ma nella confusione che fù nell'Imperio molto continuata doppo la prigionia di Valeriano, essendo poco in osseruanza le leggi, massime in Affrica, Francia, & Italia, alcuni lasciorno, ò vero donorno anco delli Stabili alle Chiese, li quali l'anno 302. furono tutti confiscati da Diocletiano, & Massimiano, se bene in Francia per la bontà di Costanzo Cloro Cesare, che la gouernaua, il decreto degl'Imperatori non si esegui; ma havendo questi Prencipi rinoncia-

to

to l'Imperio, Maſſentio otto anni doppo reſtituì tutte le poſſeſſioni alla Chieſa Romana, e poco doppo Conſtantino; & Licinio conceſſa la libertà di Religione alli Chriſtiani, & approuati li Collegij Eccleſiaſtici, che con voce Greca chiamauano Chieſe, conceſſe generalmente per tutto l'Imperio, che poteſſero acquiſtare beni ſtabili così per donatione, come per teſtamento, eſentando ancora li Chierici dalle fattioni perſonali publiche, acciò poteſſero attendere più commodamente al ſeruitio della Religiode. Non era in conto alcuno all'hora, nè per molto tempo doppo in vſo il coſtume de'tempi noſtri di donare ò laſciare il ſuo alla Chieſa con obligo ſpeciale di qualche particolar opera, come di fabriche, maritaggi di Donzelle, alimenti di Orfani, od'altre, nè meno con obligatione di meſſe ò d'anniuerſarij ò d'altri officij Eccleſiaſtici; ma le perſone donauano, e laſciauano aſſolutamente, & il legato ò donatiuo era incorporato nella maſſa com-

commune, che era fondo per le spese di tutte l'opere pie, perilche parlando delli beni Ecclesiastici antichi, è verissimo che non sono dedicati ad'alcuna opera particolare, ma non è già vero, che si possino spendere in che l'huomo vuole, perche sono dedicati alla sola vniuersità delle pie opere. Fù grand'accrescimento anco l'esentioni, che li Prencipi concessero alli beni Ecclesiastici, liberandoli dalle publiche contributioni, il che era già per tutto inuiolabilmente osseruato con gran sodisfattione delli Prencipi, & approbatione de'Popoli, e non tornaua in danno publico nè in grauame della Plebe per due ragioni, l'vna perche li beni Ecclesiastici finalmente erano delli poueri del Popolo, onde l'esentarli non era altro, che esentar quelli, che non hanno, e lasciar le contributioni à quelli che hanno, cosa riputata sempre giusta; l'altra perche esentar vno quando hà poco, & meno di quanto basta, non è grauame à gli altri. Non deue per tanto alcuno tirar con-

conſeguenza, che anco nelli tempi preſenti foſſe giuſta, & conueniente l'iſteſſa liberalità de'Prencipi verſo la Chieſa, quando ella è fatta così ricca; che poſſiede vn quarto, e ſenza dubbio più di quanto il rimanente delle perſone, & queſto non lo ſpende più per i poueri; ſi che l'eſentarli ſarebbe far il contrario di quanto li buoni Prencipi hanno fatto, eſentando li ricchi, e mettendo le grauezze debite da quelli ſopra li poueri. Per il che non ſono manco pij li Prencipi preſenti, che quelli d'all'hora, ma la materia è diuerſa: queſti concederebbero anco eſſi l'eſentioni alla Chieſa, ſe foſſe pouera, & quelli non l'hauerebbero conceſſa ſe foſſe ſtata ricca. La gran diuotione de'Prencipi, e Popoli ſi come fece creſcere le ricchezze Eccleſiaſtiche grandemente, così eccitò nelli Miniſtri Eccleſiaſtici gran ſete al moltiplicarli, dal qual eceſſo non furono eſenti manco li ben intentionati; imperoche vedendo come la diſtributione de'beni Eccleſiaſtici cadeua

ua in gloria di Dio, e beneficio commune, concludeuano, che quanto più vi fosse nella Chiesa da distribuire, tanto meglio fosse, onde s'adoperauano con ogni via, e con ogni arte ad'acquistarne, non auuertendo, se il modo, che vsauano, fosse legitimo, & condecente all'equità; ma purche sortissero l'effetto, cioè, che la Chiesa acquistasse per qualunque via, le pareua hauer fatto sacrificio à Dio: Et certamente innumerabili, & immensi mali nascono da questa sorte di persone zelanti, che appresso al zelo non adoprano la discrettione, perche parendo à loro, che ogni cosa inuiata al fine della Religione, per qualunque via si voglia, sia buona, operano bene spesso contro la pietà, & humanità, & mettono il mondo in confusione; così auuenne nelli primi tempi doppo che la Chiesa ottenne facoltà d'acquistare beni stabili, era creduto d'alcuni Religiosi, che fosse seruitio di Dio priuare li proprij figliuoli, e Parenti per donare alle Chiese, perilche

che anco non tralasciauano arte alcuna per indur le Vedoue, Donzelle, & altre persone facili à priuare le proprie case per lasciar alla Chiesa: il disordine passò così presto li termini di poter esser superato, che fù necessitato il Prencipe di prouederci, e del 370. fù fatta la legge che se ben non priuaua le Chiese d'acquistare assolutamente, prohibiua però agli Ecclesiastici l'andar in Casa di Vedoue, & Pupille, & il riceuere per donatione, ò testamento alcuna cosa dalle Donne, non solo direttamente, ma nè anco per mezo di terza persona; la qual leggi S. Girolamo, confessa esser stata medicina per la corruttione entrata nelli Chierici, passati troppo innanzi nel desiderio d'acquistare cose temporali, & quella non bastò; che anco pochi anni dopò, cioè del 390. fù fatto vn'altra legge, che la vedoua, quale si dedicaua alli seruitij della Chiesa non potesse donargli, ò lasciargli per testamento beni stabili, ò mobili pretiosi di casa, di che altroue si è à lungo ragionato.

Nè

Nè à S. Agostino che visse in questi tempi, piacque molto il souerchio acquisto, anzi apertamente diceua, piacerli più che l'heredità fossero lasciate alli propinqui ò affini, che alla Chiesa, & in fatti anco rifiutò dell'heredità lasciate alla Chiesa sua, dicendo apertamente, che il ministerio Ecclesiastico non staua in distribuire molto, ma in distribuire bene. Anzi riprendeua vn nuouo modo d'acquistare alle Chiese, trouato in queī tempi stessi, e questo fù comprando stabili con l'auanzo, che si faceua dell'Entrate, il qual modo da quel Santo fù sempre aborrito; nè mai egli lo volse permettere nella sua Chiesa anzi diceua nelle publiche Prediche, che egli haurebbe più tosto voluto viuere delle oblationi, & collette, come si soleua fare nelli primi tempi della Chiesa, che hauer cura di possessioni; il che gli era graue, e l'impediua dall'attendere intieramente al carico principale del Vescouo, cioè delle cose spirituali, aggiungendo, che era preparato di rinoncia-

re

re le possessioni, purche alli serui di Dio, & alli ministri fosse proueduto il viuere, come nel Vecchio Testamento per via di Decime, ò altre oblationi, senza che douessero esser soggetti alla distrattione, che portaua seco l'hauer cura di cose terrene.

Ma con tutti li freni posti dalli Santi Padri con le buone esortationi, e delli Prencipi con le buone leggi, non si potè però fare che li beni Ecclesiastici non crescessero sopra il douere; restaua pur il modo del gouernarli, e dispensarli antico, il quale durò sino al 420. senza notabile alteratione; ancora tutte le oblationi, & altre entrate Ecclesiastiche, che si cauauano dalli beni stabili, erano in commune, & gouernate dalli Diaconi, & in aiuto loro dalli Suddiaconi, & altri Economi, & distribuite per mantenimento delli ministri Ecclesiastici, e delli poueri; il Collegio delli Preti, & il Vescouo principalmente erano sopraintendenti, & si faceua in somma vna entrata, & vna spesa di tutto, si che il

Vescouo

Vescouo disponeua d'ogni cosa, li Diaconi esseguiuano, e tutti li Chierici viueuano di quel della Chiesa, se bene non tutti amministrauano. Fà mentione San Gio: Crisostomo, che la Chiesa d'Antiochia in questi tempi à spese publiche nodriua più di 3000. persone: E anco cosa certa, che la Chiesa di Gierusalemme faceua le spese ad vna infinita moltitudine di persone, che da tutte le parti del mondo capitauano quiui. Resta memoria nelle Historie, che Attico Vescouo Constantinopolitano souueniua la Chiesa di Nicea in Bitinia per il gran concorso de' poueri à quella Città, talche nè furono numerati vn giorno 10. mila.

Ma doppo che furono separate la Francia, la Spagna, & l'Affrica dall'-Imperio, & erette in proprij Regni, & estinta la sucessione di Teodosio, l'Italia doppo l'inondatione di diuersi Barbari, caduta in mano de'Rè Goti, separato l'Oriente dall'Occidente, il gouerno delle Chiese si fece ancora diffe-

differente; la Chiesa Orientale seguì il gouerno commune già instituito; in Occidente li Vescoui d'amministratori, e sopraintendenti, cominciorno ad'impadronirsi, & gouernare li beni della Chiesa con qualche arbitrio, onde nasceua gran confusione nella distributione d'essi beni, & massimè à danno delle fabriche, che rouinauano, e delli poueri, ch'erano abbandonati; per il che circa il 470. fù statuito nella Chiesa Occidentale, che fossero fatte 4.parti: vna fosse del Vescouo, la seconda per gli altri Ministri, la terza per la fabrica della Chiesa, che comprendeua non solo l'edificio del luogo, doue conueniua il popolo, ma anco delle habitationi del Vescouo, degli altri Chierici, e delli infermi, & Vedoue, e la quarta per li poueri; ma questi poueri nella maggior parte delle Chiese, come S. Gregorio narra, non s'intendeuano, se non li poueri del luogo, imperoche l'hospitalità tutta toccaua al Vescouo, che à spese della sua portione egl'era obligato al-

loggiare li Chierici forastieri, & spesare li poueri, che di fuori veniuano. Non si deue però credere, che questa diuisione fosse in 4. parti arithmetiche, & vguali, ma con proportione; poiche in alcune Chiese il numero de'Chierici ricercaua, che più fosse speso per loro, che per li poueri; in oltre il gran numero de'poueri, e picciolo de'Chierici ricercaua altrimenti, si come nelle Città maggiori le spese delle fabriche erano grandi, che non così nelle Città ordinarie; perilche ogni Chiesa accettando il decreto di diuidere in quattro parti, faceua le diuisioni con diuerse proportioni, secondo che diuersamente ricercaua il proprio bisogno: sò che alcuni riferiscono questa diuisione à Siluestro Pontefice, che fù 150. anni prima, fondati sopra alcune scritture finte doppo, con poco honore di quella antichità, che non ancora era tanto macchiata. Si ritroua nel Codice Theodosiano vna legge di Costanzo, e Giuliano del 359. che esenta li Chierici mercanti dal pagar datio,

perche

perche quello, che guadagnauano era delli poueri; tanto ſiamo lontani, che partiſſero li beni della Chieſa, perche laſciauano in commune li loro guadagni, ma in queſti anni, che furono intorno il 500. quantunq; le rendite foſſero diuiſe in 4. parti, non perciò erano diuiſi li fondi, così di beni ſtabili, come d'oblationi, & elemoſine, ma tutti gouernati inſieme dalli Diaconi, e Suddiaconi, & le entrate diuiſe nelle 4. parti; il che è ſtato neceſſario recapitulare in queſto luogo, perche nelli tempi ſeguenti, ſi narrerà vna mutatione di gouerno tale, che in tutto, e per tutto rieſce contraria all'antica, ſi come anco il modo dell'eleggere i Miniſtri, fù come ſi è detto di ſopra inſtituito dalli Santi Apoſtoli, che li Veſcoui, Preti, & altri miniſtri della parola di Dio, & li Diaconi miniſtri delle coſe temporali foſſero eletti da tutta l'Vniuerſità de'fedeli, e dalli Veſcoui foſſero ordinati col porli le mani in Capo, coſa, che durò ſenza alteratione. Il Veſcouo era eletto dal

Popolo, & ordinato dal Metropolitano con la presenza di tutti li Vescoui comprouinciali, ò vero con loro consenso prestato per lettere da quelli che non poteuano interuenire, & se il Metropolitano si ritrouaua impedito, l'ordinatione era fatta da tre delli Vescoui vicini col consenso di esso, e degli altri assenti; & doppo che molte Prouincie per miglior forma di gouerno furono poste sotto vn Primate, nell'Ordinatione fù ricercato anco il consenso di quello. Li Preti poi,& Diaconi, & altri Chierici erano presentati dal Popolo, & ordinati dal Vescouo, ò vero nominati dal Vescouo,e col consenso della Plebe ordinati da lui. Vn incognito mai era riceuuto, nè il Vescouo mai ordinaua chi non era approuato, e lodato, anzi proposto dal Popolo, e tanto era giudicato necessario il consenso, e l'interuento del Popolo, che S.Leon primo Pontefice alla lunga tratta, non poter esser valida, nè legitima l'ordinatione d'vn Vescouo che dal Popolo non fosse richiesto, &

appro-

approuato, il che anco dicono tutti li Santi di quei tempi, e S. Gregorio riputò, che non potesse esser consecrato Vescouo di Milano Costanzo eletto dalli Chierici, se non consentiuano li Cittadini, li quali fuggiti per le incursioni, s'erano ritirati à Genoua, & operò, che si mandasse prima ad intender la loro volontà, cosa degna da esser notata per li tempi nostri, quando si predica per illegitima, e nulla quella elettione, doue il popolo volesse la parte sua, così le cose sono mutate, che sono passate in vsanza, al tutto contrarie, chiamandosi legitimo quello, che all'hora si diceua empio, & iniquo quello, che all'hora era riputato Santo. Alcune volte il Vescouo fatto Vecchio si nominaua egli il successore; così S. Agostino nominò Eradio, ma questa nominatione non era di valor alcuno, se non era prima approuata dal Popolo, le quali cose tutte è necessario tener in memoria per confrontarle con li modi, che si vedranno vsati nelli tempi susseguenti.

Hora è necessario far vn poco di digressione per vna noua causa, la qual hà apportato augumento grandissimo alli beni Ecclesiastici, e nacque in questi stessi tempi circa il 500. e questa fù vn'altra sorte di Collegij Religiosi, chiamati monasterij. Il monacato nacque in Egitto circa il 300. fù formato nella maniera, che ancora continua in quei Paesi. Ma in Italia circa il 350. fù portato à Roma da Atanasio, doue hebbe poco seguito, e applauso in quella Città, e nelli luoghi vicini, sino à questo tempo del 500., quando San Equitio, e S.Benedetto gli diedero forma stabile, e lo diffusero, se ben l'institutione di S.Equitio poco si stese, e presto mancò, e quella di S. Benedetto si allargò per tutta Italia, e passò anco oltre li monti. Li Monaci in quei tempi, e per longo spatio doppo non erano Chierici, ma Secolari, e nelli Monasterij, che haueuano fuori delle Città viueuano delle loro proprie fatiche di agricoltura, & altri artificij,& insieme di qualche oblationi fatte loro

da'

da'fedeli, il che tutto era gouernato dall'Abbate: ma nelle Città viueuano delle loro opere, & oltre di ciò di quello, che gli era constituito à spese publiche dalla Chiesa. Questi ritennero la disciplina antica molto più longamente; li Chierici doppo diuisi li beni della Chiesa perdettero assai della diuotione del Popolo, onde erano pochi, che donassero ò lasciassero più beni à loro, e perciò sarebbe stato il fine degli acquisti della Chiesa; ma li Monaci continuando il viuer in commune, & le opere pie, furono causa, che non si estinse nel Popolo la liberalità, ma lasciati li Chierici si voltò verso loro, quali furono instromento grande di accrescer le ricchezze Ecclesiastiche, & in progresso di tempo crebbero grandemente in possessioni, & entrate donate loro, & lasciate per testamento, essendo bene spese all'hora da essi in mantenimento di molto numero di Monaci, & in hospitalità, in educatione, & Scole di Giouani, & in altre opere pie. Fà conto l'Abbate

Tritemio, che li Monasterij de'Monaci Benedettini erano sino al numero di 15000. oltre le Prepositure, e Conuenti minori. Li Monaci stessi si eleggeuano l'Abbate, che li gouernaua spiritualmente, e che reggeua anco li beni così li offerti dalla Charità de' fedeli, come anco quelli, che si guadagnauano per le opere, & artifici delli Monaci, & in progresso quelli anco, che si cauauano dalli stabili; ma li Vescoui in questi tempi, che seguirono nel 500. essendo fatti assoluti dispensatori della quarta parte de'beni della Chiesa, cominciarono anco à pensar vn poco più alle cose temporali, & à farsi seguito nelle Città, onde le elettioni si trattauano non più con fine di seruitio Diuino, ma con prattiche, passando ben spesso dalle prattiche alle violenze publiche, per il che li Prencipi, che sino à quell'hora non haueano hauuto molto pensiero chi fosse eletto à quel Ministerio, incominciorno à pensarci, essendo auuertiti dalli Santi huomini di quei tempi, che Diò hauea

haueа commeſſo alla protettione loro la Chieſa, e però erano debitori per comandamento della Maeſtà ſua Diuina di adoperarſi, acciò le coſe Eccleſiaſtiche foſſero maneggiate legitimamente. Vedeuano anco li Prencipi occulatamente quanto impedimento portaſſero alla tranquillità dello ſtato, & al buon gouerno della Republica gl'intereſſi priuati delli Chierici ambitioſi, & le prattiche ſeditioſe, che faceuano per acquiſtare le dignità Eccleſiaſtiche; laonde parte per riſpetti Diuini, e parte per humani comminciorno à non laſciar, che il Clero, & Popolo per le ſue affettioni proуedeſſe à loro modo, sì perche eſſendo mutate le coſe, e non più fuggito, ma ambito il Veſcouato, ſi faceuano prattiche, doue ne naſceua ſeditioni, & alle volte vccisioni popolari per opera delli concorrenti, come anco perche alle volte erano eletti Veſcoui perſone fattioſe, e che teneuano ſecrete intelligenze co'nemici del Prencipe, quali non mancauano nelle confuſioni

 d'Occi-

d'Occidente, & alle volte erano elette persone che acquistato seguito dei Popolo tentauano qualche nouità per attribuir à se la giurisdittione delli magistrati, & concitauano il Popolo à difendere le loro intraprese ; Onde li Prencipi statuirono, che nessun eletto potesse esser consecrato senza il beneplacito loro ò del magistrato, riseruando il Prencipe à se la conferma delli Vescouati maggiori, come in Italia di Roma, Rauenna, e Milano, e lasciando alli ministri la cura de' Vescouati minori; ma attendendosi più alla sostanza della cosa, che all'apparenza, quando nella Città era vn soggetto eminente, che tutti portauano, & era noto al popolo, che era di sodisfattione del Prencipe, & al Prencipe, che piaceua al Popolo, venendo l'occorrenza, quello era consecrato senza altro aspettare : Accadeua anco alcuna volta per accidente di qualche guerra, ò peste, che alcuna si ordinasse prima, che hauesse la conferma del Prencipe, come occorse à Pelagio secondo

condo precessore di S. Gregorio, essendo Roma assediata da Longobardi, il quale però leuato l'assedio, mandò à fare scusa con l'Imperatore San Gregorio, ch'all'hora era Diacono, & à pregarlo d'hauer per rato quello che la necessità hauea constretto à fare. Furono eletti in questa maniera li Papi, e li Vescoui in Italia sino al 750. con la conferma Imperiale; ma in Francia, e negli altri luoghi di là da' monti, l'autorità Regia ò vero delli Maestri di Palazzo era in ciò più assoluta; imperoche il Popolo totalmente si ritirò dall'elettione, quando il Prencipe vi mise mano; li huomini da bene, perche credendo esser ben proueduto dalli Rè, hebbero per superfluo interuenirui; li cattiui perche erano certi di non poter effettuare li loro disegni; onde li Re diedero li Vescouati essi soli per tutto questo Regno. In tutta l'Historia di Gregorio Turonense da Clodoueo primo Rè di Francia Christiano sino al 590. non si vede alcun Vescouo fatto, saluo che ò per

comandamento ò di consenso del Re, e S. Gregorio che è fatto Papa di quell'anno scriuendo alli Rè di Francia in diuerse occasioni, si lamenta con loro, che non dassero li Vescouati ad huomini sufficienti, & li prega far elettione di persone di bontà, & intelligenza, nè mai riprende la prouisione fatta dalli Rè; quando la persona prouista era meriteuole. Alli Vescoui che erano assunti senza autorità del Popolo, fù facile escluderlo anco dalla elettione de'Preti, Diaconi, & altri ministri Ecclesiastici, e ridurre al solo Prencipe la potestà di nominarli senza interuento del Popolo, essendosi anco parte di esso ritirato affatto dall' interuenire nelle Congregationi Ecclesiastiche per attender alle cose loro famigliari, altri per gl'inconuenienti, che nasceuano trà le fattioni Popolari, altri per vedersi non stimati dal Vescouo fatto potente, si per le ricchezze, che hauea da spendere, come per la dependenza del prencipe, da cui era nominato, ò confermato al

Vesco-

Vescouato. Il Prencipe alcune volte nominaua gli ordinandi, alle volte lasciaua anco la cura totale al Vescouo, massime quando era pienamente confidente, la qual confidenza ancora era causa, che il Prencipe adoperasse spesso il Vescouo, ò per comporner le difficoltà trà li popoli, ò per terminare le cause difficili, facendo il rispetto della Religione, che fossero più creduti, che li magistrati non erano; laonde attendeuano anco più à questo, che ad insegnare la Dottrina Christiana, carico dato loro al principio; donde venne, che trattandosi di far vn Vescouo conueniua hauer più tosto rispetto à far vn sauio mondano, che vn intendente delle cose della fede, il che dura ancora adesso, dicendosi, che fuori delli luoghi prossimi à gl'Infedeli è meglio fare Vescouo vn buon Giurisconsulto, che vn buon Teologo; e certo è cosa ragioneuole, quando l'vfficio principale del Vescouo fosse il giudicar cause. Christo N. Signore ordinando gli Apostoli,

ſtoli, diſſe; ſi come il Padre hà mandato me; & io mando voi, dal che eſſi inteſero eſſer mandati ad inſegnare: ſe adeſſo tutti ſono inſtrutti ſufficientemente, e non ve n'è più biſogno ſi può attender ad altro: già la cura principale del Veſcouo era inſegnare, la ſeconda ſopraintendere al gouerno de'poueri; così nella ſeconda come nella prima vi fù qualche rilaſſatione, e però nel far anco la diuiſione nelle quattro parti ſudette eſſendo l'amminiſtratione delli beni in mano degli Eccleſiaſtici, eſſi ſteſſi furono quelli, che diuiſero à loro modo, onde doue il Veſcouo, & li Preti erano perſone di coſcienza, la diuiſione ſi fece giuſta, doue eſſi penſarono aſſai à ſe, non eſſendoui chi proteggeſſe li poueri, & meno la Fabrica, le portioni di queſte due furono aſſai picciole, & in alcuni luoghi anco non toccò loro niente, ma tutto fù diuiſo trà il Veſcouo, & i Chierici; anzi ancora doue la diuiſione fù fatta con debita proportione reſtando tuttauia in mano

degli

degli Ecclesiastici l'amministratione della Fabricha, e della parte delli poueri, à poco à poco queste si diminuiuano, accrescendosi le altre due, e di questo nè fà fede il vedere che in pochissimi luoghi la Fabrica hà proprie entrate, e per li poueri non restano, se non gli Hospitali, quali però sono tutti di non antica institutione. La parte delli Chierici nel principio non fù tra loro diuisa, anzi il Vescouo hauea cura di trattare ciascuno secondo li meriti, ma in successo assunsero à se il carico di diuidere, escluso il Vescouo, & poiche hebbero la parte sua doue nè il Vescouo, nè altri haueа che fare, essi ancora diuisero fra loro, si che ogni particolare incominciò à conoscer il suo, e si lasciò di viuer in commune. Ma se bene le rendite erano così diuise, restauano però li fondi tutti in vn corpo gouernati dalli Diaconi, e Suddiaconi, e le rendite riscosse da quelli, e consegnate al Vescouo, & à ciascuno delli Chierici secondo la proportione delle loro

parti;

parti; & in questi tempi in Italia le possessioni delle Chiese erano chiamate Patrimonij, il che hò voluto rammemorare qui, acciò nessuno pensi, che questo nome significhi qualche dominio supremo, ò qualche giurisdittione della Chiesa Romana ò del Pontefice. Le possessioni di qualunque famiglia, che veniuano dalli loro maggiori nelli tempi de'quali parliamo, si chiamauano il Patrimonio di quella, e chiamauasi anco Patrimonio del Prencipe il fondo, ch'egli possedeua in proprietà, e per distinguerlo dalli Patrimonij de'priuati si nominaua; Sacrum Patrimonium, come in molte leggi del 12. del Codice si legge; si diede poi per l'istesse ragioni il nome di Patrimonio alle possessioni di ciascuna Chiesa: si vedono nell'epistole di S. Gregorio nominati non solo li Patrimonij della Chiesa Romana, ma anco il Patrimonio della Chiesa di Arimini, il Patrimonio della Chiesa di Milano, il Patrimonio della Chiesa di Rauenna. Alle Chiese poste in Città di

di habitatori di fortune mediocri non erano lasciate possessioni fuori del suo distretto, ma à quelle delle Città Imperiali, come Roma, Rauenna, Milano doue habitauano Senatori, & altre persone illustri, erano lasciate in diuerse parti del Mondo. Fà mentione S. Gregorio del Patrimonio della Chiesa di Rauenna in Sicilia, e d'vn altro Patrimonio in Sicilia della Chiesa di Milano; la Chiesa Romana haueua Patrimonij in più parti del Mondo: si fà mentione del Patrimonio di Francia, di Affrica, di Sicilia, Delle alpi Cottie, e di molti altri, anzi in tempo dell'istesso S.Gregorio vi fù lite tra lui, & il Vescouo di Rauenna per li Patrimonij di ambidue le Chiese, che si accommodò anco per transattione. Per far anco rispettare le possessioni della Chiesa maggiormente soleuano darli il nome del Santo, che quella Chiesa haueua in speciale veneratione; così la Chiesa di Rauenna nominaua le possessioni sue di S.Apollinare, e quella di Milano di S.Am-

S.Ambrosio, e la Romana diceua il Patrimonio di S.Pietro in Abruzzo, il Patrimonio di S.Pietro di Sicilia, &c. al modo che à Venetia, le publiche entrate si chiamano di S.Marco. Nelli Patrimonij del Prencipe, quando non erano assegnati a'soldati era posto vn Gouernatore con giurisdittione nelle cause, che à quella possessione aspettauano: furono alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana, che tentarono di vsurpare simili ragioni nelli Patrimonij di quella Chiesa, volendo far ragione da se stessi, e non ricorrere al publico giudicio; la qual introduttione S.Gregorio riprese, & condannò, e prohibi sotto pena di scomunica che non si facesse. Pagauano le possessioni Ecclesiastiche tributi al Prencipe, come manifestamente appare dal Canone Si tributum, che è di S.Ambrosio, Et è chiaro, che Constantino Pogonato del 681. concesse esentione dalli tributi, che la Chiesa Romana pagaua per il Patrimonio di Sicilia, & Calabria, & Giustiniano Ritmeno del 687.

rimise

rimise il tributo, che pagauano li Patrimonij di Abruzzo, & Lucania. Non riceueua la Chiesa Romana tanto grandi entrate dalli Patrimonij suoi, quanto alcuno crede; imperoche narrando le Historie, che Leone Isauro del 732. confiscò li Patrimonij di Calabria, & Sicilia, fanno mentione, che rendeuano d'entrata tra tutti, tre Talenti d'Argento, e mezzo d'Oro, che fanno in nostra moneta, per non far minuto conto sopra la varietà delle opinioni, quanto precisamente risponda ad'vn talento, somma non maggiore di 2500. Scudi, & il Patrimonio di Sicilia molto amplo non pagaua più di 2100. Scudi.

Non è fuori del soggetto di che parliamo, saper questi particolari che occorsero, mentre che le possessioni della Chiesa, restarono tutte in vn corpo, e sotto vn gouerno stesso, se ben le rendite erano diuise, il che non potè durare lungamente per le contentioni, che nasceuano trà quelli, è chi apparteneua l'amministratione, e gli

gli altri che ſtauano alla loro diſcrettione. Onde per maggior iſpediente ciaſcun Miniſtro incominciò á ritener per ſe le oblationi, ch'erano fatte nel ſuo Tempio, le quali già ſi ſoleuano portar al Veſcouo, acciò le diuideſſe, ma per ricognitione della ſuperiorità Epiſcopale ciaſcuno daua la 3. parte al Veſcouo, & qualche coſa di più per honore, che fù poi chiamato il Cathedratico, perche era dato per riuerenza della Cathedra Epiſcopale. Diuiſero anco li fondi, & aſſegnarono à ciaſcuno la portione ſua. Queſte mutationi però non furono fatte in tutti li luoghi, inſieme nè per vn publico decreto, ma come auuiene à tutti gli vſi, principiano in qualche luogo, e ſi communicano ſucceſſiuamente agli altri, maſſime li cattiui, che hanno corſo più veloce, e meno impedito.

In quei tempi quando le coſe Eccleſiaſtiche furono ridotte à queſto ſtato, erano diſtribuiti dalli Prencipi à gli huomini militari li fondi publici,

con

con carico chi di custodire li confini, chi di seruire il Prencipe nelli gouerni Ciuili, chi di seguirlo alla militia, chi di custodire le Città, ò Fortezze, & questi, che con vocabolo Franco, e Longobardo si chiamauano Feudi; nella lingua Latina, che ancora non era totalmente estinta, si chiamauano, Beneficia, come donati per beneficenza dal Prencipe, per qual rispetto ancora alle portioni delli fondi Ecclesiastici, ò vero all'ius di possederli, fù dato il nome di beneficij, perche erano donati dal Prencipe, come Vescouati, ò dal Vescouo di suo consenso, & concessione, come gli altri, & anco perche li Chierici sono Soldati spirituali, & fanno guardie, & esercitano militie sacre. Le Abbatie di là da'monti erano hormai fatte molto ample, e ricche, per il che li Maestri di Palazzo assunsero in se l'autorità di fare l'Abbate, e questo con ragione assai apparente, perche li Monaci all'hora, come si è detto, erano laici, senza alcun'ordine Ecclesiastico. Vero è che non

sempre

ſempre lo dauano eſſi, ma anco alle volte concedeuano per gratia alli Monaci, che ſe lo eleggeſſero. Ma in Italia non eſſendoci Monaſterij molto riguardeuoli in ricchezze ſino al ſudetto tempo del 750. li Rè Goti, poi gl'Imperatori, e'Rè Longobardi non nè fecero gran conto; onde la elettione reſto alli Monaci con la ſola ſopra intendenza del Veſcouo. Ma li Veſcoui alle volte intenti ad'aggrandire, erano troppo moleſti alli Monaſterij, perilche gli Abbati, & Monaci deſideroſi di liberarſi da quella ſoggettione, trouarono il modo riccorrendo al Pontefice Romano, che li pigliaſſe ſotto la ſua immediata protettione, & gli eſentaſſe dall'autorità delli Veſcoui. Fù queſto facilmente cõſentito dalli Papi; ſeruendo loro, e per hauere nelle Città d'altri perſone immediatamente dependenti da ſe, e per amplificare la poteſtà ſua ſopra li Veſcoui, importando molto, che vn membro così notabile come li Monaci erano che in quei tempi quaſi ſoli attendeuano

uano alle lettere, dependesse totalmente dalla sede Romana.

Dato principio à quest'esentione in breuissimo tempo tutti li Monasterij restarono congiunti con la Sede Romana, e separati dalli loro Vescoui.

In Francia li Vescoui fatti dal Rè, e molto più li fatti da'maestri di Palazzo sminuita l'autorità Regia si diedero tutti alle cose temporali, il che anco fecero gli Abbati, che contribuiuano Soldati al Rè, & andauano in persona alla guerra, non come Religiosi per quiui far vfficij di Ministri di Christo, ma armati combattendo anco con le sue mani; perilche anco non furono contenti della quarta parte de'beni, ma li tirarono tutti à loro; onde li poueri Preti, che nelle Chiese ministrauano alli Popoli la parola di Dio, & li Sacramenti, restarono senza hauer di che viuere, per il che gli Popoli per loro diuotione li contribuiuano parte dell'hauer proprio, il che facendosi in alcuni luoghi più largamente,

mente, in altri più parcamente, nè nasceuano alle volte querimonie, perilche trattandosi spesso quanto fosse quello, che si douesse dare al suo Piouano, passò in commune opinione, esser conueniente ad'esempio della legge Diuina, del Vecchio testamento, il dare la decima, la qual essendo comandata da Dio à quel Popolo fù facil cosa rappresentarla come debita anco sotto l'Euangelio di Christo, se bene da esso N.Signore, e da S.Paolo altro non è detto, se non che al Ministro si deue dal Popolo la sostentatione necessaria, e che il Ministro, od'operario è degno della sua mercede, e chi serue all'Altare deue viuere dell'Altare, senza prescriuere la quantità determinata, perche in alcun caso la decima sarebbe poco, & in altro caso la centesima basterebbe; ma perche questo è cosa chiara, e di sotto hauemo bisogno di trattare più diffusamente, non dirò altro per hora, se non che in quel tempo, e per qualche secolo seguente, li Sermoni, ch'erano fatti

fatti nella Chiesa, lasciate le materie della fede, non versauano in altro, che in proue, & esortationi à pagare le decime, cosa ch'erano sforzati li Curati à fare, & per il bisogno, e per l'vtilità, e nell'amplificare oratoriamente come occorre, spesso passauano tanto innanzi, che pareua mettessero tutta la perfettione Christiana nel pagare le decime, delle quali anco non contenti, nè parendo assai le Prediali cominciarono à portare per necessarie anco le personali, cioè di quello, che l'huomo guadagna con la sua fatica, & industria, della Caccia, d'ogni artificio, & anco dello stipendio militare.

Di questi Sermoni ritrouandosene molti senza nome dell'autore; alcuni per errore, ò per studio furono attribuiti à S.Agostino, & ad'altri Scrittori antichi; ma oltre che lo stile mostra, che sono composti circa l'800. le Historie sono chiare, che ne in Affrica, ne in Oriente mai si sono pagate Decime, e che il loro principio nacque,

come ſi è detto in Francia.

Paſſerò all'Italia, doue per molte centinara d'anni, non era mai ordinato alcuno, al quale non foſſe ànco aſſegnato inſieme l'vfficio & carico ſuo ſpeciale, e proprio, ſaluo che qualche huomo celebre in dottrina, ò Santità, il quale per attender alli ſtudij ſacri non accettaua d'eſſer applicato à cura particolare; ſi ordinaua il Prete ſenza dargli Parochia propria, alla quale attendeſſe. S. Girolamo fù ordinato Prete Antiocheno, e S.Paolino à Barcellona, & accettuata queſta occaſione, l'antichità non conobbe la diſtintione tra l'ordine, e Beneficio, & l'iſteſſa coſa era all'hora ordinare che dare l'Vfficio, e la ragione di hauere il vitto delli beni communi della Chieſa; ma dopoi che nelle confuſioni, che le guerre cauſauano nelli ſtati, molti Chierici di valore, e bontà erano ſcacciati dal loro miniſterio, ſi ricouerauano à qualche altra Chieſa doue erano riceuuti, e ſpeſati come li proprij Chie-

rici à spese communi, & alle volte mancando per morte ò per altra causa qualche ministro di essa Chiesa, l'vfficio di quello li era assegnato per ministro in esso, & questo Chierico all'hora si diceua esser incardinato, in maniera che quello, il quale era assunto di primo ad'vn Vfficio, si chiamaua ordinato à quello, ma chi leuato dal suo, era proueduto d'vn altro, si chiamaua incardinato. Cominciò in Italia questo modo innanzi il 600. anni della Natiuità, quando per l'incursioni de'Longobardi, molti Vescoui, & altri Chierici furono scacciati dalli loro carichi, perilche vacando Vfficij simili in altre Chiese, erano incardinati in quelle, e li Vescoui si chiamauano Episcopi Cardinales, li Preti Præsbiteri Cardinales. Alla Chiesa di Roma, & alla Chiesa di Rauenna, che erano le principali più ricche, e con più carichi, & ministerij, ricorrendo per il più quelli che erano scacciati dalli proprij luoghi, & quelle Chiese come più ricche, & abbon-

danti, riceueano più di questi forastieri; e però haueuano più Cardinali, il che anco era riceuuto dalle sudette Chiese, perche con questa via acquistauano da ogni luogo li più insigni huomini, si come al tempo presente si fà, e però poche volte ordinauano delli loro, ma spessissime incardinauano forestieri, onde in quelle due Chiese restò, che tutti si chiamassero Cardinali. In quella di Roma dura ancora il nome, in quella di Rauenna durò sino al 1543. quando Paolo terzo per vna sua Bolla abrogò il nome de'Cardinali nella Chiesa di Rauenna; così il nome di Cardinale, che mostraua infermità, mutata significatione è fatto nome di maggior dignità, & viene detto che siano Cardinali, cioè; *Cardines Orbis Terrarum*; e quello che non fù nè grado, nè ordine della Chiesa, ma indotto per accidente, è salito alla grandezza, e dignità, in quale hoggi si troua. Ma chi guarderà li Concilij fatti in Roma, doue sono interuenuti Vescoui

Italiani,

Italiani, & Preti Cardinali Romani, vedrà che sempre li Cardinali hanno sottoscritto doppo li Vescoui, nè alcun Vescouo era fatto Prete Cardinale anco nelli tempi posteriori. Li primi Vescoui fatti Cardinali furono alcuni principali scacciati dalle sue Chiese, come Conrado Magontino, scacciato per ribelle da Federico primo Imperatore, fù abbracciato da Alessandro terzo, e fatto Cardinale Sabinense. Non haueano manco li Cardinali Romani alcun habito ò insegne distinte sino ad Innocenzo quarto, che del 1244. la Vigilia di Natale li diede il Cappel rosso, à che Paolo secondo aggiunse anco la Beretta rossa, eccettuati li Regolari, ma Gregorio 14. nel nostro tempo la concesse ancora à loro. E stata necessaria questa poca narratione, poiche versa sopra vna dignità, che al presente è primaria nella Chiesa, & alla quale pare non trouarsi titoli sufficienti, & il Pontefice presente Vrbano Ottauo gli hà per Bolla propria ridotti all'Eminenza.

Dal principio ſino poco innanzi il 500. come ſi è detto ogni Chierico era ordinato à qualche Vfficio, e viueua à ſpeſe communi; dopò fatti li Beneficij, l'iſteſſa coſa era ordinarlo, & aſſegnargli l'Vfficio da eſercitare, & il beneficio, doue cauar il viuere, nè ſenza Beneficio ſi ordinaua alcuno; ma in progreſſo di tempo, comparendo qualche ſoggetto atto à clericare, ſe bene non vi era luogo, e beneficio vacuo, per non perdere quella perſona li Veſcoui l'ordinauano ſenza certo officio, ò titolo, e però anco ſenza beneficio per aſpettare, che alcuno ne vacaſſe; e quelli ordinati ſenza titolo aiutauano li beneficiarij, da'quali gli era dato trattenimento; ma in progreſſo di tempo crebbe à così eccesſiuo numero queſta ſorte di Chierici ordinati ſenza titolo ò beneficio, e ſi diminuì tanto la carità nelli Beneficiarij à dargli trattenimento, che naſcendone infinite indecenze, e ſcandali biſognò prouederci con legge, e coſtringere li Veſcoui, che ordinauano

ſenza

ſenza titolo, à ſomminiſtrar il vitto à gli ordinandi; e queſte prouiſioni nel principio, che furono ſtatuite, ſopirono alquanto il diſordine, il quale però non ſtette molto à riſorgere, e più volte repreſſo, e ſempre ritornato, al che due coſe hanno dato cauſa inſieme; l'vna il deſiderio di molti di farſi Eccleſiaſtici per godere l'eſentioni, e liberarſi dalla ſoggettione de Prencipi; l'altra l'ambitione de' Prelati, d'hauer ſoggetti aſſai à chi poter comandare, nè per ancora è prouiſto bene à queſto diſordine, ſi che per tal cauſa non ſuccedino in diuerſi Regni molte indecenze, che ſono cauſa di far perder al Popolo il riſpetto della Religione.

Non è ſtato eſente da queſto inconueniente nè manco l'ordine Epiſcopale, ſi che non ſiano ſtati ordinati Veſcoui chiamati titolarij, ò con voce deriſoria: Nullatenenti; non ſono però così volgarmente trattati, come gli altri Chierici non beneficiati; imperoche ſe bene ſi ordinano Preti,

Diaconi, & altri Miniſtri inferiori ſenza carico, ne in fatti, ne in nome, non ſi è però coſtumato ſino al preſente di ordinar Veſcouo ſenza Dioceſi, dalla quale ſi denomini, per il che ſe gli aſſegna vna Città poſſeduta al preſente da Infedeli, dalla quale prenda il nome; doue non eſſendo alcun Chriſtiano l'ordinato reſta col ſolo nome ſenza Popolo, e viue ſeruendo qualche Veſcouo grande, qual non poſſa, ò reputi coſa inferior à ſe, l'eſercitare per ſe ſteſſo le funtioni Epiſcopali. Di tali Veſcoui titolarij vi era gran numero innanzi il Concilio di Trento, al preſente è molto riſtretto. Ma perche adeſſo li Padri Gieſuiti propongono queſtione, ſe il Papa potrebbe ordinar Veſcoui ſenza titolo alcuno, nè vero, nè finto, ſi come ſi ordinano Preti, e Diaconi, e decidono, che potrebbe; piaccia à Dio, che queſta potenza non ſi riduca in atto, e ſia perſa la riuerenza anco à quell'ordine, la quale già era grande verſo tutti gli ordini Eccleſiaſtici,

quando

quando non era ordinato, se non chi era insieme destinato ad vn'Officio, come si è detto, per la qual causa tutti risedeuano al loro carico perche non si poteua lasciar vacuo, e non vi era chi potesse supplire, essendo tutti occupati nel proprio; onde era incognito il disordine di non risedere; similmente era incognita la distintione di beneficio, che ricerca residenza, e che non la ricerca, & ò ricco, ò pouero che fosse il beneficio, ò di molto, ò di legger carico, conueniua, che il possessore seruisse personalmente; ma doppo che s'incominciò ad ordinare senza titolo, hauendo li titolarij chi mettere in luogo suo, lasciauano il carico ad vno, che attendeua con qualche poca prouisioni, & essi attendeuano ad altro. Così li Vescoui in Francia seruiuano alla Corte, & li Parochi ancora, sostituito qualche pouero Prete. S'incominciò à prouederal disordine, non con legge ò Costitutioni, ma con castighi di censure, & priuationi, in maniera che nelli

tempi de'quali parliamo, cioè nelli prossimi innanzi l'800. con questi castighi erano tenuti in freno. Ma così la diuisione de'beneficij, come anco l'ordinatione di non titolarij, & le prouisioni per la residenza non passauano senza qualche diuersità da vn luogo all'altro, & anco nell'istessa Chiesa non passaua senza qualche variatione, causata sì per li diuersi pensieri delli Vescoui, che si succedeuano, come anco per diuerse prouisioni fatte di tempo in tempo dalli Principi per ouuiare alli disordini causati dal troppo volere di qualche Ecclesiastico, ò dall'impatienza di qualche Popolare, che non si poteua veder escluso totalmente dalle cose Ecclesiastiche.

Molta variatione passò fino à Carlo Magno, il quale ridotta sotto l'obedienza sua l'Italia, Francia, e Germania, riformò anco le cose Ecclesiastiche, riducendole ad vniformità, che in diuersi luoghi erano diuersamente instituite, rinouando molti delli vecchi

chi Canoni Conciliarij andati in disſuetudine, e facendo egli diuerſe leggi Eccleſiaſtiche per la diſtributione de'beneficij ſecondo l'eſigenze di quei tempi, reſtitui in parte alli Parochi le poſſeſſioni, che li Veſcoui, come ſi è detto, haueuano tirato à ſe, ordinando, che ad ogni Prete Curato nè foſſe aſſegnata vna della quantità, che in quel tempo ſi chiamaua Manſo. Paſsò all'hora in Italia il coſtume di dare la Decima alla Chieſa Parochiale, che già molto innanzi era introdotto in Francia. Aggiunſe però Carlo di nouo, che il Veſcouo come ſopra intendente, & Paſtore generale, poteſſe dare quell'ordine ſopra la diſtributione delle Decime, che pareſſe à lui; per il che li Veſcoui, doue erano molte, e graſſe, nè diſpoſero in diuerſe maniere, ſe nè attribuirono parte à loro ſteſſi, parte alli Preti della ſua Cathedrale, e nè aſſegnarono anco qualche parte alli Monaſterij, con carico, che eſſi metteſſero vn Vicario alla cura, dandogli la portione

conueniente, & oltre all'aſſignatione del Veſcouo alle volte le Chieſe non Parochiali ſe ne appropriauano qualche parte, che in progreſſo di tempo poi difendeuano con la preſcrittione. Li Prencipi ancora nè applicorno alle Chieſe, verſo quali haueano maggior diuotione. Reſtituì Carlo la libertà alli Popoli di eleggere li Veſcoui, concedendo, che il Clero, & popolo doueſſe elegger vno della propria Dioceſi, il quale foſſe preſentato al Prencipe, e quando da quello foſſe approuato, & inueſtito dandogli il Paſtorale, & Anello doueſſe eſſer conſecrato dalli Veſcoui vicini. Reſtituì anco alli Monaci la facoltà di elegger l'Abbate del loro proprio Monaſterio; ſtatuì ancora, che li Veſcoui doueſſero ordinar Preti quelli, che foſſero preſentati dalli Popoli delle Parochie.

Stabilì anco Carlo l'elettione del Pontefice Romano in ſimil maniera, ſi come era anco inſtituita, quando l'Imperatori Orientali dominauano Roma, cioè, che foſſe il Papa eletto

dal

dal Clero, e dal Popolo, & il decreto dell'elettione fosse mancato all' Imperatore, il quale se lo approbasse l'eletto fosse consecrato. Vero è che morto Carlo, quando gl'Imperatori della sua posterità sono stati deboli di forze, ò di ceruello, li Papi eletti dal Popolo si sono fatti consecrare, senza aspettar decreto dell'Imperatore; così fece Pasquale con Lodouico figliuolo di Carlo, se bene mandò poi à scusarsi con esso lui, che non era ciò proceduto per sua volontà, ma per forza del Popolo, che così haueua voluto. Sono ben alcuni quali dicono Lodouico hauer rinunciato la facoltà di confermar il Papa, e per ciò allegano il C.Ego Ludouicus, quale altri huomini di molta dottrina per più ragioni mostrano falso, e finto, nel che è superfluo affaticarsi, perche certo è, che Lotario Figlio di Lodouico, & Lodouico secondo suo Nipote confermarono tutti li Papi eletti nelle loro età.

In questi tempi, e nelli precedenti, e susse-

e susseguenti, quando per aspettare la conferma del Prencipe absente alcune volte passaua qualche mese innanzi, che l'eletto fosse confermato, e poi consecrato, egli innanzi la consecratione non si portaua per Papa, nè amministraua, saluo che qualche cosa particolare, à che vrgente necessità costringesse prouedere di presente, nè vi fosse altro, che vi attendesse, come auuenne à San Gregorio; ne si chiamaua Episcopus, ma electus. Anzi non teneua manco il primo luoco, ma lo teneua l'Arciprete, il quale anco si daua questo titolo cioè; Seruans locum Sanctæ Sedi Apostolicæ; ma dopoi che li Prencipi furono esclusi, come al suo luogo si dirà, passaua sempre poco tempo dall'elettione alla consecratione, ne per questo si diceua, che l'elettione sola dasse il Papato, ma che la consecratione; perilche se alcun eletto moriua innanzi consecrato, non era posto nel catalogo, e numero delli Pontefici, come auuenne ad vn Stefano eletto dopo la morte

te di Zaccaria del 752., che non fù consecrato, e però non posto nel catalogo. Papa Nicolò secondo per quel, che pare, fù il primo, qual dichiarò del 1059, che se l'eletto Pontefice non potrà esser intronizato per occasione di guerra, ò malignità d'huomini, habbia nondimeno, come vero Papa autorità di reggere la Chiesa Romana, e disponere delli beni di quella: restano nondimeno anco al presente le reliquie, imperoche se il Papa fà vna bolla, innanzi la consecratione non dice: Pontificatus nostri anno primo: ma dice: *à die suscepti à nobis Apostolatus officij*, e non è mancato nelle occasioni chi hà detto, che il Papa non si deua innanzi chiamar Episcopus, ma electus, nè può vsar bolla, & à Papa Clemente V. furono fatte tali oppositioni, onde egli del 1306. fece vna bolla, doue prohibì sotto pena di scommunica, che nessuno mettesse à campo queste difficoltà; onde al presente si tiene per articolo, contra quello che l'antichità hà creduto, che per

la

la sola elettione de'Cardinali il Papa riceua tutta l'autorità, e perciò li Scrittori di questo tempo si sono trauagliati per metter in numero, e Catalago quello Stefano, di cui dicemmo: e per tanto hanno mutato il numero à gli altri Stefani seguenti, ch'amando il secondo terzo, & il terzo quarto, e così fino al nono, che lo numerano X. con molta confusione trà li Scrittori Vecchi, e Nuoui, nata solo per interesse di sostentare questo articolo.

Il gouerno della Santa Chiesa nel suo principio hebbe forma affatto Democratica interuenendo nelle deliberationi principali tutti li fedeli, così vediamo, che tutti interuennero all'elettione di Matthia all'Apostolato, e nell'elettione delli 6. Diaconi, e quando S. Pietro riceuè Cornelio Centurione Gentile alla fede ne rese conto alla Chiesa tutta. Similmente nel Concilio celebrato in Gerusalemme interuennero gli Apostoli, li Preti, e gli altri Fratelli fedeli, e le lettere furono

scritte

ſcritte à nome di tutti trè queſti ordini. In ſucceſſo di tempo, quando la Chieſa crebbe in numero ritirandoſi li fedeli alle coſe di Caſa loro, laſciate quelle della congregatione, il gouerno reſtò nelli ſoli miniſtri, e ſi fece Ariſtocratico, eccetto l'elettione, che ſi fece popolare; onde tutte le coſe ſi riſolueuano con Concilij. Li Veſcoui della ſteſſa Prouincia ſi congregauano col Metropolitano almeno due volte l'anno, facendo Sinodo Prouinciale, li Chierici co'l Veſcouo la Sinodo Dioceſana, e vi era vna Congregatione quaſi quotidiana, la quale ſi chiamaua il Conciſtoro, ad'emulatione della radunanza de'Conſiglieri dell'Imperatore, alla quale era dato queſto nome. Nel Conciſtoro Eccleſiaſtico interueniuano col Veſcouo li Capi delle Chieſe della Città, coſa che paſſata in diſuſo in tutti li luoghi, reſta ſolo l'imagine in Roma. Là ſi proponeuano, diſcuteuano, e riſolueuano tutti li negotij Eccleſiaſtici; ma doppo che li beneficij furono eretti,

eretti, li Preti hauendo il ſuo viuere ſeparato, curarono poco le coſe communi; & laſciorno d'interuenire al Conciſtoro; onde quello ſi diſusò, ma in luogo di eſſo li Veſcoui fecero vn'adunanza di tutti li Chierici della Chieſa loro Cathedrale, per ſeruirſi di quelli così per conſeglio, come per miniſtri nelli gouerni, li quali riceuendo la portione del viuere da vna maſſa commune, doue ogn'anno, doue ogni meſe, doue ogni giorno, ſi chiamarono Canonici; dal vocabolo Canon, che nell'Imperio Occidentale ſignificaua la miſura del Formento che baſtaua per il vitto ò d'vn priuato ò d'vna Caſa, ò d'vna Città, e queſta inſtitutione di Canonici precedette di poco li tempi di Carlo Magno, e fù anco meglio ſtabilita da lui.

E anco neceſſario notar qui, che in queſti tempi per eſſer li beneficij molto ricchi ſi creauano Veſcoui li principali della Corte, e della Città, alli quali il Prencipe ancora commetteua molta parte del gouerno Politico,

prima

prima straordinariamente, & poi vedendosi, che riusciua bene, anco ordinariamente, non però in tutte le Città all'istesso modo, ma secondo le occorrenze del luogo, & il valore ò bontà del Vescouo, & anco secondo la poca attitudine del Conte alle volte, al quale si suppliua col rimetter al Vescouo; il che fù causa, che poi degenerando la posterità di Carlo, che finalmente si affogò nel profondo dell'ignoranza, li Vescoui pensarono esser meglio per loro non riconoscere più quell'autorità dal Prencipe di donde veniua, ma attribuirla à se solamente, & esercitarla come propria del Vescouo, & chiamarla giurisditione Ecclesiastica, & tale fù il principio di quella, che noi vediamo adesso sempre contesa con li Prencipi, e che mette qualche confusione alle volte nel buon gouerno Ciuile.

Le cose statuite da Carlo Magno non hebbero longa durata per il poco valore delli Prencipi della sua posterità, che hebbero l'Imperio; onde

di

di là da'Monti, con facilità le cose tornarono alli primi abusi; il popolo in pochi luoghi, e poche volte hebbe parte nell'elettione delli Vescoui, & manco nell'elettione degli altri Ministri Ecclesiastici; Ma li Vescoui ordinauano, & dauano li beneficij à chi loro piaceua, eccetto quando alcun era proposto dal Prencipe, che in quel caso non mancauano d'vbbidire. Il Pontefice Romano fù sempre eletto dal Popolo, & confermato dall'Imperatore prima, che si consecrasse, e li altri Vescoui Italiani non erano consecrati se prima l'Imperatore non li approuaua. In Francia & in Germania molto più. Il Pontefice Romano se voleua fauorir alcuno alli Vescouati vicini à Roma ricorreua all'Imperatore, & pregaua che si degnasse dargli il Vescouato, e se gli veniua fatto instanza di consecrar alcuno, che non hauesse le lettere Imperiali, che lo concedesse, ricusaua di farlo, & ricordaua, che prima si ottenessero. Ma scacciata d'Italia la po-
sterità

ſterità di Carlo Magno dell' 884. Adriano III. fece decreto, che il Pontefice ſi conſecraſſe ſenza l'Imperatore. Non è ſtato fuori dell'argomento, che hauendo propoſto di trattare delli beneficij, habbiamo ragionato del Papato, & ſiamo anco per ragionare all'auuenire, eſſendo quello vno trà li beneficij, & nominato per beneficio ſpecialmente da Clemente Terzo in tempo, che il Ponteficato Romano era non ſolo aſceſo al colmo della grandezza, mà haueua anco nome di dignità propria, per diſtinguerſi dagli altri. E notiſſima coſa, che anticamente il nome di Santo, e Santiſſimo, Beato, e Beatiſſimo, era commune à tutti li fedeli di Chriſto, quando tutti ancora aſpirauano alla perfetta Santità, doppoi che li Secolari atteſero molto più del conueniente alle coſe mondane, queſti nomi reſtarono all'ordine Clericale, & doppo la declinatione delli Chierici inferiori reſtò alli ſoli Veſcoui; finalmente dati li Veſcoui alle coſe mondane,
reſtò

restò al Romano solamente, il qual li hà poi ritenuti, non come titoli di bonta, si come erano, ma come titoli di grandezza. Il nome di Pontefice era, & è commune à tutti li Vescoui, anzi restano ancora Canoni, doue tutti li Vescoui sono chiamati Sommi Pontefici. Il nome di Papa, che pare il più proprio, si daua ad'ogni Vescouo. Viene chiamato Papa San Cipriano Vescouo di Cartagine; San Girolamo dà questo titolo à Sant'Agostino, & in tempi più posteriori Sidonio Apollinare chiama molti Vescoui Papi, & è chiamato Papa da loro. Restano nel decreto di Gratiano molti Canoni nella inscrittione de'quali, Martino Vescouo di Bracara in Portogallo è chiamato Papa. Gregorio settimo del 1076. fù il primo che decretò, che li nome di Papa fosse suo proprio, nè si potesse attribuir ad'altri, & passò così in opinione per non dir in fattione, che Anselmo Lucense vno de'suoi seguaci disse non esser meno improprio, & empio il plurale del nome

Deus,

Deus, che quello del nome Papa. Ma tornando alli tempi, che seguirono la linea di Carlo Magno; in Francia fù inuentato vn modo, il quale, se ben pareua à fauore delli Secolari, le Chiese però con quello crebbero in ricchezze in immenso, e questo fù vn contratto, che si chiamò precario, per quale precario, à chiunque donaua il suo proprio alla Chiesa, la Chiesa gli concedeua à posseder in sua vita quell'istesso, & ancora il doppio tanto, e se voleua spogliarsi anco dell'vsufrutto, gli daua da godere tre volte tanto d'altri beni della Chiesa, passò poi anco nell'Italia. Il contratto per il tempo d'allora tornaua vtile à quello, che triplicaua le sue entrate, & accommodaua quelli, che si vedeuano senza posterità, ò curauano il presente senza cura di posterità, mà in fatti l'vtile era della Chiesa, la qual doppo la morte di colui acquistaua il fondo intieramente. Da questo tempo seguirono immense confusioni in Italia così nel gouerno Politico, come nel

Eccle-

Ecclesiastico, e specialmente nel Papato: fino al 963. nelli quali 80. anni non ricerchi alcuno vna vera forma, & faccia dello stato Ecclesiastico, ma solo vn preparatiuo generale di mutatione, & vn caos d'empietà; furono scommunicati Papi dalli loro successori, tagliati, & annullati gli atti fatti da loro, e li Sacramenti ministrati; 6. Papi scacciati da quelli, che voleuano mettersi in loro luogo, & due anco vccisi, e Papa Stefano Ottauo così malamente difformato nella faccia, che non si lasciò mai veder in publico. Fù fatto Papa da Theodora famosa Meretrice Romana per la fattione, che haueua in Roma il suo Moroso publico, che si chiamò Gio: Decimo. Fù anco fatto Papa in età di 20. anni Gio: Vndecimo, ch'era figlio bastardo d'vn altro Papa morto 18. anni prima, e tanti inconuenienti nacquero in questi anni, che li Scrittori dicono in quei tempi non esserui stato Pontefice, ma Mostri. Il Cardinal Baronio, non sapendo scusar alcuno di quei disordini, dice, che

che la Chiesa allora per il più stette senza Pontefice, non però senza capo, restando il suo capo spirituale Christo in Cielo che non l'abbandona; & è ben cosa certa, che Christo non hà mai lasciato, nè lascierà mai la Chiesa sua, ne può mancare la sua Diuina promessa, ch'egli sarà con lei sino al fine del Mondo, & in questo ogni Christiano deue sentire, e credere quello che Baronio dice, pensando anco, che quello che allora auuenne, sia auuenuto altre volte, e si come in quei tempi la sola assistenza di Christo conseruò la Chiesa, così l'hà conseruata, e conseruerà in tutti li simili accidenti, in quel medemo modo, con tutto che non vi fosse Ministerio di Papa.

Può ciascuno da se stesso giudicare, come fossero trattate le altre Chiese d'Italia, considerando qual'è lo stato di tutte le membra nelle graui indispositioni del capo. Non stauano però meglio fuori d'Italia, doue li Grandi dauano li Vescouati a'loro soldati, &

ancora a'Putti in età fanciullesca. Heriberto Conte Zio di Vgo Capeto fece suo Figlio di età d'anni 5. Arciuescouo di Rems, e Papa Gio: Decimo confermò quella elettione. In quei tempi nessuno ricorreua à Roma per diuotione; ma sempre chi disegnaua alcuna cosa contro li Canoni, & vsi Ecclesiastici, se non trouaua nel suo paese chi l'approuasse, ricorreuo à Roma, doue si dauano dispense d'ogni cosa, & l'ambitione, ò l'auaritia si copriua con la dispensatione Apostolica. Li Papi, essendo quali habbiamo detto di sopra, non faceuano distintione di quello, che potessero, stimando aumento della loro grandezza ogni cosa che fosse sostenuta da qualche potente: questi per loro interesse difendeuano quello, che impetrauano. Il Popolo parte per sua semplicità, parte per il terrore de'potenti approuaua quello, che non poteua impedire, onde si stabilì vn'opinione, che di qualunqne cosa subito che si hauesse la conferma da Roma, ogni erro-

re

re paſſato foſſe coperto.

Alcuno crederebbe che hauendo la poca cura quale haueua l'ordine Ecclesiaſtico delle coſe ſpirituali haueſſe fatto raffreddar il feruore delli ſecolari à donar alle Chieſe, e ſi foſſe fatto fine alli acquiſti noui degli Eccleſiaſtici, nondimeno non fù così; imperoche quanto era diminuito nelli Prelati la cura ſpirituale, tanto più erano intenti à conſeruare li beni temporali, & haueuano conuertito le armi ſpirituali della Scomunica, che ſi vſaua ſolo per la correttione de'peccatori, à difeſa delle poſſeſſioni temporali, e per ricuperarle anco, ſe per caſo la poca cura de'preceſſori le haueſſe laſciate perdere; e nel Popolo tanto era il terrore delle cenſure, che neſſuna coſa metteua maggior ſpauento, & coſa mirabile era che li Capitani, e Soldati, del reſto ſceleratiſſimi, e ſenza alcun timor di Dio, che vſurpauano quello del proſſimo ſenza alcun riſguardo d'offendere S.D.M., guardauano con gran riſpetto, per

timor delle censure, le cose della Chiesa: da questo mossi molti di poco potere desiderosi d'assicurar il suo dalle violenze, nè faceuano donatione alla Chiesa con conditione, che ella glie lo dasse in feudo con vna leggiera ricognitione. Questo assicuraua li beni, che dalli potenti non erano toccati, come quelli, il cui Dominio diretto era della Chiesa, mancando poi la successione mascolina delli feudatarij, come spesso auueniua per le frequenti guerre, e seditioni Popolari, li beni cadeuano nella Chiesa.

Poiche sino al presente habbiamo detto in qual maniera siano stati acquistati li beni Ecclesiastici stabili, e la ragione di Decimare quelli de'Laici, questo luogo persuade, che si tratti, e risolua, prima che passar innanzi, la questione trattata nelli nostri tempi; cioè se li beni Ecclesiastici siano posseduti iure Diuino, ò humano, e chi ne habbia il Dominio: la commune opinione distingue le possessioni lasciate alle Chiese per testamento ò per dona-

donatione de'fedeli, ò in altra maniera da esse acquistate dalle Decime, primitie, & altre oblationi: E quanto alle possessioni tutti concordano, che si debbano chiamare beni temporali, & che sono posseduti dalla Chiesa iure humano: Imperoche certa cosa è, come di sopra si è narrato, che essendo prohibito à qualsiuoglia Collegio l'acquistare stabili, la Chiesa prima per permissione, poi doppo per concessione degl'Imperatori hebbe facoltà d'acquistare, & appresso vi è il Canone: Quo iure d.8. doue si afferma, che col solo fondamento delle leggi humane si dice questa possessione è mia, questo Seruo è mio, & che leuate le leggi delli Prencipi nè la Chiesa nè altri potrebbe dire, che cosa alcuna fosse sua. Et nessuno può dubitare, che la diuisione delle possessioni non sia per legge ciuile, e parimente li modi di trasferire li Dominij da l'vno all'altro, la donatione, il testamento, e tutti li contratti, e dispositioni sono leggi humane. Sono

ſtati nel mondo Republiche, e Regni, doue il teſtamento era incognito iure Romano, al ſolo Cittadino Romano è conceſſo far teſtamento; non è poſſibile, che il modo d'acquiſtare ſia per ragione humana, & la continuatione dell'acquiſto ſia per Diuina: quando alcuna coſa è donata, ò legata alla Chieſa, eſſendoui difficoltà, ſe quel titolo ſia valido, ſi giudica per leggi humane, e tenendo legitima ragione ſi mette al poſſeſſo ſecondo quelle: adunque anco in virtù di quelle, e non altrimente continua nel Dominio, & nella poſſeſſione: ma poiche in queſto ogn'vno concorda, non paſſerò più innanzi, ſolo aggiungerò, come per corollario, che da queſto ſi riſolue chiaramente, e ſenza difficoltà, ſe le eſentioni, che hanno le poſſeſſioni Eccleſiaſtiche, ſono de iure Diuino, ouer'humano; poiche il poſſedere, & il modo di poſſedere vengono ſempre dall'iſteſſa legge; & li Giuriſconſulti dicono, che dall'iſteſſa viene la ſeruitù ò libertà de'fondi, da'-
quali

quali anco viene il Dominio. Sarebbe gran contradittione dire, che la Chiesa hauesse vna possessione iure Veneto, la qual hauesse vna libertà alio iure.

Ma quanto alle Decime sono due opinioni, vna delli Canonisti, l'altra delli Teologi, & delli Canonisti, che insieme studiano la Scrittura Diuina. Dicono li Canonisti, che le Decime sono de iure Diuino, perche nel testamento vecchio Dio diede alli Leuiti la Decima, come la Scrittura Diuina racconta, e non è marauiglia, che dicano così, perche non son versati nelle lettioni delli Libri sacri, nè essendo la loro professione d'intendere li misterij della Religione christiana, cioè che Dio per Moisè diede al Popolo Hebreo la legge, la quale quanto alle cose cerimoniali, & giudiciali fosse propria di quella natione fino alla venuta di Christo, il qual'era per leuargli la virtù obligatoria, si che la legge delle Decime è ben legge Diuina Mosaica, ma non legge Di-

uina naturale, nè Christiana ed obligaua quel Popolo solo d'allora, adesso non obliga alcuno: può bene chi regge vna Republica far leggi simile à quelle, ma non obligheranno come Diuine, ne si douranno chiamare tali, ma si ben leggi Ciuili del Prencipe che le costituisce; fù vna legge Diuina Mosaica, che il Bestemmiatore fosse vcciso, questa adesso non ci obliga, nè chi non l'vccide pecca, & potrebbe il Prencipe imporre per la bestemmia pena capitale, & sarebbe giusta, & si dourebbe seruare, non però si direbbe legge Diuina, se ben Dio già la diede al Popolo Hebreo, ma legge del Prencipe Politico. In queste, & in molte altre occorrenze, doue allegano questi huomini la Scrittura Vecchia a'loro interessi, e soggiungono, che è de iure Diuino, bisogna distinguergli l'equiuocatione, che quel, che è de iure Diuino naturali ò Christiano, ci obliga, ma quello, che è de iure Diuino Mosaico non ci obliga, & se chi hà vn gouerno fà vno statuto simile

mile à quello, egli è de iure humano.

Non posso restar di dire, che non per ignoranza trattano in questa maniera, ma per ingannare gl'incauti, e per col nome di ius Diuino conualidare le cose loro, & darsi riputatione, ma si potranno conuincere qui, & serrargli la bocca. In quell'istesso contesto della Scrittura, doue Dio comanda, che sia dato la Decima alli Leuitici, comanda anco, che non possino posseder terreno, & che si contentino delle Decime. Se per questo precetto il Popolo è, de iure Diuino obligato à dar loro le Decime, essi saranno obligati à non hauer possessioni. Ma appresso; Dio comandò le Decime solo de'Frutti della Terra, & le leggi canoniche dicono, che si paghino ancora della Mercantia, della Militia, della caccia, e di qualunque opera humana per quale si guadagni. Se Dio comandò al Popolo Hebreo la sola Decima prediale, la personale sono forzati à dire, che non sia comandata

ſe non per legge humana. Li Teologi che io non nè nomino alcuno in particolare, perche neſſuno è eſcluſo, & molti Canoniſti con loro dicono concordemente, eſſer precetto della legge Diuina naturale, che il miniſtro della Religione viua del ſuo officio, che preſta ſeruendo al Popolo nelle coſe Diuine: & eſſere ſpecial precetto di Chriſto N.Signore nell'Euangelio, che al miniſtro, qual ſerue al Popolo nella predicatione della parola di Dio, e miniſterio Eccleſiaſtico ſia somminiſtrato il viuere; in che quantità non è determinato, perche ſecondo il numero delle perſone la conditione de' luoghi, e tempi, il molto vna volta, e poco vn'altra, ſi che il far parte al Miniſtro di Chriſto è de iure Diuino. Che queſta parte ſia vna Decima, ò vna vigeſima, ò vna maggiore, ò minore, queſto è ſtatuito per legge humana ò per conſuetudine, che vagliono l'iſteſſo. Et quanda ſi leggono in alcune Decretali che Dio hà inſtituito la Decima, ò che la Decima è de iure Diuino

uino intendono la parte determinata per vna indeterminata, intendendo Decima cioè quella parte che è debita, e necessaria; ò vero che Dio hà instituito la Decima nel Vecchio testamento, à similitudine di che la legge hà instituito l'istesso nel Nouo. Periliche generalmente possiamo dire che li beni Ecclesiastici di qualunque sorte siano, sono sotto il Dominio di chi nè è patrone, & posseduti per leggi humane. Nè alcuno muoua dubio sopra quella parte indeterminata, che è debita per legge Diuina naturale, & euangelica; perche come ben notano li Legisti altro è che vna cosa sia debità, altro è che nè habbia Dominio; la cosa di che si hà Dominio si può dimandare drittamente in giudicio,[l] come si dice, actione rei vindicationis, nè si sodisfa con dargli l'equiualente; ma il creditore può solo per attione personale dimandar il debito, essendo il debitore obligato dargli tanto, ma non più questo, che quello. Da questa risolutione resta anco con facilità

ſtà deciſo, ſe li beneficij ſono de iure Diuino, ò de iure poſitiuo; imperoche eſſendo li ſtabili, e le decime poſſeduti de iure humano, anco li beneficij fondati ſopra quelli haueranno la forza dell'iſteſſa ragione, oltre che dalle coſe ſudette ſi potrà più ageuolmente certificarſi di ciò; perche ſe la Chieſa è ſtata tanti anni con beni ſtabili goduti in commune, e non diuiſi in beneficij, come di ſopra è ſtato narrato, chiara coſa è che li beneficij ſono ſtati creati dagli huomini in progreſſo, e perciò in queſto tutti concordano. Non mi eſtenderò più in lungo, ſolo dirò, che ſe ben queſte conſiderationi paiono aſſai ſottili, ſono però neceſſarie, come le coſe ſeguenti moſtreranno.

Dalla riſolutione della prima queſtione ſarebbe chiaro che riſponder alla ſeconda, chi habbia il dominio delli beni Eccleſiaſtici, (delli ſtabili ſi parla, perche delli frutti ſarà il ſuo luogo nel quarto queſito) imperoche ſe ſono poſſeduti per legge humana,

non

non resta se non vedere à chi gli legge li hà concessi. Alcuni dicono, che questi beni sono di Dio, e senza dubbio dicono il vero; perche la Scrittura Diuina apertamente dice, che della maestà sua Diuina è tutta la Terra, e qualunque cosa è sostentata da quella: ma in questa maniera ogni cosa è di Dio, & non più questi beni, che qualunque altri; vna sorte di dominio vniuersale, è il Diuino, vn'altro dominio hà ogni Prencipe supremo nel suo stato, che seguendo Seneca, si può chiamare dominio d'Imperio, ò vero secondo la dottrina de'Giurisconsulti, dominio di protettione, & giurisdittione: Vn'altro n'hà ciascun priuato, che è il dominio di proprietà, del quale parliamo, & del quale cerchiamo adesso; ne si può dire, che Dio habbia l'vniuersale dominio di tutto, ma habbia insieme la proprietà di quelli beni, come il Rè hà l'vniuersal in tutto il Regno, e nondimeno possiede in priuato, & hà la proprietà di quella portione che è di casa sua. Imperciocheal

al dominio vniuersale del Prencipe si può far aggiunta col particolare della proprietà, per la qual cresce, e si aumenta; ma il Diuino di Dio, hà vna vniuersalità così eccellente, & infinita, che non può riceuer aggiunta, & alla quale repugna esser particolarizata, si come anco repugna, che sia communicata à qualsiuoglia creatura, perilche nessuno può dire, essendo Dio padrone di questi beni, io, che hò l'istesso tribunale, l'istesso consistorio, & l'istessa corte con lui, son'io ancora padrone, anzi non è meno seruo di qualsiuoglia minimo.

Però altri venendo alla libera dicono, che il Papa è padrone & hà il dominio, & questo lo prouano per la decretale di Clemente quarto, che la plenaria dispositione di tutti li beneficij appartiene à lui. A questa opinione s'oppone S. Tomaso con dire, che il Papa si può ben dire dispensator principale, ma in modo alcuno non si può chiamare, nè padrone, ne possessore, la qual dottrina esplica il Cardinal

Gaetano, aggiungendo, che il Papa, non può nè donar, nè in altro modo disponer delli beni Ecclesiastici, ma solo far di quelli quanto si può, stando trà li termini del dispensatore. E la ragione del Gaetano è molto chiara, & efficace, questi beni erano prima d'vn padrone, che hà trasferito il dominio suo per donatione ò per testamento, ma nessuno di quelli hà mai hauuto intentione di donar ò lasciar al Papa; adunque il dominio non è passato in lui; perilche esso Gaetano, & Adriano Sesto Papa dicono, che il dominio delli beni sia nella Chiesa, cioè nell'vniuersità de'fedeli del luogo, al quale li beni sono lasciati, si che delli beni della Chiesa Romana il dominio sia nell'vniuersità de'Romani. Si sà da tutti, che l'vniuersità in iure è come vna persona capace di possedere, in qual maniera si dice la tal cosa esser publica della Città, cioè di nessun particolare, ma di tutti insieme: molti testamenti lasciano à simil modo, come lascio alla Scola di S. Rocco, al Mona-

Monastero de'Frati &c, questa dottrina si conferma molto bene con l'vso antico della Chiesa, e col modo di parlare delli Canoni: non hà dubbio, che douendosi denominare li stabili dal nome d'vna persona, si denominano da chi nè hà il dominio; ma tutti li Canoni, & l'vso antico li chiamarono beni della Chiesa; adunque essa ne hà il dominio, nè altrimente sentono quelli, che dicono questi beni esser di Christo: imperoche le Chiese Christiane tutte da antichissimo tempo si sono denominate non solo dal nome della Città, ma ancora dal nome di quello, che è stato primo e più celebre Vescouo in quella, come la Romana si è chiamata di S.Pietro, la Alessandrina di S.Marco, la Rauennate di S.Apollinare; onde anco li beni di quelle Chiese prendeuano il nome dalli stessi Santi, & li beni della Chiesa Romana sono detti di S.Pietro; per il che si legge appresso tutti li Scrittori vecchi questi modi di dire, cioè il Patrimonio di San Pietro, le terre di S. Pietro,

Pietro, le possessioni di S. Pietro: il Patrimonio di Sant'Apollinare, l'entrate di Sant'Apollinare &c. e perche Christo è vniuersale Capo, e Protettore di tutte le Chiese, quello che è della Chiesa vniuersale, e di qualunque particolare si dice Patrimonio di Christo, beni di Christo &c.; che tanto vuol dire, quanto della Chiesa, il cui Capo è Christo: non altrimente, che li beni della Republica Veneta si dicono di S.Marco, cioè di quella Republica, che porta il nome di San Marco. Et veramente di tutto quello, che fù acquistato quando li beni Ecclesiastici in ciascuna Diocesi erano in commune, quella vniuersità della Chiesa nè fù padrona, perche tutte le donationi, e tutti li testamenti erano fatti à quella. Certa cosa è, che quei beni furono acquistati nè potero esser acquistati; se non à chi la legge concesse acquistarli, ma le leggi di Constantino concessero, che potesse esser donato alli Collegij Christiani, cioè alla vniuersità delli Christiani, che si tro-

ſi trouauano nelle Città, adunque il dominio è di quei Collegij, ma doppo che ſono fatte le diuiſioni, & inſtituiti li beneficij; li legati, ò donationi ſono ſtati fatti alle Chieſe particolari, anzi per il più ad'vn opera pia particolare in eſſe Chieſe, per il che non ſi può di qualſiuoglia coſa dire, chi ne ſia padrone, ſe non viſta la diſpoſitione de'teſtamenti e donatori, per il che douendo parlare con fondamento non poſſiamo dir più, ſe non che li Prelati, & altri Eccleſiaſtici ſono gouernatori, amminiſtratori, & diſpenſatori delli beni Eccleſtaſtici per farne quello, che fù diſpoſitione di chi li donò, ò laſciò, & non altro, & padrone è quella perſona, ò particolare, ò vniuerſale, à fauore di cui la donatione ò il legato fù. Perilche dourebbe anco ogni Rettore di Chieſa veder con diligenza le obligationi laſciategli per eſeguirle, & ſe altrimenti ſi fà, biſogna imputare all'imperfettione humana, nè può alcuno perſuaderſi, che per la lunghezza del tempo,

tempo, possa hauere prescrittione, imperoche quella suppone la buona fede la qual non è mai stata in nessuno, sapendo ogni vno in sua coscienza, che quei beni non sono stati lasciati, acciò si faccia quello, che si fà.

Ma di chi saranno in dominio quei beni Ecclesiastici de'quali non si sà l'institutione? la legge naturale, e ciuile è, che in quelle di che è mancato totalmente il padrone priuato succeda la Communità, adunque di questi resterà padrona la Chiesa. In modo che in poche parole li beneficiarij sono dispensatori delli beni del beneficio, ma padrone ne è quello à fauore di chi è fatta la donatione, ò vero il testamento, e quando non si sappia resta padrona la Chiesa.

Non osta à questo, che ci siano leggi delli Prencipi, & Ecclesiastiche, che prohibiscano l'alienatione, imperoche il pupillo è vero padrone del suo, e pur non può alienare; il dominio è vn ius di fare della cosa quello,

che ſi vuole, quando la legge permette, la qual lega con conditione alcune ſorti di perſone, che hanno biſogno di gouerno alieno, tal'è l'vniuerſità ò Communità.

Non ſi dourà marauigliare alcuno ſe tanti moderni Scrittori in ſimili queſtioni, come in queſta, che fa il Pontefice padrone aſſoluto di tutti li Beneficij, e di tutti li beni Eccleſiaſtici difendono opinioni contrarie all'Antichità, & à quelle inſtitutioni, che hebbero origine da i medeſimi Apoſtoli, & huomini Apoſtolici, perche come con gran ſentimento ſi doleua S. Cipriano, è vna delle humane imperfettioni, che doue li coſtumi ſi douriano conformare alle buone dottrine, & leggi, per il contrario le dottrine degli huomini intereſſati s'accommodano alli coſtumi, e ſi potrà oſſeruare in tutto il corſo di tanti ſecoli, non eſſerſi introdotte nouità, etiandio concernenti la Religione, che immediate non habbia incontrati difenſori. Che marauiglia ſarà, che

queſto

questo auuenga in quelle nouità, & introduttioni, che seruono à ricchezze, commodi, & humani interessi a'quali molti possino aspirare.

La confusione, che fù in Italia nelle cose politiche, per tanti che furono in quei tempi fatti Rè, & Imperatori, causò anco nelle altre Città estremo disordine nelle cose Ecclesiastiche; essendo li Vescoui, & gli Abbati hora fatti dalli Prencipi, hora intrusi dalla potenza propria, & gli altri ministri Ecclesiastici similmente fatti hora da quelli, che dominauauo nelle Città & hora dalli Vescoui; & alcune volte li beneficij anco occupati, da chi haueua potenza ò fauor Popolare.

In quest'anno 963. venne in Italia Ottone Sassone coll'armi, & se ne impadronì, e per dar forma al gouerno congregato vn picciol Concilio di Vescoui priuo Papa Gio: Duodecimo, il quale se ben della maggior Nobiltà Romana, e di gran seguito in quella Città,

Città, era fatto Papa in età minore di 18. anni, & viueua nel Ponteficato con esercitar Adulterij, pergiurij, & altre maniere poco religiose: si fece rinunciar Ottone dal Popolo, e dal Papa Leone Ottauo creato da lui in luogo di Gio: l'autorità di crear il Papa, & gli altri Vescoui in Italia; la qual ritenne esso, & il Figlio, & Nipote suo dell'istesso nome fino al 1001. per 36. anni, & del numero di 12. Papi, che furono in quel tempo, 2. ne furono creati dal Prencipe quietamente, gli altri in seditioni; perilche anco il primo Ottone ne menò vno prigione in Germania, & Ottone Terzò ne menò vn'altro vno fù strangolato da quello, che volse esser fatto in luogo suo, vno fuggì rubbato il Tesoro de gli Ornamenti della Chiesa, & vn'altro si ritirò à volontario esilio, di maniera che anco in questi anni scontriamo in Pontefici, che come dice Baronio sono nel Catalogo solo per empir il numero, che del rimanente la Chiesa non haueua altro Capo che Christo. Mà gli altri

Vescoui,

Vescoui, & gli Abbati erano creati dalli Imperatori senza contradittione alcuna, & il modo era, che morto il Vescouo si portaua il suo Pastorale, & l'Anello all'Imperatore, il quale hauendo determinato à chi conceder il beneficio, inuestiua quello, dandogli l'Anello, & il Pastorale, riceuute le quali insegne andaua al possesso, & si faceua consecrare dal suo Metropolitano, ò dalli Vescoui vicini, il qual costume ancora si seruaua in Francia, & in Germania; gli altri beneficij minori erano conferiti dalli Vescoui ò dagli Abbati sotto a'quali erano, eccetto se il Prencipe nominaua alcuno al beneficio vacante: che à quello era dato senza replica, ò vero se dal Prencipe era raccomandato per hauer vn beneficio, quando vacasse, che per ragione di quella espettatiua concessa dal Prencipe veniua proueduto dal Vescouo con la prima vacanza: così gouernauano li Ottoni senza contraditione delli Papi se ben il secondo di essi dimorò lunghissimo tempo in Roma,

ma, doue ance morì, & è sepolto.

Doppò la morte de gli Ottoni si conseruò negl'Imperatori successori la stessa potestà di dare li Vescouati, & Abbatie, & anco di nominare alli beneficij minori, ò vero dare delle espettatiue alli beneficij che fossero per vacare. Ben diminuendosi l'autorità Imperiale in Roma, ritornarono le confusioni in quella Chiesa, perche hauendo il Popolo riassunto l'autorità di elegger il Papa, & elettone tre quietamente, furono eletti con qualche moto di fattione Benedetto Ottauo, & Gio: XX. Fratelli vno doppo l'altro, & morto quest'vltimo, fù eletto Benedetto quarto loro Nipote in età d'anni 12. il quale oltre molti altri eccessi, vendè parte del Ponteficato ad'vn Siluestro terzo, & vn'altra parte à Gregorio Sesto, e tutti tre sedeuano in Roma nell'istesso tempo con molta confusione, massime che questo Gregorio si era armato di Soldati à piedi, & à Cauallo, e con molta vccisione occupata la Chiesa di S. Pietro con le

Armi

Armi aggrandiua la ſua parte; per il che Henrico Negro Imperatore venne in Italia, fugò Benedetto, mandò via Silueſtro, relegò in Germania Gregorio, & priuò il popolo Romano di poter più far Papa. Et fece egli tre Papi ſucceſſiuamente tutti Tedeſchi di natione, li quali eletti dall'Imperatore aſſunſero l'Inſegne, & l'habito Pontificale, ſenza altro, il terzo che fù Bruno Veſcouo di Zul hauendo aſſunto per la deputatione dell'Imperatore l'habito in Triſinga, & fatto con quello viaggio ſino à Clugni, Hildebrando Monaco alunno della Chieſa di S. Pietro di Roma, huomo di ſingolar accortezza, volſe con arte reſtituire l'elettione alli Romani, & conſigliò Bruno, che veſtito d'habito Ponteficale ſi chiamaua Leon Nono, à veſtirſi da Peregrino, & entrar in Roma così, che ſarebbe ſtato più grato al Popolo Romano; acconſentì Leone, & entrò in Roma veſtito da Peregrino, e dal Popolo, à ſuggeſtione d'Hildebrando fù acclamato Pontefice Romano; ma

quest'arte non impedì, che morto Leone, l'Imperator in Magonza non eleggesse Geberardo Aistatense, che immediate messe l'habito, e si chiamò Vettor secondo; l'Imperator all'hora non solo donaua li beneficij, ma fece anco Constitutioni contro quelli, che gli otteneuano con Simonia, perdonando gli errori commessi fino à quel tempo, & imponendo pene per l'auenire.

Morì Henrico Negro lasciato l'Imperio al Figlio Henrico quarto; che gli successe in età puerile, durando la minorità del quale, sebene li Papi erano creati col consenso delli tutori dell'Imperatore, & li Vescoui, & Abbati erano inuestiti da lui con l'anello, e Pastorale, li Papi nondimeno valendosi dell'occasione, acquistarono à poco à poco qualche maggior libertà, attaccatisi anco ad'vna parte delli Tutori, che vennero per loro à differenza, & fecero fattioni, onde Nicolò secondo fece vna Constitutione intorno l'elettione del Papa, ordinando, che

passasse

passasse prima per li Vescoui Cardinali, poi fosse proposto agli altri Chierici Cardinali, in terzo luogo al Clero, & Popolo, & in quarto luogo si ricercasse il consenso dell'Imperatore, in qual modo essendo eletto Alessandro secondo suo successore, l'Imperatore non volle confermarlo, nè accettare la scusa, che li Cardinali mandorno à fare con l'Ambasceria d'vn di loro, dicendo che ciò fosse fatto per fuggir vn aspra dissensione Ciuile, & il tutto con gran rispetto dell'Imperatore, essendo l'eletto suo amico; & elesse l'Imperatore per Papa il Vescouo di Parma ad'instanza di Gerardo da Parma suo Cancelliere. Ma tre anni doppo mutate le cose nella Corte Imperiale, e deposto Gerardo Cancelliere fù insieme deposto il Vescouo di Parma dal Papato, & accettato Alessandro, il quale del 1072. essendo fatta in Germania congiura dalli Bauari, e Sassoni contro l'Imperatore, si congiunse con loro, & entrò nella lega, & l'anno seguente citò l'Imperatore à Roma,

come imputato di Simonia per hauer conferiti Vescouati per danari. Fù l'attione Pontificia molto marauigliosa, non essendo mai alcun Pontefice passato tant'oltre, ma presto andò in silentio per la morte del Papa, doppo il quale peruenne al Pontificato Gregorio Settimo Senese Monaco, che fù Hildebrando di sopra nominato dall'Imperatore, ma del 1076. essendo stato 3. anni nel Ponteficato, ritrouandosi l'Imperatore ancora Giouine, & con molti moti in Germania, si deliberò di voler escluderlo in tutto dall'elettione delli Vescoui, & Abbati, & gli fece vn monitorio, che non douesse per l'auuenire ingerirsene; fece gran resistenza l'Imperatore, onde il Papa lo scommunicò, assoluè li soggetti dal giuramento di fedeltà, & lo sospese dall'amministratione del Regno d'Italia, e di Germania: scommunicò anco li Vescoui suoi Ministri, si collegò con li suoi ribelli, concitò la Madre propria dell'Imperatore contra il Figliuolo, e nel tempo, che passò sino al 1085.

quando

quando il Papa morì esule in Salerno, scommunicò l'Imperatore 4. volte, & fece vn decreto generale, che se alcun Chierico riceuerà Vescouato ò Abbatia da mano laica, non sia tenuto per Chierico da alcuno, & sia priuato dell'entrar in Chiesa, & il simile à chi riceuerà altri beneficij, alla qual pena soggiacia anco l'Imperatore, Rè, Duca, Marchese, & Conte, & ogni potestà, ò persona secolare, che ardirà dar inuestiture di Beneficij.

Sostenne la sua causa l'Imperatore con le armi contra li collegati col Pontefice, & fù seguito dalla maggior parte delli Vescoui: onde il Pontefice fù in grauissimo pericolo; mà egli che già haueua scomunicato li Normanni come vsurpatori delli Regni di Sicilia, & Puglia, si voltò all'aiuto loro, gli consentì tutto quello perche li perseguitaua, & gli assolse dalla scommunica; & se per questa causa Roberto Rè di Napoli, e di Sicilia; che per innanzi era persecutore del Papa non si fosse voltato à sua difesa per far con-

trapeso all'Imperatore, e gli sostentaua la sua causa con intiera vittoria, ma per gli aiuti di Roberto, il Pontefice, se ben esule, si sostentò; & morto quello per gli aiuti istessi, e di tre Ruggieri dell'istessa famiglia, continuò l'istessa contentione anco con due successori di Gregorio ambidue Monaci dell'istesso Ordine, l'vltimo de' quali, che fù Vrbano secondo in premio delli seruitij prestati dalli Normanni, diede ad'vn di loro la Bolla della monarchia di Sicilia, concedendogli in fatto maggior maneggio nelle cose Ecclesiastiche di quello che voleua leuar all'Imperatore: per il che fare oltre le scomuniche, che più volte replicò con l'Imperatore, & le ribellioni, che gli eccitò contro, gli fece anco ribellare il suo Primogenito, & col mezo di quello escluse l'Imperatore quasi d'Italia: ma morto questo, il Pontefice, che successe replicate le Scommuniche contro l'Imperatore, & suscitate molte ribellioni, fece anco ribellare l'altro Figlio col quale venuto il Padre à

guerra vna volta vinto, e l'altra vittorioſo, finalmente venne à conditione di accordo, nelle quali fù ingannato, & ridotto in vita priuata, laſciato l'Imperio al Figlio, che pur Henrico ſi chiamaua.

Morto Henrico quarto, Paſcale, che così ſi chiamaua il Pontefice quarto tra quelli, che incominciando da Gregorio 7. combatterono con ſcommuniche, & armi ſpirituali per leuare l'inueſtiture delli Veſcoui, & Abbatie all'Imperatore; fece Concilio in Guaſtalla, & poi à Troia di Francia, & rinouò in ambi li Concilij li decreti di Gregorio 7. & Vrbano ſecondo, che neſſun Laico ſi poteſſe impedire nelle collationi de Beneficij. In Francia non fù accettato il decreto del Rè, anzi egli continuò ſecondo il coſtume, & anco l'Imperator Henrico Secondo figlio ſi opponeua, il quale finalmente del 1110. venne in Italia armato per la Corona dell'Imperio, à che hauendoſi il Papa oppoſto per le controuerſie vertenti trà loro, conuennero, che

Henrico andasse à Roma per la Corona, messa in silentio la controuersia delle inuestiture, delle quali ne l'vna, ne l'altra parte douesse parlare. Andò Henrico à Roma doue il Pontefice Pascale parendogli esser superiore di forze, non stando fermo alle conditioni, voleua, che rinuntiasse le inuestiture, & Henrico confidato nelle forze sue ardì, in contracambio di proponere, che il Papa riuocasse il decreto, dicendo di non voler esser inferiore à Carlo Magno; Lodouico Pio, & ad'altri Imperatori, che quietamente, e pacificamente haueuano date le inuestiture; onde crescendo le contentioni l'Imperatore fece prigione il Papa, & la maggior parte de'Cardinali, & con loro si slontanò dalla Città; si trattò l'accordo, & finalmente conuenne il Papa di coronarlo, di lasciargli la collatione de'Benefici, & di non scommunicarlo per ciò, e gli giurò l'osseruatione dell'accordo; & il Pontefice celebrata la messa partì l'Hostia, & con la metà communicò se stesso, con

l'altra

l'altra metà l'Imperatore con imprecationi esecrande, & spaventevoli à qual di loro fosse violatore delle conventioni. Il Papa tornato à Roma disse voler osservar l'accordo, ma però li Legati suoi scommunicorno l'Imperatore, & esso due anni doppo, che fù del 1112. fece Concilio, & confermò li decreti di Gregorio, & Vrbano, che nessuno pigliasse investiture da'Laici, & fece, che il Concilio annullasse l'accordo fatto con l'Imperatore, & finalmente del 1116. lo scommunicò ancora.

Morì Pascale, & gli successe prima Gelasio secondo, poi Calisto secondo co'quali durò la contentione, e da tutti essi fù successiuamente l'Imperatore scommunicato. Questi tre Pontefici non si valsero solo della scommunica, ma eccitorno anco contro l'Imperatore molte seditioni, capo de'quali fù Lothario Sassone, qual mosse le armi, & hebbe diuerse vittorie; finalmente del 1122. vedendosi Henrico in tante difficoltà, rinuntiò alle inuestiture, e

fù quietato vn tumulto durato 56. anni sotto 6. Papi con scommuniche d'infinito numero di persone, & Ecclesiastiche, e Secolari, che aderiuano all'Imperatore, & con morte d'innumerabili persone dall'vna parte, e dall'altra in 60. battaglie fatte da Henrico Padre, & in 18. fatte da Henrico Figlio: tantæ molis erat, mettere li fondamenti di quell'edificio, che habbiamo veduto ridotto al colmo della fabrica, del quale siamo per parlare.

Nell'occorrenza sudetta seguita fra Pascale, & Henrico il giudicio del mondo fù vario, dicendo alcuni, che il consenso prestato dal Papa fù nullo, come fatto per timore, trouandosi egli, e tanti Cardinali in mano dell'Imperatore, e però che con ragione se gli oppose Pascale, & restò d'osseruarlo: ma per l'altra parte si diceua, che se il consenso del Pontefice fù inualido per esser estorto con timore, non meno si dourebbe tener per inualido il consenso prestato dall'Imperatore per timore

more di tante ſcommuniche, & anathemi; di tante ribellioni, & machinationi; perche cauſa è ſotto poſto à restituire quello che è fatto per timore di prigionia, & non quello che è fatto per timore di anathemi, e per paura di veder tutto il ſuo ſtato & Popolo in confuſione, & guerra ciuile? Vſauano alcuni in Concilio alla preſenza di Paſcale queſto dilemma, ſe il decreto; & Bolla ſua per quale conſentiua l'inueſtitura all'Imperatore, era legitimo, conueniua oſſeruarlo; ſe era iniquo, & come alcuni diceuano, heretico, adunque era heretico, & iniquo anco il Papa autore: E ben certo che vna coſa giuſta, & debita, ſe ben fatta per timore è valida, & che neſſuno ſia chi ſi voglia è ſcuſato, ſe per qualunque timore opera contro la legge di Dio.

La contentione delli Pontefici con gl'Imperatori in queſta materia del dare l'inueſtiture, delli Veſcouati, & Abbatie, non ſi fermò ſolamente nell'Italia, & Germania Regni dell'Impe-

ratore; ma nell'istessi tempi anco in Francia alcuni delli Vescoui eccitati dall'esempio, & interesse, si opponeuano al Rè per l'istessa causa; ma perche non tutti erano d'accordo à collegarsi col Papa contro il Rè, per il più il Rè lo vinceua, & li Papi si contentauano d'acquistar pian piano quello, che era impossibile tutto insieme. In Inghilterra hauendo sempre li Rè conferiti li Vescouati, & le Abbatie del 1102. Anselmo Arciuescouo di Cantuheri negò di voler consecrare li Vescoui prouisti dal Rè aderendo alli decreti fatti dalli Papi, & la contentione durò molti anni, sostenendo il Rè la sua autorità, e difendendo l'Arciuescouo con l'aiuto del Papa la sua oppositione; credette il Rè di poter persuadere quello, che riputaua giusto al Papa, e gli mandò perciò vn'Ambasciatore, il quale hebbe dal Pontefice così dure risposte, & minacce, che per rintuzzarle l'Ambasciatore fù necessitato dirgli, che il Rè non voleua cedere la sua autorità, se hauesse douuto perdere

dere il Regno, alche non meno ardi-tamente replicò il Papa, che non lo voleua permettere, se douesse perdere il Capo. Stette il Rè costante, & ad Anselmo conuenne partire dal Regno, ne potè tornare se non consentendo alla volontà Regia. Mà morto quel Rè senza heredi Maschi, & successo qualche guerra Ciuile, fù facile à gli Ecclesiastici vincerla, & introdur in Inghilterra quello, che era introdotto nell'Imperio, doue doppo la cessione di Henrico, del quale si è detto, il Papa ottenne il suo intento; Vero è che del 1132. Lotario Sassone successore d'Henrico Quinto Imperatore, ricercato da Innocentio Secondo ordinato in scisma, che volesse riconoscer per Pontefice lui, e non il suo Auuersario; negò di farlo se dal Papa non gli erano restituite le inuestiture, rinuntiate da Henrico; & forse il Papa le hauerebbe concesse, mà San Bernardo molto familiare di Lotario lo persuase à desistere, mettendolgi in consideratione, c'hauendo egli fatto guerra con

Hen-

Henrico suo precessore, & Signore ad instanza di Papa Pascale per quella causa, il voler doppo farsi difensore della pretensione d'Henrico, era vn dichiarare se stesso ribelle, che hauesse mosso guerra al suo Signore, quando difendeua causa giusta.

Quello che suol auuenire doppo le grandi vittorie, cioè, che non tutte le forze dell'inimico sono estinte, & spesso risorgono le reliquie della parte vinta con le pretensioni vecchie, le quali cose il prudente vincitore temporeggia con destrezza più tosto, che opponersegli apertamente per non rinouare la guerra, così auuenne nell'occasione presente. Non potero hauere li Pontefici la vittoria così intiera d'vna tanta pretensione, che in qualche luogo non restasse alcuna sorte de'Beneficij in poter de'Laici, e che qualche Prencipe alle volte per qualche necessità del suo gouerno, non desse senza rispetto del Papa qualche Vescouato al primo modo; restò in Francia la Regalia, che è vn ius del Rè

di

di conferire tutti li Beneficij ſemplici vacanti doppo la morte delli Veſcoui, ſino che è creato il ſucceſſore; reſtò in Germania vn ius all' Imperatore di dar vn ſolo delli Canonicati in molte Chieſe, & così diuerſe autorità particolari furono ritenute da alcuni Prencipi. Li Papi, acciò combattendo queſti vſi particolari, non rinouaſſero la contentione à pericolo di perder il tutto, ò vero laſciandoli correre non faceſſero pregiuditio alla cauſa vniuerſale, penſarono eſſer neceſſario proueder con negotio, & arte. Trouarono temperamento col far ſcriuere alli Canoniſti, & altri Scrittori da loro dependenti, che queſti Prencipi godeuano quell' autorità per priuilegio conceſſo dal Papa: queſto alli Papi ſeruì di reputatione per far apparire, che li Prencipi non haueuano ragione alcuna, ſe non per loro gratia, & li aſſicurò ancora dal poter pretender più innanzi, & fù facilmente paſſato dalli Prencipi, a' quali pareua, che foſſe aſſicurarli dalle moleſtie, che li Papi poteſſero dargli, & aggiun-

& aggiungendo titolo Ecclesiastico alla loro possessione farla più sicura. Mà l'euento mostrò, che fù veleno quello, che era stimato medicina, perche circa il 1300. Bonifacio Ottauo essercitò acerbe contentioni con Filippo Bello di Francia, acciò cedesse l'autorità delle Regalie sudette, & passorno così innanzi, che quel Regno con scommuniche, & interdetti, con la priuatione del Rè, & con la concessione del Regno ad'Alberto Imperatore, se l'hauesse acquistato, fù posto in gran pericolo. Nel principio quando s'assenti, à chi tornò conto in concessione Apostolica conseruarsi quello che era proprio del Prencipe, non fù ben pensato; che li Pontefici pretendono poi di poter riuocare li priuilegij concessi da' predecessori anco senza causa, se ben mai mancano pretesti per finger cause, & che qualunque possiede per titolo proprio e si contenta di riconoscere per gratia altrui, è come chi lasciando il proprio fondo và à fabricare nell'alieno.

Ma

Ma all'altro incontro quando alcun Prencipe rotta la patienza conferiua qualche beneficio principale, il che li Rè d'Inghilterra, e di Sicilia faceuano spesse fiate, li Papi per non attaccare contentioni, non diceuano altro al Prencipe; ma per non lasciarsi pregiudicare; con le prattiche per mezo de'Monaci operauano, che l'eletto rinuntiasse in mano del Papa, promettendogli che sarebbe dal Papa inuestito, & così haurebbe quietamente quello, à che se non si fosse contentato il Papa si sarebbe opposto, & gli haurebbe messo tutto in difficoltà. Di questa prattica vsata all'hora frequentemente dalli Pontefici nè fanno lunga mentione Florentio Vvingerinense, & Iuo Carnotense Scrittori di quei tempi, come di cosa ordinariamente fatta in Germania, & Francia con questa forma di parole, che li Pontefici con vna mano pigliauano, e con l'altra rendeuano. Questo partito era facilmente accettato come quello, che faceua vscire di trauaglio, & il medemo Rè

se

ſe lo veniua à riſapere doppo, ſe la paſſaua come coſa, che non faceua mutatione in effetto ſenza conſiderare quello, che importaſſe per l'auuenire: del qual modo ſi vagliono anco adeſſo contro li Veſcoui Cattolici di Germania, che nõ vbbidiſcono le loro riſeruationi, come à ſuo luogo ſi dirà.

In Spagna la natura quieta, e prudente della natione inſieme col buon gouerno di quei Rè, furono cauſa, che in vn moto così vniuerſale eſſi la paſſarono in quiete; aiutò forſe anco queſto l'eſercitio in che erano tenuti dalli Saraceni, che li faceua penſare à ſtar vniti con li loro Rè, e viuere in quiete; li Rè non hanno mai ricercato di ſottoporre gli Eccleſiaſtici più del conueniente, & eſſi non ſi ſono mai collegati co'foreſtieri per eſentarſi dalli Rè più del douere; li Rè ancora ſubito veduto, che li Pontefici Romani haueuano con la forza, col terrore, ò con le prattiche ottenuto qualche coſa ne gli altri Regni, procurauano di accommodarſi all'iſteſſe

stesse cose in maniera che facesse alteratione al loro gouerno quanto minore fusse possibile, perilche quanto fusse consueto per li tempi innanzi, che li Vescoui & altri Ecclesiastici Ministri fussero ordinati conforme all'vso antico, fatta l'alteratione narrata negli altri stati, non vollero prender contentione con li Pontefici; ma con vn prudente temperamento, essi si contentorno, che non fosse ordinato alcun Vescouo senza loro consenso; anzi per assicurarsi bene, Alfonso sesto nè ricercò l'approuatione da Vrbano secondo, il quale concesse al Rè il iuspatronato di tutte le Chiese del suo Regno. Hanno proceduto quei Rè tutt'altrimente, che li Germani, & Franchi, & Angli: essi si sono contentati di riconoscer in gratia da altri quello, che era suo, purche ciò seruisse à possederlo più pacificamente, questi hanno combatutto per non riconoscer il suo da altri, tutti però con prudenza. Vedeuano questi, che era vna via di perder il tutto, e di diuentare

uentare ſoggetti, poiche la dimanda Pontificia non era il termine della ſua intentione, ma vn grado di paſſar più oltre; conſiderauano li ſuoi ſudditi, maſſime gli Eccleſiaſtici inclinati alla libertà, per non dire licenza, e però pronti ad'accordarſi col foreſtiero per diminuire l'autorità del ſuo Prencipe, onde vedeuano eſſer neceſſario, che non vi foſſe porta aperta per quale poteſſero ricorrere. Ma li Spagnoli confidati nella quiete delli loro ſoggetti non hebbero ragione di temere, che ſpontaneamente ſi moueſſero à ricorrere fuori del Regno; ben conſiderata l'anguſtia delle coſe loro in quei tempi, hebbero buona ragione di temere, che chi era ſtato ſufficiente di far ribellar li ſoggetti a'Prencipi tanto maggiori di loro, non vſaſſero contro loro l'iſteſſe arti, & per tanto prudentiſſimamente ſi riſolſero di riceuere ſpontaneamente quello, che i maggiori di loro erano ſtati coſtretti doppo molte guerre à tolerare.

Hora per concluſione, in queſto

tempo,

tempo, che passò tra il 1122. dalla rinuntia fatta da Henrico fino al 1145. fù quasi per tutto stabilito, che morto il Vescouo, l'elettione del successore si facesse dal Capitolo de'Canonici, & fosse confermata dal Metropolitano, & morto l'Abbate l'elettione fosse fatta dalli Monaci, e confermata dal Vescouo, se il Monastero non era esente: se era esente fosse confermata dal Papa: gli altri beneficij, che erano de iure patronatus, fossero conferiti dal Vescouo alla presentatione de'Patroni: li altri tutti fossero nella libera dispositione Episcopale. Restaua il Ponteficato Romano, che escluso il Prencipe pareua douesse ritornar alla libera elettione del Popolo, ma del 1145. venuto Innocenzo II. à differenza con li Romani, & essendo da loro scacciato dalla Città, egl'in contracambio priuò loro della potestà di eleggere il Papa. Nelle turbe, che successero per le cause sudette molte Città solleuate dalli Vescoui confederati col Papa si ribellorno dall'Impera-

peratore, & li Vescoui se ne fecero Capi, onde ottennero anco le publiche entrate, e le ragioni Regie; e quando le differenze si composero haueano preso così fermo possesso, che fù necessitato il Prencipe conceder loro in feudo quello, che de facto si erano vsurpato, onde anco acquistorno li titoli di Duchi, Marchesi, Conti, come molti nè sono in Germania, che restano anco tali, & in nome, & in fatti, & in Italia di nome solo, il che fece Ecclesiastici gran quantità di beni secolari, e fù aumento molto notabile, non solo nelle turbe di che habbiamo parlato, ma in quelle ancora, che seguirono sotto gl'Imperatori Sueui.

Li Monaci in questo tempo s'erano intromessi grandemente à fauorire l'imprese delli Pontefici contro li Prencipi, per il che anco perderono assai della riputatione di Santità, anzi si perdette anco in verità molto della disciplina, & osseruanza regolare nelli Monasterij, poiche s'intromessero nelli

li negotij di ſtato, e di guerra, per il che anco ceſſarono gli acquiſti loro, ſe non in qualche picciole Congregationi inſtituite nouamente in Toſcana, quali non s'intromeſſero in queſti moti, & conſeruarouo la diſclplina; e però continuando la diuotione del Popolo verſo loro furono inſtromenti di acquiſtare nuoui beni, ma non molti però, eſſendo eſſi pochi.

Ma vn'altra occaſione paſsò, la quale fece fare grand'acquiſii nelli ſecoli, di che ſi è parlato, & fù la militia di Terra Santa. Et fù all'hora così intenſo il feruore di andar, e contribuir à quell'acquiſto, che le perſone non tenendo conto delle robbe, delle Mogli, e delli Figliuoli, ſi metteuano à queſta militia, & vendendo il ſuo paſſauano il mare; anzi le Donne ſteſſe ſenza hauer riſpetto alla loro figliolanza vendeuano li beni per ſouuenir alla guerra. Li Pontefici co' loro Breui riceuettero ſotto la protettione ſua, e degli altri Prelati le Caſe, e li negotij de Croceſignati, così ſi chiamauano quelli, che

an-

andauano alla guerra, & questo apportò alle Chiese quell'accrescimento, che suol apportare l'esser Tutore, Curatore, ò Procuratore di Vedoue, Pupilli, & Minori; ne il Magistrato Secolare poteua pensar pur di difendere alcuno per il terrore delle Censure, che all'hora s'adoperauano senza risparmio. S'aggiunse vn gran punto, che Eugenio Terzo constitui, che ogn'vno potesse per quell'opera pia alienare etiandio li Feudi, che teneua, quali se il Patrone non poteua riceuer esso, anco contro il voler suo potessero esser pigliati dalle Chiese, il che fece via ad'acquistare molto largamente. Auuenne anco, che li Pontefici Romani si valsero delle armi preparate per Terra Santa à qualche impresa, con che aumentarono il temporale della Chiesa Romana: & anco li Legati Pontificij, & li Vescoui delli luoghi doue le sudette armi si congregauano per vnirsi à far viaggio, si valsero di esse per diuersi aumenti della temporalità delle Chiese. Ancora

ra essendo offerta, e raccolta molta quantità di danari, cauati dalli fedeli, donne massime, & altri, che erano inetti à seruire alla guerra in propria persona, così per riscuotersi dal voto fatto, come per ottener indulgenze, & altre concessioni, non tutta fù spesa in quella guerra; nè partecipò senza dubbio qualche Prencipe, ma notabile parte ancora restò in mano de' Prelati, perilche le cose Ecclesiastiche fecero qualche aumento. Appresso di questo si instituirono le Religioni militari de' Templarij, Hospitalarij &c. per difesa del Tempio fabricato in Gerusalemme, e delli Pellegrini, che quiui andauano, e per combattere contro li Saraceni, la qual cosa se ben noua, che fosse instituito Religioni per spargêr sangue, fù però riceuuta con tanto feruore, che in breuissimo tempo acquistarono ricchezze grandi: tutte queste maniere portarono grand'aumento alle ricchezze Ecclesiastiche. Fù anco vn modo di dar accrescimento assai notabile alli beni

ſiaſtici il riueder bene la materia delle Decime, & doue non erano pagate procedere con Cenſure, che ſi pagaſſero non ſolo le Prediali delli frutti della terra, ma le miſte ancora, cioè delli frutti degli animali, & ancora le perſonali della induſtria, & fatica humana.

Alle Decime aggiunſero le primitie ancora, le quali furono primieramente inſtituite da Aleſſandro Secondo, imitando in ciò la legge Moſaica, nella quale furono comandate à quel Popolo: la quantità di eſſe da Moisè non fù ſtabilita, ma laſciata in arbitrio dell' offerente: li Rabbini doppo, come S.Girolamo teſtifica, determinarono la quantità, che non foſſe minore della Seſſageſima, nè maggiore della quaranteſima, il che fù ben imitato dalli noſtri nel più profitteuole modo, hauendo ſtatuito la Quaranteſima, che nelli tempi noſtri ſi chiama il Quarteſe. Determinò Aleſſandro terzo circa il 1170., che ſi procedeſſe con ſcommuniche per far pagar intieramente

ramente le Decime delli Molini, Pefchiere, Fieno, Lana, e delle Api, & che la Decima fosse d'ogni cosa pagata prima che fossero detratte le spese fatte nel raccogliere li frutti; & Celestino terzo nel 1195. statuì, che si procedesse con scommuniche per far pagar le Decime non solo del Vino, Grano, Frutti degli Alberi, Pecore, Horti, mercantie, dello stipendio de'soldati, della caccia,& ancora delli Molini à vento: tutte queste cose sono espresse nelle Decretali de'Pontefici Romani; ma li Canonisti sono ben passati più oltre dicendo che il pouero è obligato à pagar Decima di quello, che troua per elemosina mendicando alle Porte, & che la meretrice sia tenuta pagar Decima del guadagno meretricio, & altre tal cose, che il mondo non hà mai potuto riceuer in vso.

Le Decime erano pagate alli Curati per il seruitio, che prestauano al Popolo nell'insegnare la parolà di Dio, ministrare li Sacramenti, e fare le altre funtioni Ecclesiastiche; Onde per que-

sti Ministerij non si pagaua cosa alcuna; qualche persona pia, e ricca donaua se gli piaceua, per la sepoltura delli suoi, ò nel riceuer li Sacramenti, qualche cosa, e passò così innanzi l'vso, che la cortesia fù conuertita in debito, e s'introdusse anco in consuetudine il quanto si douesse pagare, e si venne' alle controuersie, negando li Secolari di voler pagare cosa alcuna per il ministerio de'Sacramenti, perche perciò pagauano le Decime, e gli Ecclesiastici negando di voler far le funtioni, se non se gli daua quello, ch'era vsanza; rimediò à questo disordine Innocenzo III. circa il 1200. prohibendo veramente alli Chierici di pattuire cosa alcuna per il ministerio, e di negarlo à chi non voleua pagarli, e comandò, che senza altro facessero le funtioni. Ma doppo quelle fossero li Secolari per Censure sforzati à seruare la lodeuole consuetudine (così dice il Papa) di pagar quello, ch'era solito, mettendo molta differenza trà lo sforzare innanzi per patto; e sforzare

zare doppo con Censure, approuando questo per cosa legitima, prohibendo quello come simoniaco.

Vn'altra nouità ancora fù introdotta contra li Canoni vecchi, qual fece molto per l'acquisto: era prohibito per li Canoni di riceuer alcuna cosa per donatione, ò per testamento, da diuerse sorti di publici peccatori, da sacrileghi, da chi restaua in discordia col proprio Fratello, dalle meretrici, & altre tal persone: furono leuati affatto questi rispetti, & riceuuto indifferentemente da tutti, anzi à punto li maggiori, e più frequenti legati, e donatiui sono di meretrici, e di persone, che per disgusti con li suoi lasciano ò donano alla Chiesa. Così li Pontefici Romani vsauano gran diligenza per aiutare gli acquisti, quanto anco per conseruare la potestà di distribuire gl'acquistati, la quale come si è detto era con tanta opera, & sangue cauata di mano delli Prencipi, & ridotta nel Clero. A che per proprio interesse tutto l'ordine Ecclesiastico

non solo acconsentì, ma si aiutò con le Predicationi, & con la penna sempre inculcando, che fosse stata vsurpatione de' Popoli, & tirannide de' Prencipi l'essersi eglino intromessi in parte alcuna nella distributione de' Beneficij, & massime nell'elettione del Papa; & à nostri giorni vno delli argomenti trattato da Baronio, per tutti li suoi Annali con ogni opportunità, & importunità, è questo che fosse con empia, e tirannica vsurpatione di quei Prencipi, & Popoli, che s'intromisero nell' elettione de Vescoui, & massime del Papa; non hauendo consideratione, che li miglior Papi sono stati li proueduti dalli Prencipi, & che sempre, quando li soli Ecclesiastici hanno fatto elettione, sono nati disordini infiniti; ma quel che più importa, è, che Pontefici di Santissima vita, & Imperatori di eterna memoria hanno commendato quella prattica, e giudicatala necessaria, nè adesso si può biasmarla senza vituperare due dozzine di Papi Santi, & in particolare S.Gregorio, &
le

le dottrine antiche de' Concilij, e de'-Santi Padri: se da principio si fosse scoperto l'arcano, oue tendesse questo leuare dalli Prencipi le inuestiture; nè gli Ecclesiastici si sarebbero lasciati persuadere alla nouità; ma credettero trattarsi del proprio loro interesse, e libertà, però ricominciò la prattica, che si dauano li Beneficij nel modo sudetto tutti nella sua Diocesi, chi per elettione delli Capitoli, chi per collatione del Vescouo; & il Pontefice Romano parimente daua quelli della Diocese di Roma, nè l'intrometteua à dar Beneficij fuori della sua Diocesi, se non alcuna volta in vn solo caso, cioè, quando alcun Prelato andato à Roma ò per deuotione, ò per negotio moriua là, e nella compagnia di quello era qualche persona insigne dell'istessa natione il Pontefice immediatè creaua quello in luogo del morto, e lo mandaua, scriuendo alla Diocesi, ò vero Monasterio, e dolendosi della morte del defonto e consolandoli con la sostitutione di quello, che egli gli man-

daua; questa cosa fù facilmente consentita si perche occorreua pochissime volte, come perche pareua anco vn fauore del Pontefice, ne vi era causa di ricusare la persona essendo meriteuole, e del Paese; ma quando la noua della morte perueniua al luogo, se dal Papa non era stato proueduto già nel modo sudetto; non aspettauano altro, ma faceuano le prouisioni loro secondo il solito. In altro caso il Papa non trattaua cause beneficiali fuori della Diocesi Romana. Era nondimeno il Pontefice Romano molto benemerito di tutto l'Ordine Clericale, poiche tanti Pontefici con tante loro fatiche, e trauagli, con tanto sangue sparso, li haueano acquistato questa potestà, & dominio sopra li Beneficij, & esclusi li Prencipi, che da antico tempo, & li Popoli, che dal principio haueano posseduto quella ragione, per il che era fatto gran conto di lui dalli Vescoui, & cercauano gratificarlo in qualunque modo poteuano; il che diede animo alli Pontefici di

vsare

vsare con li Vescoui quel modo, che vsauano gl'Imperatori, cioè raccomandargli qualch'vno, acciò lo prouedessero di Beneficio conueniente: Queste preghiere al principio pareuano molto strane alli Prencipi, aprendosi vna porta per quale il forestiero hauesse ingresso à beneficarsi nel loro Regno, se ben erano fauoritamente riceuute, & con gratificatione corrispostogli dalli Vescoui, che attenti solo ad'escludere li Prencipi non pensauano mai, che altri col priuar essi, potesse assumersi le collationi de'Beneficij: Ma presto per l'vtilità, che riceuea la Corte da quelli, che faceuano presenti per esser fauoriti appresso il Papa, e per le spese delle Bolle, comincirno à moltiplicar tanto le preghiere, e raccomandationi del Papa, che li Vescoui veniuano priuati quasi di tutte le collationi: Onde furono sforzati alle volte passar senza compiacerle; trouarono li Pontefici rimedio à questo aggiungendo alle preghiere il comandamento, cosa che fe-

ce nel principio obbedire, ma per esser troppo frequente, necessitò li Vescoui à trasgredire il comandamento, e senza rispetto di quello, ò delle censure in esso contenute fare le collationi secondo li loro proprij rispetti, e della loro Chiesa, & bisognaua poi, che à cosa fatta il Papa si contentasse, poiche non vi era altro rimedio, & gli perdonasse. Sarebbe facilmente fermato il corso col quale si otteneuano li Beneficij à Roma, ma fù inuentato rimedio in Corte, imperoche oltre le preghiere, e li comandamenti aggiunsero vn Esecutore, che se il Vescouo non conferisse il Beneficio, douesse egli conferirlo, e punir ancora il Vescouo per la disubbidienza. Non però vsauano di tal modo, se non parcamente, e quando il Vescouo fosse stato contumace. Ma finalmente per spedirla più presto si passò à concedere le preghiere, il mandato, e l'esecutione tutto insieme. Le Chiese, e li Vescoui perciò si sentiuano molto grauati, & li Prencipi, e le Nationi si doleuano,

non solo per esser priuati delle facoltà loro, ma ancora perche con tal modo li Beneficij soliti darsi per antichissimo costume alli naturali, capitauano tutti in forastieri, che stauano nella Corte Romana, onde spessissime volte erano fatti Vescoui, e Parochi quelli che non intendeuano la lingua Popolare, nè per la molta differenza erano atti ad'impararla, come molti Italiani beneficiati in Inghilterra, e crebbe tanto il disordine, che fù prohibito dalli Pontefici Romani, il poter hauer Beneficio, massime Curato, à chi non intendesse la lingua del Popolo, riseruando à se la potestà di dispensare, il che non leuò il disordine, ma solo accrebbe la spesa à gl'impetranti, e l'vtilità alla Corte, non restandosi di dare l'espettatiue a'forestieri, concedendo loro appresso vn Breue di dispensa. Ma quantunque à gli huomini di buon zelo dispiacesse così ampla autorità, che la Corte Romana s'era assunta, era però gratissima à numero grande de' Chierici, & altre persone desiderose

de'Beneficij, soggette però ad'impedimenti Canonici, che li rendeuano inhabili; questa sorte di persone nessun Vescouo ardiua di promouerli, ritenendo la debita riuerenza alli Canoni: con tutto ciò quello, che nessuno voleua fare, lo faceua facilmente il Papa, dispensando contro ogni Canone, e Costitutione Ecclesiastica, introdotto il dire. De plenitudine potestatis; e la clausula: Non obstantibus, (cosa incognita, e non vdita in tanti secoli) che adesso si mette in ogni Bolla Beneficiale; anzi che li Pontefici stessi nella distributione de' Beneficij della Chiesa Romana de i buoni tempi faceuano professione d'esser più osseruatori delli Canoni, che qualunque altri Vescoui; & vna delle glorie de' Santi Pontefici, come si può vedere in S. Leone, e successori, era la puntuale osseruanza de' Canoni in se medesimi prima, poi negli altri; nè si deue dire, che quelli fossero di minor autorità, ben certamente erano di maggior bontà, e sapere, e non ardiuano

uano fare ſe non quell'iſteſſo, che era conceſſo à gli altri, doue che doppo à Roma s'è fatto tutto quello che altri non ardiua di fare.

San Bernardo qual viſſe nei primi tempi di queſte introduttioni, con tutto che non foſſero così paſſate innanzi, come auuenne doppo, le riprende acremente ſcriuendo ad'Eugenio terzo dolendoſi, che la Città di Roma foſſe il luogo, doue concorreſſero gli Ambitioſi, Auari, Simoniaci, Sacrileghi, Concubinarij, Inceſtuoſi, per hauer Beneficij, poiche negli altri luoghi non trouauano chi voleſſe riceuerli, eſſendo Roma quella ſola, che rende lecito, e legale quello, che per tutto è riputato illecito.

Non ſapeuano li Pontefici medeſimi negare, che la conceſſione di queſte eſpettatiue, non foſſe vn grauame alle Chieſe, anzi Gregorio nono c. mandatum de reſcrip. lo confeſſa con aperte parole, e per tanto furono riſtrette con metterci dentro queſta clauſula; ſe non habbiamo ſcritto per vn'altro,

vn'altro, inducendo costume, che ogni Papa potesse dar vn espettatiua in qualunque Chiesa, e non più. Vsauano anco doppo di riuocare nel principio del Ponteficato l'espettatiue concesse dal Precessore, acciò hauessero più facilmente luogo le loro ò vero quelli, che le haueuano ottenute fossero necessitati per conualidarne hauerne di nuouo, con nuoua spesa: alle volte anco riuocauano le concesse da loro proprij per far tornare gl'impetranti alla conualidatione con nuoue Bolle, & nuoua spesa. Per li Beneficij elettiui, che sono li Vescouati, & Abbatie, non si dauano espettatiue, non essendoui esempio, che dalli Prencipi fossero state date, mà la Corte inuentò altri modi, co' quali tirorno anco spesse volte la collatione di quelli à Roma, statuendo molte conditioni da douer esser necessariamente seruate prima che venir all'elettione, & altre nella celebratione di essa, & ricercando diuerse qualità nella persona dell'eletto, aggiungendo,

do, che quando alcune di quelle non fosse seruata, gli elettori fossero priuati per all'hora della potestà di eleggere, la quale si deuoluesse à Roma; oltre questo ancora, e per li diuersi rispetti degl' elettori ò per altre cause nasceua tra loro difficoltà sopra la validità dell'elettione, per il che vna delle parti appella à Roma, doue per il più si daua il torto ad' ambidue, & era l'elettione inualidata, e tirata la collatione del Vescouato ò Abbatia per quella volta in Roma. Quando anco la Corte intendeua esser occorsa vacanza di qualche buon Vescouato, ò Abbatia spediua subito vna precettoria, che non si procedesse all'elettione senza sua saputa, e con honesto colore di aiutare ò preuenire li disordini, che potessero occorrere, mandaua persona, che assistesse, e presedesse all'elettione per opera della quale con diuerse vie, e maneggi faceua cader l'elettione in quello, che douea esser di maggior beneficio di Roma.

Occorrendo adunque per le cause sopra-

ſopraſcritte, che poche elettioni di Veſcouati, e Monaſterij erano celebrate, che per alcuno di quei riſpetti non foſſero eſaminate in Roma, onde il Pontefice Romano quaſi in tutte ſuſſequentemente s'intrometteua, coprendo queſto con honeſto titolo di deuolutione per ſeruitio publico, poiche gli Elettori ordinarij mancauano di quello ch'era debito loro, parue loro opportuno metterui la mano anco precedentemente, ò col comandare quando pareua loro agli Elettori, che non veniſſero ad elettione ſenza loro licenza, ò che non eleggeſſero ſe non col conſeglio di alcune perſone nominate da loro, così con diuerſe maniere vennero ad' aſſumere qualche parte nelle elettioni ancora. Queſti modi vſati variamente ſecondo l'eſigenza de' caſi non hebbero forza di legge, ma più toſto di conſuetudini ò di ragioneuolezza ſino al 1227. quando Gregorio IX. conſiderato, come Teodoſio formò la politica dell' Imperio, raccolti li reſcritti ſuoi, e delli
Pren-

Prencipi precessori in vn Libro, che fù poi chiamato il Codice Theodosiano: e Giustiniano, accomodate al tempo, che all'hora correua, le leggi antiche, e ridotti in vn corpo li decreti de' suoi precessori li chiamò il Codice Giustiniano. Così esso Gregorio IX. formò vna politica, ridotti in vn corpo tutti li rescritti, e casi seguiti, che seruiuano alla grandezza Romana, & esteso ad' vso commune quello, che per vn luogo particolare, e forse in quel solo caso speciale era statuito, & aboliti gli altri, chiamò quel Libro Decretale di Gregorio IX. che principiò di fondare, e stabilire la Monarchia Romana, massime nella materia beneficiale, nel qual Libro vi è molto più concernente l'edificatione de' processi, che l'edificatione dell'anime.

Li Vecchi Collettori de' Canoni, Gratiano particolarmente, raccolse tutto quello, che riputò propria alla grandezza Pontificia, etiamdio non senza mutationi, alterationi, & anco

falsifica-

falsificationi de' luoghi, onde cauaua le sentenze; e si credette d'hauer innalzata quell' autorità al sommo doue potesse ascendere, e per quei tempi non s'ingannò, ma mutate le cose quella compilatione non fù à proposito, ma al suo chiamato Decreto successe questo decretale, che poi anco non hà sodisfatto, ma secondo che di tempo in tempo li Pontefici si sono andati auanzando in autorità, si sono formate nuoue Regole, onde nella materia beneficiale particolarmente non hanno più luogo, nè il Decreto, nè il Decretale, nè il Sesto, ma altre regole come si dirà.

Il modo grande di beneficiare della Corte Romana col donare tanti beneficij tiraua là ogni sorte di Chierici, quelli, che non haueuano beneficij per acquistarne; quelli che nè haueuano per aspirar à maggiori, ò migliori, onde oltre le cause vecchie s'aggiunse anco questa, à fare, che molti non risedessero; la Corte non potè dissimularlo, perche ogni Dio-

cesi

cesi si doleua, che le Chiese fossero senza gouerno, e del male nè daua la causa à chi veramente l'haueua, per il che fù risoluto farsi qualche prouisione. Non parue pero alli Ponteficidi questi secoli, che fosse bene procedere come per l'innanzi, con castighi, ò perche il disordine era troppo commune, come anco perche questo era vn modo di mandare fuori di Roma tutti, il che quando si fosse fatto, la Corte restaua vota, & ogn'vno haurebbe atteso ad acquistare li beneficij dal suo Vescouo, appresso il quale personalmente fosse stato, più tosto che mandando soldi, e messi à Roma per acquistare espettatiue; si trouò per tanto vn temperamento, che fù far leggi, che comandassero la residenza à quella sorte di beneficiati, che poco poteuano aspettare dalla Corte, non parlando niente de gli altri; così Alessandro III. del 1179. comandò la residenza à tutti li beneficiati c'hanno cura d'anime: fù poi aggiunto anco tutti quelli, c'hanno dignità, amministra-

nistratione ò Canonicato; d'altri beneficiati inferiori, non fù mai detto, che non fossero obligati à residenza, non fù però manco comandato loro, che risiedessero, per il che à poco à poco si riputarono non obligati, in modo, che anco nacque vna distintione de' beneficij, che ricercano residenza, e d'altri semplici, che non obligano à quella; per il che li Dottori dissero il progresso, che de iure tutti sono obligati alla residenza, non si potendo dir altrimenti senza peruertire l'antichità; ma per consuetudine dicono eccettuati li beneficij semplici.

Era vulgatissimo detto: *Beneficium datur propter officium*, per il che disobligati questi dalla residenza, non hauendo officio alcuno, pareua che restasse il beneficio semplice come cosa vana nella Chiesa. A questo fù trouato rimedio con vna equiuocatione. Le hore Canoniche quali prima erano celebrate nella Chiesa da tutta la fraternità, e poi alcuno si fece lecito dirle

dirle priuatamente, circa l'anno 800. acquistorno nome di Officium Diuinum, il quale essendo da tutti celebrato ò in commune, ò in priuato, si saluò la verità della propositione: Beneficium datur propter officium; cioè per recitare l'officio Diuino, non per seruire il Popolo fedele risedendo nelle Chiese, & esercitando il carico come di già, che questo è quell'Officium à che corrisponde Beneficium. Assicurata adunque per questa via la coscienza di molti beneficiarij di poter restar assenti dalla Chiesa del Beneficio, parue anco necessario trouar modo, che quando fosse stato bisogno di far restar in Corte alcuno delli obligati alla residenza, si potesse far senza derogar alle leggi, onde Honorio Terzo circa il 1220. dichiarò, che chi era in seruitio del Papa non fosse obligato à risedere; non restaua altra cosa, saluo che trouar vn modo, come si potesse à qualche ricco Beneficio Curato leuare la residenza, ne questo mancò; imperoche, essendo cosa ordinaria,

naria, che nelli tempi quando il Paroco è impedito legitimamente egli può deputar vn Vicario, che ſerua per lui dandogli conueniente mercede; così ſi ritrouò, che ſi poteſſe, con l'autorità del Papo però, crear vn Vicario perpetuo, aſſegnatagli vna portione baſtante, & laſciando il rimanente al Rettore, obligando quel Vicario alla reſidenza, ſe ben il Rettore tira la maggior parte dell'entrate, reſtando libero; della portione del quale è fatto vn Beneficio, come ſemplice, e quella del Vicario reſta per la prouiſione del Curato. Et ſi come fù incognito alla Chieſa antica, che alcun Beneficio foſſe dato, ſaluo che per l'officio, & per tanto, che ciaſcuno foſſe obligato ſeruire nel ſuo carico perſonalmente; così non fù mai deputato vno à due carichi, non ſolo per eſſer impoſſibile quando s'hanno da eſercitare in diuerſi luoghi, ma anco perche reputauano quei Santi huomini, che non foſſe poco il farne vno bene, & vi ſono molti Canoni, doue ſi rife-

si riferisce le institutioni antiche, che vno non possa esser ordinato à due titoli nè seruire in due Chiese.

In questi tempi quando si distinse li Beneficij in quelli, che hanno annessa la residenza, e che non; conseguentemente si passò à dire, che di quelli, doue non era necessario in persona propria seruire, si poteua hauerne più d'vno, & nacque la distintione de'Beneficij compatibili, & incompatibili; quelli che vogliono residenza sono tra loro incompatibili, non potendo l'huomo diuidersi in due luoghi, ma questi con gli altri, & essi tra loro, poiche non è necessario seruire personalmente, sono compatibili.

Nel principio pero fù proceduto in questa materia con gran rispetto, & non si passò più oltre, che à dire solamente quando vn Beneficio non fosse sufficiente per il viuer del Chierico se ne potesse hauer vn'altro compatibile, ma non ardiuano passar al terzo mai, nè meno al secondo, se il primo fosse stato bastante. Al Vescouo non

fù

fù stesa mai l'autorità più oltre, ma al Papa fù aggiunto, che hauesse autorità di concederne anco più di due, quando li due non bastassero per il viuere, e questa sufficienza per il viuere, dalli Canonisti e tagliata molto larga, perche nelli semplici Preti dicono, che comprenda il viuere non solo del beneficiato, ma per la sua famiglia, de' Parenti, e per tre Seruitori, & vn Cauallo, & anco per riceuer forastieri; ma quando il beneficiato fosse Nobile, ò letterato, oltre questo, tanto più, che si vguagliasse alla Nobiltà sua, per vn Vescouo poi è marauiglia quello che dicono; che de' Cardinali basti il detto commune della Corte: Æquiparantur Regibus. Ma tutto questo procedendo con li termini ordinarij, che per dispensa, ogni Canonista tiene, che il Papa possa conceder ad' vno di tener Beneficij fino à che numero gli piace, & de facto le dispense della pluralità de' Beneficij passarono tant'oltre; che Gio: Ventesimo secondo circa il 1320. le riuocò tutte, ristringendo le dispense

dispense à due soli Beneficij, il che essendo fatto con riseruare à se la dispositione degl'altri, (come parlando delle riserue si dirà) non fù creduto all'hora, che fosse fatto per leuare l'abuso, ma per il guadagno, massimamente perche quel Pontefice fù sottil inuentore de' modi per accrescer l'erario, & ne fece fede il tempo; imperoche si tornò non solo alla pluralità di prima, ma ancora à maggiore, & sino alli tempi nostri habbiamo veduto, e vediamo dispense senza misura. Concordano tutti li Canonisti, e Casisti, che tal dispense debbano esser anco date per causa legitima, & che pecchi il Papa se senza quella le concede: ma se quello che si vale della dispensa senza legitima causa concessa, sia scusato, non sono d'accordo: altri dicono, che quella suffraghi innanzi à Dio, & innanzi à gli huomini; altri, che serue per fuggire le pene delle leggi Canoniche, & che in coscienza, & appresso Dio non vaglia punto. Questo parere è seguito dalli più pij,

il primo è più grato alla Corte, alla quale non piace, che sia posta legge, nè che possa regolare l'autorità del Papa, massime nella materia beneficiale; perche tengono anco alcuni di essi, se bene con gran contentione daltri, che il Papa possa anco concedere più Beneficij Curati per dispensa, della qual opinione però non si sono valuti, poiche hanno trouato altri modi di dare più Beneficij Curati con colore & pretesto, che paressero vno, & queste trouate hebbero principio nelli stessi tempi sopradetti. Vno di questi modi è l'vnione, l'altro la Commenda, delle quali conuiene anco parlare adesso,

Antichissima cosa fù, che quando vn Popolo per accidenti di guerre, ò Peste, ò inondationi si riduceua à tanta paucità, che non poteua sostener la spesa per il trattenimento d'vn Ministro, il Vescouo daua la cura di quel Popolo al Paroco vicino, & insieme gli applicaua quelle poche entrate, & questo era vnire due Parochie. Similmente

mente quando le Città si diminuiuano, & per ciò non poteuano sostentar il Vescouo conuenientemente, il Metropolitano con li Vescoui congregati in Concilio nè dauano due, ò più ad'vn solo Vescouo, & queste si chiamauano vnite; si come per il contrario quando cresceua il numero del Popolo, & vn solo non poteua supplir à tutti vna cura veniua diuisa in due: anco sino al tempo presente sono vsati lodeuolmente questi modi, li quali sono per seruitio di Dio, e beneficio spirituale, & commodità delli Popoli: ma doppo si passò à fare delle vnioni anco per commodità di qualche luogo pio, col qual modo sono stati vniti delli Beneficij à qualche Vescouato, à qualche monastero, ò à qualche Hospitale pouero: per virtù di questa vnione il beneficiato par bene, che habbia due Beneficij, ma in verità nè hà vno. Inuentò la sottilità humana, volendo dare due Beneficij incompatibili ad'vna persona, vnirne vno all'altro durante la vita di quella, in ma-

niera che dandogli il principale, era dato in conſeguenza anco l'vnito; di modo che ſalua beniſſimo la legge di non hauer più che vn Beneficio in apparenza, ma in eſiſtenza non è ſe non oſſeruanza delle parole con traſgreſſione del ſenſo; la chiamano li Giuriſconſulti fraude della legge. Queſto ſerui ancora per poter dar vn Beneficio Curato ad vn Putto, ò altra perſona ſenza lettere, & ſenza obligo di riceuere gli ordini ſacri, vnendo il Beneficio Curato ad' vn ſemplice, durante la vita, & conferendo il ſemplice in titolo, reſtaua il beneficiario patrone anco del Curato; & le parole della legge erano beniſſimo oſſeruate. Ma il poter vnire Beneficij ad vitam non fù mai conceſſo alli Veſcoui per cauſa alcuna, anzi riſeruato al ſolo Pontefice Romano: alcuni legiſti la chiamano vnione in nome, ma in fatti è rilaſſatione della legge, & l'hanno per dannabile, perilche anco in qualche Regno è ſtata prohibita. Fù longamente vſata dalla Corte Romana,

adeſſo

adesso non è più in vso, come ne anco molte altre cautele, per non le chiamar fraudi, come queste, che parlano troppo legalmente, per le cause, che si diranno, venendo alli nostri tempi.

Anco la Commenda hebbe vna buona institutione antica, imperoche vacando vn Beneficio elettiuo, Vescouato, Abbatia, ò vero vn Beneficio, che fosse iuspatronato, al quale l'ordinario per qualche rispetto non potesse prouedere immediatè, la cura di quello era raccomandata dal Superiore à qualche soggetto degno, fin tanto che la prouisione si facesse, il quale però non haueua facoltà di valersi delle entrate, ma solo di gouernarle, & à questo si pigliaua persona eccellente, & perciò di ordinario era vn beneficiato, al quale la Cura commendata era di grauame, che bisognaua contentarsi per solo seruitio dalla Chiesa. Questo non si poteua dir hauere il Beneficio commendatogli; se non molto impropriamente; & per

 ciò

ciò in realtà non hauea due Beneficij, con tutto ciò per non far difficoltà di parlare, nacque vna massima tra' Canonisti, che vno poteua hauere due Beneficij, vn in titolo, l'altro in commenda: non duraua la Commenda, se non sino alla prouisione nel principio; in progresso si commendaua per qualche tempo, che alle volte era assai longo, per il che il Pontefice Romano prohibì alli Vescoui il commendare più che per sei mesi, non facendo la regola per se, anzi per stilo di Corte la Commenda contrasse vn poco di vso, non affatto lodeuole, & fù che quando la volontà del Pontefice era di dar ad' alcuno vn Beneficio, nè si poteua farlo, ò per mancamento d'età, ò perche il Beneficio fosse Monacale, & la persona fosse secolare, ò per qualch'altro rispetto, glielo commendaua sin tanto, che acquistasse le qualita necessarie per hauerne il titolo. Ma finalmente intorno il 1350. posti da canto tutti li rispetti li Pontefici ritenendo li altri Vescoui ristretti nel termine delli

li sei mesi, essi passarono à dare la Commenda ad vitam, la quale se si dà à chi habbia in titolo vn'altro Beneficio incompatibile serua benissimo in parole la legge, che non si può dare due Beneficij, se non vno in titolo, l'altro in Commenda; ma il senso è fraudato, perche il Commendatario ad vitam quanto alle vtilità è come il titolario: anco col dar in Commenda il Beneficio ad'vno, che non habbia le qualità ricercate dalli Canoni; non si contrauiene alle parole di essi, ma se gli dà in fatti, e non se gli dà in parole: le Commende de' Vescouati, & altri Beneficij sono quasi disusate in Italia: Delle Abbatie restano per le cause, che nelli nostri tempi, si diranno. Con li modi sudetti tirarono à se li Pontefici gran parte della dispositione beneficiale in tutti li Regni Christiani Occidentali, perche nelle Chiese Orientali non gli fù permesso mai disponer d'vn atomo, non solo nelli vltimi secoli di quell'Impero, quando totalmente li Greci si separarono, ma

ne anco nelli primi quando erano vniti in vn corpo, eccetto che in Soria, & in Grecia nelli tempi, e nelle parti, che furono ſotto il Dominio de' Franceſi, & Venetiani. Ma le lettere Pontificie che diſponeuano delli Beneficij nelli modi ſudetti, ſe ben erano per il più vbbidite, con però ſenza qualche lamento, & mormorio,& col metter bene ſpeſſo in diſputa ſe il Papa poteua fare queſto, ò quello.

In Italia non ſi opponeuano al Pontefice, ſe non qualche huomo pio per riſpetti di coſcienza, e ſeruitio Diuino, eſſendo del rimanente vtile à gl' Italiani, che tali erano i Cortigiani Romani, l'autorità ampla del Pontefice per mezo del quale riceueuano entrate di là da' monti. In Spagna la prudenza di quella natione col negotio diludeua le arti della Corte.

In Inghilterra, come Regione, doue li Beneficij ſono molti, & ricchi, li Cortigiani Romani faceuano grand' acquiſti, per il che del 1232. fù fatto in quel Regno vna lega di Chierici, e

ſoldati

soldati Inglesi, contro li Chierici Romani beneficiati in quell'Isola, & furono depredate le loro robbe, & entrate; il Papa comandò al Rè sotto pena di scommunica, che li castigasse, e perseguitasse con le armi temporali, & alli Prelati, che li scomunicassero; mà furono trouati essere in tanto numero, che ne il Rè ardì toccarli, ne li Prelati ardirono di adoperare le armi spirituali. Stettero quiete le cose pochi anni, per il che Papa Innocenzo Quarto Genouese ripreso animo mandò vn Martino suo parente, per mezò del quale rinouò li modi della Corte, onde gl'Inglesi ricorsero al Rè, lamentandosi, che gl'Italiani occupauano ogni Beneficio; il Rè scacciò dal Regno Martino, e facendo far conto di quanto il Papa cauaua d'Inghilterra, trouò, che era vguale all'entrata del Rè, cioè 60000. marche; propose il Rè di questo querele nel Concilio di Lione, lamentandosi delli grauami sudetti, à che rispose il Papa, che il Concilio non era congregato per ciò,
 e non

e non era tempo d'attenderui. Nella stessa Città di Lione al tempo del Concilio, il Papa volle dar alcune prebende di quelle Chiese a'suoi Parenti, di che fù moto grande nella Città, & fù il Papa auuertito, che sarebbero stati gettati in Rodano, per il che il Pontefice li fece occultamente partire.

Non restò per questo la Corte dalle sue imprese, anzi del 1253. l'istesso Papa comandò à Roberto Vescouo Lincoliense, huomo in quei tempi celebre in dottrina, & bontà, che conferisse certo Beneficio ad vn Genouese contro li Canoni, il che parendo al Vescouo inconueniente, & ingiusto, rispose al Papa, che honoraua li comandamenti Apostolici, conforme alla dottrina Apostolica, perche quel: Non obstantibus: è vn diluuio d'incostanza, mancamento di fede, perturbatione della tranquillità del Christianesimo, che è graue peccato defraudare le Pecore del suo pasto; che la Sede Apostolica hà ogni potestà in edificatione, nessuna in distruttione. Riceuuta questa

questa risposta il Papa si sdegnò grandemente; ma il Cardinal Egidio Spagnuolo, huomo prudente, tentò di mitigarlo, mostrandogli, che il procedere contro vn huomo così riputato, per causa tanto abborrita dal mondo, non poteua partorir buon effetto. Ma mentre il Papa pensa al modo di risentirsi, s'ammalò Roberto, & in fine della vita tenne li stessi ragionamenti, & morì con opinione di Santità, e fù fama, che facesse miracoli. Il Papa vdita la morte fece formar vn processo al Rè, che il morto fosse disterrato: ma la notte seguente hebbe il Papa in visione ò in sogno Roberto vestito in Ponteficale, che lo riprese della persecutione alla memoria sua, & lo percosse in vn fianco col Calcio del Pastorale: si destò il Papa con eccessiuo dolore in quel luogo, che lo affisse fino alla morte, qual seguì pochi mesi doppo. Del 1658. Alessandro quarto suo successore scommunicò l'Arciuescouo di Ijorch per vna causa simile, il quale perseuerando nella sua delibe-
 ratione,

tica consuetudine è riseruata al Papa; & però che questa consuètudine egli l'approua, & vuole che sia osseruata; ma per concludere solo questo; tanto fà vn premio hippotetico dicendo: benche la plenaria dispositione di tutti li Beneficij appartenga al Pontefice Romano, si che non solo può conferirli quando vacano, ma anco può innanzi la vacanza conceder ragione per acquistarli; nondimeno l'antica consuetudine più specialmente hà riseruato li vacanti in Curia: perilche noi approuiamo tal consuetudine. Se il Papa hauesse fatto vn editto concludente; che la dispositione di tutti li Beneficij toccaua à lui; il mondo si sarebbe messo in moto, e così gli Ecclesiastici, come li Prencipi, & li altri Patroni Laici hauerebbero detto le loro ragioni: ma questa propositione messa in vna condittionale, senza conclusione, passò facilmente senza che fosse auuertito quanto importasse. Anzi 2. anni doppo, cioè del 1268. senza hauer alcun rispetto à questa Bolla S. Luigi Re

Re di Francia, vedendo che le prouisioni fatte dalla Regina sua madre Regente, mentre durò la sua minorità, & l'assenza in Terra Santa, non giouauano per leuare le confusioni introdotte nella materia beneficiale, fece la sua celebre Pragmatica, doue comandò, che le Chiese Cathedrali hauessero le elettioni libere, & li Monasterij similmente; che li altri Beneficij tutti fossero dati secondo la dispositione della legge, & non potesse esser leuata alcuna impositione della Corte Romana sopra li Beneficij senza consenso suo, & della Chiesa del suo Regno. L'andata del Santo Rè in Affrica contro li Mori, & la morte, che successe del 1270. & il bisogno, che la Casa d'Angiò hebbe del fauore Ponteficio per stabilir il suo Regno in Napoli, & ricuperare quello di Sicilia, & la facoltà, che il Papa concesse al Rè d'imponer Decime sotto pretesto della guerra di Terra Santa, fecero, che li Francesi facilmente lasciarono racquistare alla Corte l'istessa autorità;

torità;Onde del 1398. Bonifacio Ottauo pose la Costitutione di Clemente nelle Decretali & fece, che quello, ch'era hippotetico, & incidentalmente detto, fosse il principale, & per dargli maggior autorità la pose sotto nome di Clemente, lasciando in ambiguo,se fosse il quarto,ò il terzo;onde adesso in alcuni esemplari si legge terzo in altri quarto; perilche all'hora fù dato principio à credere questa propositione, cioè, che la plenaria dispositione di tutti li Beneficij Ecclesiastici appartiene al Papa, il che pretendesi intendere in senso non affatto peruerso, cioè, che il Papa habbia piena potestà, ma regolata però dalle leggi, & ragione: Clemente quinto poco doppo euacuò ogni buona intelligenza con dire, che il Papa habbia non solo piena potestà; ma anco libera sopra tutti li Beneficij, la qual libertà s'intende dalli Canonisti esente da ogni legge, & ragione; si che egli può non ostante la ragione, ò interesse di qual si voglia Chiesa ò

par-

particolar persona, etiandio Padrone Laico farne tutto quello, che gli piace. Questa propositione con ogni occasione si pone nelle Bolle, & non è Canonista, che non la passi per chiara, anzi per articolo di fede, dicendo, che il Papa nella collatione di qualsiuoglia Beneficio può concorrere con l'Ordinario, & anco preuenirlo, & piacendogli così, dar anco autorità à chi gli piace di poter similmente concorrere con l'ordinario, e preuenirlo, si come hanno poi dato questa facoltà alli Legati con vna Costitutione generale.

Nessuna cosa è più degna di marauiglia nella consideratione beneficiale, quanto che essendo cosa chiara, come la luce di mezo giorno, che l'elettione delli Ministri fù prima del Popolo fedele, poi passò nelli Prencipi, doppoi che riceuuta la fede Christiana misero qualche pensiero alle cose della Chiesa, & finalmente si ridusse nel solo ordine Ecclesiastico, esclusi li Secolari per il maneggio di Grego-

rio settimo, & suoi successori, sempre però restando in ciascuna Diocesi la elettione, e collatione delli Beneficij, & officij di essa, qual poi à poco à poco li Pontefici Romani hanno assunto à se con li modi detti, e che si diranno; tuttauia li Canonisti ò per animosità, ò perche non sia professione loro saper alcuna cosa fuori delli Decretali, hanno detto, e dicono alli nostri tempi senza rispetto della notoria verità, che è in contrario, che già il Papa proueдeua tutti li Vescouati, & altri Beneficij, & che egli poi concesse per gratia l'elettione alli Capitoli, & la collatione alli Vescoui, nè si deue dubitare, che vn giorno non debba esser riposto negli articoli della nostra fede per far passare, nella Chiesa vna dottrina direttamente contraria à quella che fecero predicare all'hora, ne' quali tempi Anselmo Vescouo di Lucca, che scrisse tre Libri contra Guilberto Antipapa à fauore di esso Gregorio settimo che ancora si trouano; in tutto il secondo de' quali con autorità de'Pontefici,

tefici, de' Padri Santi, de' Concilij vniuersali, per consuetudine osseruata dal tempo degli Apostoli sino al suo, che scriueua del 1080. proua, che l'elettione de' Vescoui da lui chiamati Pontefici; s'aspetta al Clero, & Popolo della propria Diocesi, & che li piissimi Imperatori Costantino, Costante, Valentiniano, Theodosio, Honorio, Carlo Lodouico, e gli altri prestanti per fede, e Religione mai hanno violata tale consuetudine, osseruata nella Santa Chiesa dal tempo delli Apostoli, e portando vna Costitutione di Carlo, e Lodouico Pio nel Capitolare, che li Vescoui siano eletti dal Clero, & Popolo della propria Diocesi, secondo li Canoni, dice che questa Costitutione è consonantissima à quella de' Santi Padri, & non meno, che se dal Concilio Niceno ò da qualunque altra Sinodo Vniuersale, fù dallo Spirito Santo per bocca di quelli Imperatori promulgata; oue si vede, che per cauar dalle mani de' Prencipi l'elettione hebbero per tradittione quel-
lo,

lò, il contrario di che hoggi di vogliono, che da' Canonisti sia scritto, e da noi creduto, onde è ben necessario ò che li Canonisti errino, ò habbino errato gli allegati dal Lucense: e se l'ordinatione de' Vescoui nelle Diocesi loro nel modo narrato era la libertà di cascuna delle Chiese, come li Padri, e Concilij insegnauano, e concessagli dal medemo N. Signore Giesu Christo; non parlano tanto sconciamente quelli, che dicono la Corte hauer poste in seruitù tutte le Chiese sotto pretesto di difendergli la loro libertà.

Questo tempo ricerca; che hauendo parlato in diuerse occasioni di varij modi d'acquistate beni alle Chiese, io tocchi il modo di conseruarli, quale è con prohibire ogni sorte d'alienatione; cosa per diametro contraria à quello, che la primitiua Chiesa osseruaua. Imperoche se ben le Chiese, quando fù lecito per leggi delli Prencipi l'acquistare stabili, riteneuano quelli, che erano donati ò lasciati, era però

però in libertà del Vescouo non solo di valersi dell'entrate; ma di vendere anco li fondi stessi per fare le spese necessarie in mantenere li Ministri, e li poueri: & anco di donare secondo l'esigenza; & l'autorità di dispensatore concessa al Vescouo non si stendeua solo sopra li frutti, come adesso, ma anco sopra li fondi istessi, & altri capitoli, il che da principio era amministrato con sincerità, si che però non nè nasceuano inconuenienti, e durò anco lungamente nelle Chiese pouere; doue per esserui pochi beni, & li Vescoui di non grand'autorità, non vi era materia di trasgressione: ma nelle Chiese ricche, & grandi doue la riputatione daua ardire alli Vescoui di tentare quello, che ad'ogn'vno non sarebbe stato permesso, & l'abbondanza daua materia di poter valersi di qualche parte ad'arbitrio, li Vescoui cominciarono ad'eccedere li termini della modestia, dal dispensare passando al dissipare, onde fù necessario prouederui; nè la prouisione venne

ne dagli Ecclesiastici, ma dalli Secolari, in pregiuditio de' quali era: imperciochè diminuendosi li beni publici della Chiesa, non patiuano li Chierici, che erano li primi à cauare il loro vitto, ma li poueri, che restauano nell'vltimo.

Nelle principalissime Chiese, ch'erano Roma, & Costantinopoli, la prouisione fù anco primamente necessaria, per il che Leone Imperatore con vna sua legge del 470. prohibì ogni alienatione alla Chiesa di Costantinopoli, e del 483. Basilio Cecina Prefetto Pretorio del Rè Odoacre in Roma, vacante la Sede di Simplicio con vn Decreto fatto nella Chiesa ordinò, che non potessero esser alienati li beni della Chiesa Romana, il che da tre Pontefici seguenti non fù trouato strano, ma del 502. Simmaco Papa, essendo stato estinto Odoacre, & ogni sua potenza, congregò vn Concilio di tutta Italia, doue propose, come per grande assurdo, che vn Laico hauesse fatto Costitutioni nella Chiesa,

& con

& con assenso del Concilio la dichiarò nulla: ma per non parer, che ciò facesse per voler seguire nel disordine, fù nel Concilio fatto Decreto, che il Pontefice Romano, & gli altri Ministri di quella Chiesa non potessero alienare, specificando, che il Decreto non obligasse altra Chiesa, che la Romana solamente.

Li tempi seguenti mostrarono, che vi era bisogno della stessa legge in tutte le Chiese; per il che Anastasio stese la legge di Leone à tutte le Chiese soggette al Patriarca Costantinopolitano, alle quali tutte prohibì il poter alienare. Ma Giustiniano Imperatore del 535. fece vna Costitutione generale à tutte le Chiese di Oriente, Occidente, & d'Affrica, & anco à tutti li luoghi pij, con prohibitione, che non potessero alienare, eccetto solo per nutrir poueri in casi di fame straordinaria, & di riscuoter prigioni, nelli quali concesse l'alienatione, conforme all'antico costume, de' quale S. Ambrosio fà mentione, che non solo

le possessioni, ma anco li vasi si vendeuano per queste cause. La legge di Giustiniano fù osseruata nelli tempi seguenti nell'Occidente, sino che Roma restò sotto l'Imperio Orientale, & vi sono molte Epistole di S.Gregorio, che fanno mentione de' beni alienati per riscatto de' Schiaui. Anzi dalli tempi di Pelagio secondo sino ad' Adriano primo per anni 200. fù incredibile la spesa, che faceua la Chiesa Romana per ricomprarsi dalli Longobardi, così acciò leuassero gli assedij, come acciò non molestassero il Contado; & S.Gregorio ne rende buon testimonio del suo tempo: non hauea credito all'hora la dottrina, che corre al presente, che dalli bisogni communi siano esenti li beni Ecclesiastici, anzi tutto il contrario, quelli erano li primi ad' essere spesi, innanzi che si venisse à poner contributioni sopra le priuate Case. Ne meno sarebbe venuto in pensiero di poner in controuersia l'autorità de' Prencipi nel fare le leggi; perche oltre la per-

perpetua

petua osseruanza, vi era il sodo fondamento, che quelli erano beni delle Chiese, cioè del commune, e congregatione de' fedeli, onde toccaua al carico proprio del Prencipe procurarne la conseruatione.

Doppoi, che fù stabilito l'Imperio in Carlo Magno, restando le leggi Romane senza autorità, tornò l'abuso, onde furono fatte diuerse prohibitioni da diuersi Concilij, in Francia massime, doue la dissipatione era maggiore. Ma doppo che li Pontefici Romani assunsero più parte nel gouerno dell'altre Chiese, vedendo, che la prohibitione vniuersale faceua poco effetto, non mancando pretesti alli Prelati per eccettuare dalla legge commune ogni caso particolare fecero diuerse ordinationi dal 1000. fino al 1250. prescriuendo certe formule di solennità, le quali seruiuano per freno & impedimento: ma in questo tempo, del quale parliamo, Innocenzo quarto cominciò à dichiarare nulle le alienationi fatte senza quelle condittioni,

ni, & Gregorio decimo nel Concilio di Lione del 1274, ordinò che non si potesse alienare, se non oltre le solennità sudette con la licenza ancora del Papa; il che si è osseruato, e si osserua fino a' nostri giorni non concedendo mai alienatione alcuna se non con euidente vtilità, il che non è mancato chi l'habbia notato per vna espressa iniquità; poiche ne' contratti mai alcuno ricercò altro, che l'vgualità, & il più non può essere, che con detrimento altrui, massime che li Canonisti per specificare, che cosa debba essere questa vtilità, che la Chiesa deue nell'alienatione riceuere, dicono altri douer esser la quarta, altri la terza parte del valore; onde resta affatto disusato il vendere per alimentare poueri in straordinaria fame, ò per riscuotere Schiaui, interpretandosi, che questo fosse in danno, e non in vtilità della Chiesa. Così sono riuoltate le cose, che già era opera di somma perfettione Christiana il vendere, & dar a' poueri, adesso questo sarebbe sotto-

posto à graui censure, ma la perfettione è ritenere li stabili Ecclesiastici, non potendosi manco permutare senza l'euidente vtilità, & le prohibitioni di alienare, che erano fatte contro gli Ecclesiastici à fauore delli Laici, sono voltate in altre contro li Laici, à fauore delli Ecclesiastici.

Ma ritornando alla dichiaratione di Clemente quarto & quinto, & alla dottrina commune, che il Papa possa concorrere, & preuenire ciascun collatore de' Beneficij, questo non fù di gran profitto, saluo che quanto alli Beneficij vacanti in luoghi vicini alla Corte, si che la vacanza potesse esser saputa quiui presto, che quanto alli lontani non seruiua il poter concorrere, ne preuenire, perche innanzi si sapesse in Corte, la prouisione era fatta dall'Ordinario, & hauea sortito effetto: perilche fù inuentato quello, che fù totale mutatione nella materia beneficiale, e distrugge totalmente l'institutione antica di tutta la Chiesa Cattolica, questo è la riseruatione,

che

che è vn Decreto per il quale il Papa innanzi che vn Beneficio vachi si dichiara, che quando vacherà, nessuno lo possa conferire, & la collatione, che alcuno facesse si di nessun effetto. Et perche questa è vna materia odiosa, come bene anco la Glosa dice, per farla riceuere al mondo, & inghiottire dolcemente fù dal suo principio vsata con parcità, perilche parue troppo dura l'assoluta riserua, che Clemente quarto hauea fatto delli vacanti in Curia, onde Gregorio decimo la ristrinse ad'vn Mese solamente, lasciando, che doppo quello si potessero fare le ordinarie prouisioni: Clemente quinto vi aggiunse la riserua della Chiesa Cathedrale, & del monastero di S. Croce di Bordeos per vna volta; Papa Gio: XXII. suo successore stese il passo vn poco più, & fece vna Costitutione, per riformare la pluralità de' Beneficij, prohibendo il poterne tener più d'vno Curato, & vn'altro senza cura con dispensa, eccetto alli Cardinali, comandando,

che chi n'hauea più, li rassegnasse, & per l'auuenire, chi hauendo vn Beneficio Curato ne riceuesse vn'altro, douesse parimente rassegnar il primo, & li rassegnati fossero riseruati alla sua dispositione; la Bolla per il fine apparente di leuare la pluralità de' Beneficij, fù speciosa la riserua, se ben non hà altro fine, che l'vtile della Corte passa via, come cosa accessoria, & che par in prima faccia senza grauame, perche ancora non si scopriua il fine oue s'indrizzaua.

Qui è necessario fermarsi alquanto perche questo Papa diede molti esempij alli suoi successori nelle collationi de' Beneficij, che seruiuano à congregar Tesori: egli diuise molti Vescouati, & vacando il Beneficio ricco vsò di darlo à chi n'hauesse vn' altro poco inferiore, dando quello, che vacaua ad vn'altro, & si valeua così di questo modo, che alle volte per vna vacante faceua fino sei prouisioni, transferendo sempre da vn meno ricco, ad vn più ricco, & al minimo proueden-

do d'vn beneficiato nouo; si che tutti erano contenti, & tutti pagauano. Inuentò anco le annate, grauame sopra li Beneficij innanzi lui non vdite, & che per qualche tempo generò grandissimi scandali. Quando gi' Imperatori, e Rè conferiuano li Beneficij, se quelli che vi aspirauano faceuano qualche donatiuo, ò pattuiuano col Prencipe ò con li suoi Ministri di dare qualche portione delli frutti, & entrate delli Beneficij per ottenerli, questo all'hora era acerbissimamente ripreso dalli Pontefici, che diceuano esser vna cosa illecita, allegando l'Euangelio: Gratis accepistis, gratis date, & chiamando il riceuere doni ò parte delli frutti vna vendita delle cose spirituali, vn contratto Simoniaco, passando anco alcuni à chiamarla heresia, se ben non mancauano in quei tempi chi sensauano con dire, che diuersa cosa era il ministerio di Christo, & l'autorità di sciogliere, e legare dalla possessione delle cose temporali, che era congiunta nel Beneficio, &

che per causa di questo temporale non era inconueniente, che il Prencipe riccuesse alcuna portione per li bisogni della Republica & di questo fù anco fatto vna solenne disputa.

Ma questa risposta non sodisfaceua agli huomini, pij, e dotti; imperoche se ben l'entrata de' Beneficij è cosa temporale, il ius però, & il titolo per quale si possedono è cosa spirituale: à tutti parue, & par anco sino al presente, che con buone ragioni fosse ripreso questo modo dalli Pontefici, & chiamato Simonia. Questo difetto fù adoperato per primo pretesto di leuare le collationi delli Beneficij alli Prencipi. Ma acquistato, che hebbe il Pontefice Romano con li progressi soprascritti gran parte della potestà, della quale spogliarono gl'Imperatori; Gio: XXII. del 1316. ordinò, che per tre anni ogn' vno, che otteneua Beneficio di maggior rendita, che 24. Ducati, douesse nell' espeditione delle Bolle pagare l'entrata d'vn anno, il che però finiti li tre anni fù continuato

nuato così da lui come dalli successori, se bene in diuersi luoghi fù fatto qualche resistenza, & in alcuni fù riceuuto di pagare la metà dell'annata solamente, & in altri luoghi certa sorte de' Beneficij solamente, fù obligata à pagare, restando eccettuati gli altri. Questa introduttione era riputata molto graue dalle famiglie priuate, essendo pagato dal beneficiato l'annata con li danari di Casa, restando il pericolo, che morisse prima che rifare la Casa di quelle spese, & li Prencipi l'hebbero per molto graue al loro gouerno, facendo vscire dal Dominio così notabile parte del danaro, senza che lo stato nè riceuesse vtilità alcuna, & tanto più per graue, quanto quella opera è congiunta con spese di Bolle, dispense, & presenti precedenti, che tutte leuano il danaro, che è il neruo delle forze, il quale non torna mai, come fà per via dell'altre mercantie.

Quando questa nouità fù introdotta dal Pontefice le persone ordinarie

non ſeppero vedere, che differenza foſſe tra queſto pagamento, & quello, che fù così biaſmato nelli tempi, che li Prencipi dauano li Beneficij, Ma gli huomini letterati in quei primi tempi vniuerſalmente la dannauano, come coſa ſimoniaca. In progreſſo di tempo alcuni ſtudiarono modi di giuſtificarla in maniera che ſi diuiſero, altri riprendendola come coſa illegitima, Simoniaca, & prohibita dalle leggi Diuine & humane, altri lodandola, come coſa lecita, anzi neceſſaria, & debita al Pontefice Romano, paſſando queſti innanzi fino al difendere, che il Papa, non ſolo poſſa dimandar vn' annata, ma anco più, come quello che è aſſoluto patrone, etiandio di tutti li frutti, non che d'vna parte, il quale anco dicono, che per qualunque contratto, quale il Papa faccia nella collatione de' Beneficij, non può commetter Simonia; & certo ſe egli foſſe patrone, come dicono, la conſeguenza reſterebbe chiara, perche ogni perſona può contrattar il ſuo in quella maniera,

ra, che più gli piace, senza far torto ad alcuno; ma nè Diò, nè il mondo pare, che lo consenta, Questo Pontefice fù così intento à cauar danari d'ogni cosa, che in 20. anni di Ponteficato congregò incredibil Tesoro: certo è che nello spendere, e donare non fù più ristretto, che li suoi precessori, & pure lasciò alla morte sua 25. millioni. Racconta Giouan Villano, che ad' vn suo Fratello del Collegio delli Cardinali doppo la morte del Papa fù dato carico d'inuentariar il danaro, che gli trouò 18. Millioni in moneta coniata, & 7. millioni in Vasi, & Verge da lui pesati. L'annata nella sua istitutione da Papa Gio: XXII. non si stese saluo che alli Beneficij, che si conferiuano, & pagauasi nell'espeditione delle Bolle, cosa che continuò sino à quel tempo; ma doppo fù anco imposto obligo di pagar l'annata ogni 15. anni a tutti li Beneficij, che per esser vniti a'Monasterij, Hospitali, ò luoghi pij non mai vacano, la qual impositione fù chiamata perciò Quin-

dennio, il che Paolo secondo circa il 1470. costitui solo quanto alli Beneficij vniti doppo il 1417. dal Pontefice Romano: ma Paolo quarto l'ampliò à tutti li Beneficij vniti etiandio innanzi, & Sisto V. comprese non solo gli vniti dalla Sede Apostolica, ma ancora quelli che fossero vniti da' Legati, Nuntij, Vescoui, & altri.

Ma tornando all'origine prima delle annate quelli, che s'opposero all'inuentione di Gio: XXII. con zelo d'impedire, che le annate non passassero più oltre, non solo non hanno ottenuto il suo intento, ma sono stati causa di far difendere, & estender ancora, si come alcuni che si opposero all'hora alla riseruatione, hanno fatto contrario effetto, non mancando mai alli Pontefici di far giustificar con dottrine qualunque abuso; Imperoche doppo questo Benedetto XXII. del 1335. sotto pretesto di voler prouedere di persone idonee alli Beneficij, riseruò alla sua dispositione, & prouisione, durante la sua vita solamente, tutti li

Beneficij vacanti in Curia, come s'era fatto per innanzi, & ancora tutti li vacanti per priuatione delli beneficiati, ò vero per traſlatione ad'vn altro Beneficio, & ancora tutti quelli, che foſſero rinuntiati in Corte, & tutti li Beneficij delli Cardinali, Vfficiali della Corte, Legati, Nuntij, & altri Rettori, & Theſorieri nelle Terre della Chieſa Romana, li Beneficij ancora di quelli, che vanno alla Corte per negotij, ſe nell'andare, ò nel tornare moriſſero circa 40. miglia da eſſa Corte diſtanti, & ancora tutti quelli, che vacaſſero, perche li poſſeſſori loro haueſſero riceuuto vn'altro Beneficio queſte riſeruationi comprendeuano aſſai Beneficij, & riſtringeuano molto l'autorità delli Ordinarij, & faceuano paſſar aſſai Beneficij in foreſtieri, con tutto ciò perche la riſeruatione fù ſolo durante la ſua vita, fù riceuuta. Non è però mai da credere, che vna coſa vtile à chi domina, inſtituita per qualche picciol tempo debba reſtar circoſcritta da quello: imperoche

morto Benedetto XII, Clemente ſeſto ſuo ſucceſſore fece l'iſteſſe riſerue; perilche il Rè d'Inghilterra, Odoardo terzo vedendo, che per cauſa di quella, e dell'eſpettatiue, tutti li Beneficij del Regno andauano in foraſtieri, comandò ſotto pena capitale, che le prouiſioni beneficiali del Papa non foſſero riceuute nel ſuo Regno. Il Papa ſcriſſe al Rè dolendoſene, e ricercandolo à ceſſare: riſpoſe il Rè pregando il Papa à riformare le coſe, che ſono in vergogna della Chieſa, & ſcandolo della plebe; aggiungendo che li ſuoi maggiori hanno arricchito le Chieſe, le quali per le prouiſioni, & impoſitioni Romane ſono occupate da eſteri, & indegni, contro la mente, & intentione de' Teſtatori, che perciò viene anco indebolito il Regno, che il Papa è per paſcere, non per toſare le Pecore, che già li Rè dauano li Beneficij, che hanno conceſſo l'elettione al Clero à petitione delli Papi, & hora li Papi vogliono eſſi leuare l'elettione introdotta da loro, &

vſurparſela; perilche ſarà conueniente tornar alla prima inſtitutione, che li Beneficij ſiano conferiti dal Prencipe. Queſta contentione, che durò mentre il Papa viſſe, fù cagione, che Innocentio ſeſto ſucceſſore di Clemente riuocò tutte le ſue riſerue per vna ſua Coſtitutione, che incomincia: Paſtoralis: la qual al preſente non ſi troua, ma di eſſa fanno mentione molti celebri Canoniſti, e l'iſteſſo à auuenuto di tant' altre, per quali ſariano paleſi gli abuſi, & vſurpationi, come anco dalle gloſe fù leuato tutto ciò, che non fauoriua la Corte, ma peggio moſtrano gl' Indici eſpurgatorij fatti con li Dottori, oltre l'accomodarli à ſuoi intereſſi prima che laſciarli vſcire alla ſtampa.

Ma pochi anni doppo furono reſtituite di nuouo, perilche Odoardo del 1373. mandò Ambaſciator à Gregorio Vndecimo in Auignone facendo inſtanza che le riſeruationi foſſero affatto annullate: ſi miſe la coſa in negotio, che durò due anni, finalmente del

1375.

1375. il Papa le annullò totalmente. Ma morto lui fù il principio del gran scisma del 1378., per quale essendo due Papi erano anco due Corti Romane, & per ciò le spese duplicate, le quali anco erano molto maggiori del solito per li bisogni dello spendere che li Papi haueuano nel perseguitarsi, ò difendersi l'vno dall'altro; Onde l'vno, e l'altro tornarono in piedi tutti li modi di cauar danari, & in ambidue le Corti la Simonia era apertissima, e li Beneficij si vendeuano alla libera,& si leuauano di mano delli Ordinarij quanto si poteua.

Sino à questo tempo non si era scoperta la Corte Romana apertamente, che non si mirasse ad'altro, che al soldo; di tutte le cose, che si faceuano era resa la causa con qualche apparenza ò di proueder alle Chiese meglio, che gli Ordinarij non faceuano, ò vero di proueder di Beneficio qualche persona meriteuole. Ma Vrbano sesto si dichiarò, perche s'intromettesse nelli Beneficij con ordinare, che

non

non valesse l'impetratione, se non era fatta mentione del valore del Beneficio. Già il Beneficio si daua principalmente per le cose spirituali, le temporali veniuano accessorie, poi delle spirituali non si fece alcuna mentione, non si considerò il carico, ma solo l'emolumento; dura anco alli giorni nostri l'istessa institutione, e dandosi autorità alli Nuntij di conferire qualche Beneficij minori, dal valore dell' entrate si statuisce qual sianno li grandi, e li piccioli: e nelle riseruationi delli Monasterij non vi è alcuna cura dello spirituale, ma sono riseruati quelli, che eccedono il valore di 200. scudi & lasciati liberi gl' inferiori. Questo serue acciò la Camera riceua l'annata più giusta, imperoche se due impetrano vn Beneficio; & vno esprima il valore maggior dell' altro, restano vane le Bolle di chi hà espresso meno, & si eseguiscono quelle del più. Alcuni dicono, che questo sia vn metter all' incanto, & dare plus offerenti, altri dicono, che sia acciò la Camera non sia

de-

defraudata del suo; ma questa consideratione appartiene al capo dell'annate.

Ritornando al tempo dello scisma, nessuno nega, che nelle Corti Romane il disordine non fosse grande, il quale crebbe anco più, poiche alcuni Regni, & Prouincie scandalizati da così varij modi si riduceuano à non riconoscere nè l'vno nè l'altro dei Papi, onde bisognaua cauare da quelli, che rimaneuano tanto quanto da tutti.

La Germania ricusò di star soggetta alle riserue & espettatiue, & li Ordinarij conferiuano li Beneficij senza nissun risguardo delle ordinationi di Roma: in contrario Innocenzo VII. per questa causa del 1359. mandò vn Legato in Germania per dar noue Bolle à quelli, che erano entrati per collatione Episcopale pagandole però, & per fargli far compositione sopra li frutti riscossi, con lasciare à chi rendesse qualche parte alla Camera, ma douendo per tal causa vscire molto

to danaro di Germania, Carlo quarto Imperatore si oppose, & prohibì l'estrattione, dicendo, che bisognaua riformare li costumi del Clero, non le Borse. Tutte queste confusioni crebbero maggiormente quando si aggiunse il terzo Papa del 1409. al quale se bene li Francesi aderirono, & resero obbedienza, nondimeno tennero fermo vn editto del Rè fatto tre anni innanzi, per quale prohibiuano le riseruationi, & le annate, & altre esattioni della Corte, finche da vn Concilio Generale legitimo fosse proueduto. Non era il Rè molto capace del gouerno, ma Luigi Duca d'Orliens, che lo gouernaua, era autore di tutti li editti, perilche vcciso quello fù facile à Papa Giouanni XXIII. riacquistar autorità di conferire i Beneficij in Francia, dando nominatione al Rè, & alla Regina, & al Delfino, & alla Casa di Borgogna per tutti li loro Seruitori, valendosi poi egli del rimanente, il che la Corte conseruò fino alla morte di quel Rè, imperò che

Carlo

Carlo settimo suo Figlio, che gli succedette, rinouò gli editti.

In Italia ancora furono fatte varie prouisioni dà diuersi stati diuersamente, le quali tutte tendeuano à leuare gli abusi. Testifica Baldo, che sino li Bolognesi fecero prouisioni beneficiali, & in particolare ordinarono, che non fossero conferiti, saluo che a' natiui di quella Città, e suo Contato, nè li Papi erano molto stimati all'hora, anzi essendo Giouanni XXIII. in Fiorenza con la sua Corte nacque certo disordine nella collatione d'vn Beneficio, per il che quella Republica lo priuò della potestà di conferir Beneficij nel loro stato per cinque anni.

In questi tempi s'inuentorno clausule inestricabili da metter nelle Bolle, come mettendo differenza trà le suppliche segnate per concessum, à quelle, che sono segnate per fiat, dalle espedite con clausula Motu proprio, alle altre, e la clausula anteferri, che fà di miglior conditione, dalle

dalle qual'inuentioni nasceua, che più Bolle erano impetrate sopra l'istesso Beneficio, & oltre le più annate pagate, nasceuano anco liti, che bisognaua poi trattare à Roma con Beneficio della Corte. S'aggiunse il costituir vn' altro litigante se moriua, acciò col suo fine non fosse il fine della lite, ma dalla morte di quello si cauaua vn' altra annata, & la continuatione della lite, la qual anco moltiplicando, furono trouate le clausule: Si alteri: Si neutri: Si nulli: par le quali si daua anco il Beneficio ad' vn terzo durante pure la lite tra li due primi; il che costrinse li Prencipi per leuare le confusioni, disordine, & liti tra li loro sudditi, à ripigliare al foro Secolare la cognitione del possessorio delli Beneficij, cosa, che se bene legitima, era stata per conniuenza delli Prencipi leuata dalli Magistrati Secolari, & assunta dal foro Ecclesiastico.

Dalle prouisioni, che erano fatte da qualche Prencipi per ritener il corso delle introduttioni noue nella mate-

ria

ria beneficiale nelli loro ſtati, pigliaua la Corte occaſione di trouarne dell'altre, così per fare li ſteſſi effetti ſotto altri preteſti, come per moltiplicare modi doue poteuano, & con quelli ſupplire à quanto non ſi poteua fare, doue era prouiſto.

In queſti tempi ſi trouarono le riſegnationi non le buone, e lodeuoli, che queſte ſono antichiſſime ma certe altre, delle quali il mondo al preſente non ſi loda. Non fù mai lecito à chi era poſto in vn carico Eccleſiaſtico il laſciarlo di propria autorità, & era ben conueniente, che chi s'era dedicato ad' vn ſeruitio, & ne haueua riceuuto la mercede, che era il Beneficio, perſeueraſſe ſeruendo; nondimeno, perche qualche legitima cauſa poteua occorrere, per la quale foſſe neceſſario, ò almeno vtilità publica, ò priuata, che alcuno ſe ne ſpogliaſſe, fù introdotto per coſtume, che ſi poteſſe, con autorità del Superiore per qualche cauſa legitima, rinuntiare; & le cauſe, che ſi pratticauano erano

ſe,

se per infermità di mente, ò di corpo, ò vecchiezza fosse fatto inhabile, se per inimicitia d'huomini potenti nel luogo, non potesse senza pericolo fare la residenza. Quando la rinuntia era riceuuta dal Vescouo, il Beneficio era tenuto per vacante, & il collatore à cui apparteneua lo conferiua con gl'istessi modi, come se fosse vacato per morte. S'introdusse in questi tempi il rinuntiate, non per alcuna causa vrgente, ma solo ad effetto che il Beneficio fosse conferitò ad'vn nominato dal rinuntiante, & come à cosa noua conuenne anco dargli nome nouo, & chiamarla, Resignatio ad fauorem: imperoche è fatta solo per fauorir il resignatario, accioche habbia il Beneficio; è ben in libertà del Superiore riceuer ò nò la rinuntia, ma non la può riceuer, se non dando il Beneficio al nominato.

Questo se ben fù vn modo d'introdur successione hereditaria nelli Beneficij, e perciò dannoso all'Ordine Ecclesiastico, riuscì vtile alla Corte in

quanto

quanto più frequentemente si conferiua il Beneficio, & ella ne riceueua più annate. L'auaritia, & gli altri affetti mondani insegnarono anco à molti d'impetrare, & riceuere Beneficij, non con animo di perseuerar in quelli, ma con pensiero di goderli sinche se ne ottenesse de' migliori, ouero sinche si mettesse à segno qualche disegno di matrimonio, ò d'altro genere di vita, ò pur sinche qualche putto peruenisse all' età, al quale poi si potesse rinuntiare, cosa che dalli huomini pij non fù mai scusata, & si tiene per commune opinione, che chiunque riceue vn Beneficio con disegno di rinuntiarlo, non possa con buona coscienza riceuere li frutti, il che alcuni di più larga coscienza non vogliono dire così generalmmente di tutti, ma di quelli soli, che lo fanno con disegno d'abbandonare l'Ordine Clericale. Per le rinuntie ad fauorem riuscendone emolumenti à chi le riceue, la Corte acciò il frutto fosse tutto suo, prohibì alli Vescoui di riceuere

tal

tal rinuntie, & riseruò, che il solo Pontefice Romano le potesse fare. Et perche molti Beneficiarij, quando si sentiuano vicini à morte, per tal via si faceuano vn successore, fù ordinato per regola di Cancellaria, che non valesse la rinuntia fatta dal Beneficiato infermo à fauore d'vno, se il rinuntiante non soprauiueua venti giorni doppo prestato il consenso.

In questi tempi pareua scemato il fonte delle oblationi de' fedeli, già mentre durò la guerra in Terra Santa, & doppo per qualche anno, mentre vi fù speranza, che quella si rinouasse, per quella causa molt'oro perueniua all'Ordine Ecclesiastico, ma perduta ogni speranza si fermarono le oblationi: fù nondimeno preso esempio da quest'opera, & introdotto il dar l'Indulgenze, remissioni, & concessioni, à chi porgesse, e contribuisse per qualche opera pia, & quotidianamente si instituiuano nuoue opere per ciascuna Città, per le quali era data Indulgenza da Roma; partorendo questo

questo molto frutto all' Ordine Clericale, & alla Corte, che ne partecipaua, & questo tanto innanzi passò, che del 1517. nacque in Germania la nouità, che ciascuno sà. Papa Pio Quinto all' età nostra prouidde con vna Costitutione, per quale annullò tutte l'Indulgenze concesse con la clausula delle mani adiutrici, cioè con obligo di offerir dànari, cosa, che non hà ancora fermato il corso di questa raccolta; Imperoche se bene le Indulgenze hora si danno senza quella conditione, nondimenò nelle Chiese sono messe fuori le cassette, & il Popolo crede non ottener il perdono se non offerisce.

Ma tornando à questi anni dello scisma per quanto tocca all' acquistar di nuouo entrate, & beni stabili alle Chiese, pareua, che fosse affatto perduta la speranza. Già li Monaci non haueuano più credito di Santità, il feruore della militia sacra non solo intepidito, ma estinto; li Frati mendicanti, che tutti furono instituiti doppo il 1200. perciò haueuano credito, perche

che s'erano spogliati affatto della potestà d'acquistar Stabili; & fatto voto di viuere di sole oblationi, & elemosine; onde pareua, che qui douesse fermarsi l'augumento de' beni stabili; fù però trouata vna buona via, la quale fù il concedere per priuilegio della Sede Apostolica alli Frati mendicanti il poter acquistare stabili, che per voto, & institutione loro era prohibito, molte persone loro deuote erano prontissime di arricchirli, nè restaua se non il modo; questo trouato subito li Conuenti de' mendicanti furono in Italia, Spagna, & altri Regni, fatti in breue tempo assai commodi di Stabili: solo li Francesi s'opposero alla nouità, dicendo, che si come erano entrati nel Regno con quelle institutioni di pouertà, conueniua, che con quella perseuerassero, nè mai fino al presente, hanno voluto permettere, che acquistino, doue in qualche altri luoghi gli acquisti loro sono stati assai notabili, massime nelli tempi dello scisma, quando tutto il rimanente dell'Ordine

I Cleri-

Clericale era in poco credito.

Fù leuato lo scisma nel Concilio di Costanza, hauendo vno delli Papi rinuntiato, & essendo stati gli altri due priuati, & del 1417. fù eletto in Concilio Martino quinto; sperauano tutti, che dal Concilio, e dal Papa fosse posta regola à tanti disordini della materia beneficiale, & de fatto il Concilio propose al Papa gli articoli da riformare le riserue, annate, gratie, espettatiue, commende, & collationi, ma desiderando il nouo Papa, & la Corte di tornar à Casa, & essendo anco tutti li Padri del Concilio stanchi per la lunga assenza dalle Case loro, fù facilmente rimesso il trattar materia così ardua, & che ricercaua tanto tempo, al futuro Concilio, che era intimato per celebrarsi in Pauia, cinque anni doppo, il che mosse li Francesi à non voler aspettare nouo Concilio, onde fù per aresto del Parlamento ordinato, che non si prestasse obbedienza al Papa, se prima non fosse intimato, & accettato da lui l'editto Regio, che leua le riser-

uationi,

uationi, & estrattioni de' danari: per il che hauendo Martino mandato Nuntio per dar conto al Rè della sua elettione, rispose il Rè, che l'haurebbe accettato con conditione, che li Beneficij elettiui fossero conferiti per elettione, & le riserue, & espettatiue leuate. Il Papa si contentò per all'hora, ma del 1422. acquistati alcuni dell' Vniuersità à suo fauore, tentò di far riceuere le riseruationi, con tutto ciò non potè ottener l'intento, anzi fù proceduto contro li suoi fautori con prigionie. Il Pontefice mise l'interdetto in Leone, & il Parlamento ordinò, che non fosse seruato, & seguì la contentione sino del 1424. quando il Rè si compose col Papa, che Sua Santità hauesse per legitime le collationi fatte sino all'hora, & per l'auuenire fossero accettati tutti li suoi comandamenti; ma il Procuratore, & Auuocato Generale con molti Signori si opposero all'esecutione, & rappresentato al Rè il danno del Regno fecero andar in fumo l'accordo fatto col Rè.

In questo mentre si fece il Concilio di Pauia, il quale doppo principiato fù transferito à Siena, & spedito con gran celerità, non essendo in esso trattata cosa di momento, ma solo data speranza, che nel Concilio da celebrarsi doppo sette anni in Basilea si sarebbe riformato il tutto: nel fine de' quali sette anni morì Martino, e seguì nel Pontificato Eugenio quarto sotto il qual nel Concilio Basileense del 1431. fù fatta la prouisione tanto necessaria. e tanto desiderata alli disordini della materia beneficiale; furono prohibite le riseruationi eccetto delli vacanti in Curia, furono anco prohibite l'espettatiue, le annate, e tutte l'altre esattioni della Corte. Il Pontefice vedendosi ristringere la potestà, & le ricchezze, non potè sopportare, si oppose al Concilio, tentò prima di trasferirlo altroue in luogo, doue potesse maneggiare li Prelati, il che ripugnando loro, non gli potè riuscire, & passarono molte contentioni trà il Papa, & il Concilio, a' quali alla giornata gli huomini

pij interponendosi, trouarono temperamento; finalmente essendo pur risoluto di proueder all'estorsioni de' danari, & il Papa di conseruare l'autorità, & commodità sua, vennero à rottura irreconciliabile. Il Papa annullò il Concilio, & il Concilio priuò il Papa, & n'elesse vn'altro, onde nacque scisma nella Chiesa. Fù accettato quel Concilio in Francia, & in Germania, & del 1438. fù publicata in Francia la pragmatica tanto famosa per quale si restituirono l'elettioni alli Capitoli, & le collationi agli Ordinarij, & si prohibirono le riseruationi come nel Concilio Basileense. In Italia quel Concilio non fù riceuuto, & tutti adherirono al Papa, onde le riseruationi presero piedi, anzi ciascun Pontefice le rinoua senza difficoltà, & introduce ancora noui grauami nella collatione beneficiale, nessun de' quali mai si modera, se non quando si troua modo di fare l'istesso effetto per via più facile: introdussero Giulio secondo, & Leon decimo le riseruationi mentali, che

così chiamauano, & con vn' altro nome: riseruationi in pectore: che non si publicauano come le altre; nè si sapeuano, se non che vacando vn Beneficio, se l'ordinario lo conferiua ò alcuno andaua per impetrarlo, rispondeua il Datario, che il Papa l'hauea in sua mente riseruato, modo che durò qualche anni, ma poi si difusò perche tornaua incommodo anco alla medesima Corte di Roma. Gli altri modi passarono tutti in eccesso, imperoche quanto s'aspetta alle risegnationi in fauorem già introdotte, & pratticate, s'aggiunse il risegnare solo il titolo del Beneficio, riseruando à se tutti li frutti di esso, il che in esistenza non era altro, se non restar padrone del Beneficio appunto come prima, che fosse rinuntiato, ma costituendosi solo vn successore, il quale fosse ben in nome titolario innanzi la morte del rinuntiante, ma in fatti non hauesse ragione alcuna, & acciò il nouo titolario, volendo raccoglier egli li frutti, & assegnarli al rinuntiante, non si potesse far

padrone

padrone di qualche cosa, fù aggiunto anco; che al rinuntiante non solo fossero riseruati tutti li frutti, ma ancora egli potesse esigerli con propria autorità. Non restàua al risegnante altro che lo facesse differente dal total patrone, se non che se il titolario fosse morto prima di lui, egli restaua ben con tutti li frutti del Beneficio, mà non poteua più crearsi vn successore, & il titolo poteua esser dal collatore dato à chi piaceua à lui, che doppo la morte del rinuntiante fosse succeduto. Non mancò alla Corte ottimo rimedio anco per questo, il quale fù il regresso.

Nelli tempi primi della Chiesa, era vn Santo, e lodeuol vso, che chi erà ordinato ad' vna Chiesa mai in sua vità lasciaua il carico, per hauer Beneficio di maggior rendita, ò di maggior honore; pareua à ciascun' assai fare l'vfficio suo al meglio: per necessità alle volte il Superiore, che non hauea persona atta à qualche gran carico, ne pigliaua vna occupata in altro minore, e

per obbedienza la trasferiua al maggiore, cosa che poi fù per maggior commodo, ò ver'vtile ricercata da alcuni, onde la traslatione inusitata si fece vsatissima, e tanta era la sollecitudine di ciascuno di crescer in grado, che spesse volte lasciato il posseduto; & impetratone vn'altro, riuscendo l'impetratione vitiosa, restaua priuato di ambidue, il che essendo inconueniente, l'vso ottenne, che se l'impetratione del secondo luogo non poteua hauer effetto, il beneficiato ritornasse senza altro al primo & questo si chiamaua regresso. A similitudine di questo fù inuentato di conceder al risegnante vna facoltà, che qualunque volta il risegnatario morisse ò rinuntiasse il titolo, egli potesse senza altro ritornar al Beneficio risegnato, & con propria autorità prender di nouo la possessione, & far la sua, come se mai l'hauesse rinuntiato; & quando anco non si hauesse riceuuto la possessione prima della rinuntia, (nel qual caso il regresso non può hauer luogo) potesse per ac-

cesso, & ingresso prender la possessione similmente di propria autorità, senza altro ministerio di Giudice, & questo si chiamò regresso. Però il riceuere, & ammettere le rinuncie con queste conditioni, e con esse dar il titolo al risegnatario, non è stato permesso mai dal Pontefice Romano ad'altri, ma se l'è riseruato à lui solamente. Questo modo era dannato da tutti li Scrittori, massime dall'vniuersità di Francia, e prohibito dal Parlamento, ne si poteua coprire con nessun bel pretesto dell'antichità, per il che erano di quelli, che si faceuano coscienza, e si vergognauano di vsarlo, per sodisfattione de' quali nè fù trouato vn altro di origine antico, ma secondo il solito accommodato alle cose presenti. Questo fù la Coadiutoria; antichissima, e lodatissima vsanza fù nelle Chiese, che quando alcun ministro ò Prelato, ò altro era fatto inhabile ò meno atto ad'esercitar il suo carico per vecchiezza, infermità di mente ò di corpo, ò per altra causa, esso si pigliaua ò il

Superiore gli daua vno in aiuto, che portasse il carico insieme con lui, però questo non hauea che fare nell' Officio ò Beneficio, se non mentre viueua quello di cui era Coadiutore, qual morto si faceua vn nuouo titolario. Questa prouisione fù sempre lodata, ne gli fù mai fatto oppositione alcuna. Doppo si pensò; che quando si facesse, che il Coadiutore succedesse anco, ne nascerebbe maggiore bene; prima esso sarebbe più diligente maneggiando cosa, che douea esser sua, gli altri l'amarebbero, e riputarebbero più come proprio, non come alieno; onde si fece il Coadiutore con futura successione, cosa, che hebbe difensori, & oppugnatori. Si oppugnaua con dire, che ogni successione nel Beneficio Ecclesiastico è dannabile, porge occasione di procurar ò desiderar la morte altrui. Si difendeua con il celebre esempio di S.Agostino, che da Valerio suo precessore fù fatto Coadiutore con futura successione, il qual esempio non serue troppo bene, per-

che

che S.Agostino stesso doppo lo biasmò, e non volse imitarlo, e non si vergognò di dire, che da lui, e dal precessore ciò fù fatto per ignoranza. Ma li tempi, che diciamo, non solo dauano li Coadiutori con futura successione alli Prelati, & altri, che tengono amministratione, ma ancora nelli Beneficij semplici, doue non ci è à che aiutarsi, in maniera che il Coadiutore resta puro nome, e non vi è di reale, se non la futura successione, che è la cosa così abborrita dalli Canoni.

Si vsaua in questi tempi da qualunque beneficiario, che voleua farsi vn successore indifferentemente secondo il diuerso gusto, ò fare vn Coadiutore con futura successione, ò risegnar in fauore di quello, riseruandosi li frutti, e con regresso, ma però questo era riseruato al solo Pontefice, e per nessuna maniera concesso ad'altri collatori.

In Germania il Concilio di Basilea fù da alcuni riceuuto, e da altri nò, e per tanto diuersamente erano intese

le cause beneficiali. Per proueder alle diuersità, e dissensioni, del 1448. fù concordato trà Nicolò V. e Federico Imperatore in questa guisa, che li beneficij vacanti in Curia fossero riseruati al Papa, e del rimanente de gli elettiui si procedesse per elettione; quanto à gli altri li vacanti in 6. mesi fossero del Papa, negli altri sei fussero distribuiti dagli ordinarij Collatori, aggiunto anco, che se il Papa non hauesse in termine di tre mesi conferiti li spettanti à se, si deuoluesse la collatione agli Ordinarij. Non fù per tutta Germania riceuuto il concordato, & alcune Diocesi fino del 1518. seruano il Concilio Basileense, che annulla tutte le riserue. Ma in progresso di tempo anco chi riceuette il concordato nel principio, restò poi di osseruarlo, & si difendeuano, dicendo, che il concordato non fù riceuuto generalmente, e hà perduto il vigore per la dissuetudine in maniera che (non trattiamo di quelle Città, doue li Vescoui, & Capitoli si sono partiti dalla Chiesa Romana) ma anco

co

co nelle Chiese, che restano sotto l'obbedienza, poco ò niente era osseruato. Clemente VII. del 1534. fece vna seuera Bolla, ma hebbe poco effetto; vn' altra ne fece Gregorio VIII. del 1576. senza miglior successo. Nella Dieta di Ratisbona del 1594. il Cardinal Madrutio Legato di Papa Clemente VIII. fece gran querimonie per nome del Papa sopra di questo, nè apparue frutto. Al presente resta l'istessa varietà, & confusione; la Corte Romana non hà se non due rimedij, vno per mezo delle Confessioni de' Giesuiti, li quali operano per termine di conscienza, che li Beneficiarij proueduti da gli Ordinarij, si contentino di pigliare le Bolle da Roma, & alcuni lo fanno; l'altro rimedio vsato dalla Corte, ma nelli Beneficij importanti, & con persone in parte dependenti da loro è, che fatta vna elettione, ò collatione contro il concordato, la Corte l'annulla, ma conferisce poi essa il Beneficio alla stessa persona, rimedio in altre occasioni ancora già molto vsato, non perche gioui nell'

nell'istesso tempo; ma perche seruando quelle Scritture se nè vagliono poi alli tempi seguenti per mostrare, che hauessero obbedienza; come tante altre Decretali, che non hebbero effetto, sono però nelli Libri Decretali per l'istesso disegno.

In Francia la pragmatica hebbe rigidi combattimenti da Pio secondo, alli quali s'opposero costantemente il Clero Francese, & l'Vniuersità di Parigi, per il che il Papa si voltò al Rè Luigi vndecimo & gli mostrò, come era disdiceuole à lui, che nel suo Regno si seruassero li Decreti del Concilio Basileense, contro il quale egli essendo primogenito Regio, & partito dal Padre per disgusti andò con Arme, riceuuti danari da Papa Eugenio IV. per disturbar il Concilio; alle qual ragioni il Rè Luigi del 1461. cesse & reuocò la pragmatica, ma seguendo reclamatione dell' Vniuersità, & rimostranze del Parlamento, le quali ancora si ritrouano, doue rappresentauano al Rè li grauami del Regno, e dell' Ordine Ecclesiastico

siastico con conto fatto minutamente, che in tre anni erano andati per cause beneficiali à Roma 4. millioni. Doppò tre anni la pragmatica fù dall'istesso Rè restituita. Se gli oppose poi Sisto IV. & fece vn concordato per distruggerla, il quale si ritroua ancora, ma quello non fù riceuuto, & la pragmatica restò. Innocenzo ottauo, Alessandro sesto, & Giulio secondo vsarono ogn'opera per leuarla, nè mai potero ottenerla, finalmente Leon decimo fece vn concordato col Rè Francesco primo per quale fù abolita la pragmatica, & statuito, che alli Capitoli delle Chiese Cathedrali, & Conuentuali fosse affatto leuato la potestà di elegger il Vescouo, e l'Abbate, ma vacandosi Vescouati & Abbatie, il Rè nominasse persona idonea, alla quale fosse dal Papa conferito il Beneficio: Che il Pontefice Romano non potesse dar espettatiua, nè far riserue generali ò speciali, mà che li Beneficij vacanti in quattro mesi dell'anno fussero conferiti dagli ordinarij alli graduati delle

le Vniuersità, & li vacanti negli altri otto mesi fussero da essi ordinarij conferiti liberamente, che solamente ogni Papa nella sua vita potesse aggrauar qualunque collatore de' Beneficij, se ne hà da conferire tra 10. & 50. à conferirne vno secondo la dispositione di sua Santità, & se ne hà 50. ò più à conferirne due; & se bene nell'accettare il concordato vi furono molte difficoltà, & l'Vniuersità appellò al futuro Concilio legitimo, vinse nondimeno l'autorità, & vtilità del Rè Francesco, & il concordato fù publicato in Francia & posto in esecutione. In maniera che doppoi che tanti Pontefici, del 1076. sino al 1150. combatterono con scommuniche d'infinite persone, & morte d'innumerabili per leuar alli Prencipi il conferire li Vescouati, & dare l'elettione alli Capitoli; per il contrario Pio secondo con cinque delli suoi successori hanno combattuto per leuar alli Capitoli di Francia l'elettione, e dar la al Rè, & finalmente Leon decimo l'hà ottenuto, così la mutatione de-

degl'intereſſi portano ſeco mutatione, & contrarietà di dottrina. Hanno ſtimato li ſpeculatiui la ragione di ciò eſſere, perche l'eſempio, che il Veſcouo, e Clero conferiſca tiene viua la prattica, & dottrina vniuerſaliſſima della Chieſa, contraria alla moderna; altri perche ſia più facile leuarla ancora dalle mani d'vn Rè, che fuſſe ò di ſpirito debole, ò in biſogno del Pontefice, che dalli Veſcoui, & Clero.

Il Rè Franceſco fece molte leggi ancora per regolare il poſſeſſorio delli Beneficij, & il concordato fù ſeruato da lui, ma dal Figlio Henrico ſecondo quando fù in guerra con Papa Giulio terzo per cauſa di Parma, fù interrotta l'eſecutione per qualche anni, imperoche del 1550, il Rè prohibì, che ſi riceueſſe alcuna prouiſione de' Beneficij dal Papa, & comandò, che tutti fuſſero conferiti dalli Ordinarij, ma fatta la pace il tutto ſi compoſe, e tornò l'oſſeruanza del concordato. Ma del 1560. furono tenuti li ſtati in Orleans nella minorità di Carlo IX. doue furo-

no

no regolate le collationi de' Beneficij, & leuate molte delle cose contenute nel concordato. Successero le gran confusioni, & guerre nel Regno, & fù mandato il Cardinal di Ferrara Legato in Francia; il qual ottenne, che si soprasedesse le ordinationi di Orleans, con promessa, che il Papa in breue haurebbe proueduto esso à gli abusi, per quali le ordinationi erano fatte, del che poi non si fece altro, onde al presente il concordato resta; così sono passate le cose in Germania, e Francia.

Ma lo stato d'Italia, che vltimamente habbiamo descritto si è mutato in gran parte per la celebratione del Concilio di Trento, il quale fece molti decreti in questa materia per prouedere à gl'abusi sopradetti, che dominauano, & se bene dal suo principio, che fu del 1547. incominciò ad attendere à queste correttioni, & fece molti decreti, non furono però posti in esecutione, saluo che doppo il fine, che fù del 1563., perilche si può dire, che tutte le prouisioni

sioni si riferiscano à questo tempo. Fù intentione di quel Concilio rimediare à tre cose; prima alla pluralità delli Beneficij; secondo alla successione hereditaria; terzo all'assenza delli beneficiati, & per prohibire ogni pluralità ordinò, che vno etiandio, che fosse Cardinale non potesse hauer più d'vn Beneficio, & se quello fusse così tenue, che non bastasse per le spese del beneficiato, potesse hauerne anco vn'altro, che fosse però senza Cura d'anime: prohibì le commende delli Beneficij Curati ad vitam, che era vna coperta di farne hauer due; ordinò anco, che li Monasterij per l'auuenire non fussero commendati, & quelli, che fino all'hora erano, quando vacassero fossero ridotti in titolo; prohibì ancora le vnioni ad vitam, che era vn'altro pretesto di dare più Beneficij sotto nome di vno; per leuare la successione prohibì affatto li regressi; & accessi; prohibì ancora, le Coadiutorie con futura successione assolutamente, eccetto nelle Cathedrali, & Monasterij,
doue

doue ammonì, che non si concedessero dal Pontefice se non per giuste cause, ma la prohibitione è senza effetto.

Della residenza fù trattato ne 14. vltimi mesi con qualche contentione; Imperoche era nato poco innanzi vna questione tra li Dottori, se la residenza delli Vescoui, & altri Curati alle loro Chiese fosse de iure Diuino, ò vero Canonico, perilche anco il Concilio fù diuiso in maniera, che nell'Aprile del 1562. essendo fatto scrutinio del numero da ambe le parti, furono trouati 67. che sentiuano esser de iure Diuino, 33. che sentiuano esser de iure positiuo, & 30. che erano di parere non douersi decidere questo punto senza trattare prima col Pontefice. Nel primo numero erano li Oltramontani, & altri Vescoui rifiutati, nel secondo e terzo li dependenti dalla Corte. Quando la residenza fosse fatta de iure Diuino, ne seguia, che il Papa non hauesse potuto dispensarla, ma che anco l'autorità delli Vescoui sarebbe stata

de

de iure Diuino, & nessun huomo haurebbe potuto ristringerla, cose che miràuano alla depressione della grandezza della Corte; perilche era da ambe le parti sostentata l'opinione con grand'ardire; la cosa passò alle prattiche, onde doppo 14. mesi si comandò bene la residenza, non dichiarato però quo iure il Curato fusse obligato, solo furono aggiunte pene alli non residenti, del rimanente furono le cose lasciate nello stato di prima quelli però, & che si trouarono nel Concilio, & hanno lasciato opere, specialmente di Theologia, hanno sostentato la Residenza de iure Diuino, passando tant' oltre, che l'affermar il contrario l'hanno stimato vn deluder la Sacra Scrittura, e la ragione stessa naturale, e tutta l'antichità, ma per non irritarsi la Corte contra, hanno ritrouate delle eccettioni per le quali il Papa possa farci delle dispense.

Delle riseruationi punto principalissimo, le quali erano cresciute sopra modo, il Concilio non parlò, perche tocca-

toccauano la propria persona del Papa; per il che anco restarono, anzi furono accresciute doppo. Pareua che con hauer leuate le vnioni, & commende ad vitam, li regressi, & le Coadiutorie fosse in gran parte proceduto, se non al tutto, almeno à gran parte; fù però trouato subito vn rimedio, che non solo fece l'istesso, anzi maggiore, che li quattro sudetti, & questo fù la pensione. E'osseruatione delle persone pie, che in questi tempi, mai la Corte si lasciasse indurre, che venisse abolito, & corretto vn abuso lucroso, che non ne hauesse preparato vn maggiore, e più vtile, ma in questo è ben certo essere così; è però da sapere, che non è cosa solo di questi nostri tempi il metter pensione sopra li Beneficij, solo è nouo il modo, e la frequenza è propria de' nostri tempi. Quando li Beni Ecclesiastici erano in commune, il nome fù inaudito, doppo fatto in Beneficij la Regola, ò Canone pratticato da tutti era, che i Beneficij fussero intieramente, e senza diminu-
tione

tione conferiti. Doppoi che li Chierici tra loro diedero principio à litigarli, quando la causa era dubbia, cedendo vna parte le ragioni sue, se gli concedeua vna parte dell' entrate con nome di pensione; ancora se due Beneficiarij per alcun buon rispetto con l'autorità del Superiore permutauano li Beneficij, quando l'entrate non erano vguali si risarciua quello, che lasciaua il più ricco con vna pensione. Appresso ancora quando alcuno risegnaua con licenza del Prelato, era lasciato à lui vna pensione, di che potesse viuere. Di queste tre sorti di pensioni si trouano Decretali de' Pontefici, che furono circa il 1200. Et queste sorti anco li Francesi ammettono per giuridiche, ricusando di ammettere le altre, le quali sono quelle, che si danno solo per dar da viuere ad' vno, ad' vn altro perche è benemerito della Sede Apostolica, ad' vn altro perche è letterato, ò perche è honesto di costumi, ò perche hà seruito la Chiesa ò vero il Prelato; ancora perche solo habbia la gratia del

Papa;

Papa; anco ad' vn Putto, perche la sua indole sia inditio di buona riuscita; tutte queste, dicono li Canonisti, sono giuste cause, per quali si può dar pensione, & non hanno rispetto di aggiungere, che anco senza causa alcuna il Papa può dare pensione sopra qualsiuoglia Beneficio à qualunque persona gli pare, & colui, che riceue etiandio senza causa veruna, ma per sola volontà del Papa in coscienza è sicuro. Al presente adunque in luogo che già si teneuano due Beneficij Curati, vno in titolo, l'altro in Commenda ò vero si vniuano ad vitam, & il beneficiato era costretto stipendiare chi seruisse in vno di essi, al presente lo fà dar à quello in titolo,& à se per pensione quell'istesso, che egli nè caua, e torna al medesimo anzi più suo vantaggio,perche era pur soggetto à dar conto degli errori, che il suo sostituto faceua, & hauea pur qualche necessità di pensarci, che così niente ne riposa sopra lui, e l'vtilitè è l'istessa. Similmente chi faceua vn Coadiutore,ò rinuntiaua con regresso,

douea hauer qualche pensiero del Beneficio, di che hauea parte, & poteua tornare tutto suo, ma rinuntiando, riseruatasi pensione, resta libero di ogni cura, d'ogni pensiero, & se il Risegnatario muore ò cede, à lui non importa, il quale hà la sua pensione libera, e senza fastidio.

Ancora è molto più vtile hauer pensione, che beneficio: prima molti Beneficij ricercano l'Ordine sacro, e l'età di poterlo riceuere; per la pensione basta la prima tonsura, & l'età di sette anni. Anzi le pensioni si danno anco à Laici, come per l'ordinario alli Caualieri di S.Pietro, instituiti da Leon decimo, & à quelli di S.Paolo instituiti da Paolo terzo, & alli Caualieri Pij instituiti da Pio quarto & à quelli di Loreto instituiti da Sisto quinto quali possono hauere chi 150., chi 200. scudi di pensione, & à qualunque piace al Pontefice. Delli Beneficij anco ne' tempi, chi ne teneua più d'vno vi era sempre, che dire, & era necessaria la dispensa, che pur faceua spendere, & con tutto

ciò li Dottori metteuano anco in dubbio, se s'afficuraua l'huomo in coscienza: delle pensioni se ne può hauere senza scrupolo in ogni numero, e non vi è pensione incompatibile. Si può dare la pensione con autorità di trasferirla in vn' altro à proprio beneplacito, cosa che non si può ne' Beneficij senza passare per li termini & per le cerimonie delle rinuntie, e le rinuntie non vagliono, se non soprauiue il Risegnatario 20. giorni, che la pensione si può trasferire anco in punto di morte.

Quello che sopratutto importa, è, che la pensione si può estinguere, il che in Italiano vuol dire farne pecunia numerata, che ogni contratto fatto nel Beneficio, si reputa Simoniaco. Estinguere la pensione non vuol dir altro, che riceuer vna quantità di danari per liberar il Beneficiario dal pagarla, la qual quantità si tassa per accordo, secondo la maggior, ò minor età del pensionario. Non vi era già innanzi l'età nostra modo di far d'vn Beneficio

danari

danari contanti, questo sarebbe stato con offesa infinita di Dio, e de gli huomini; adesso si fà lecitamente. Io hò vn Beneficio di 200. scudi lo rinuntio ad'Antonio, riseruandomi pensione di 100. la qual immediate riceuuti 700. scudi io l'estinguo, cioè la rinuntio, e così hò del mio Beneficio fatto 700. scudi contanti senza peccato. Sono alcuni poco penetranti, a'quali pare, che questo circuito sia l'istesso, come se vendessi il mio Beneficio per 700. scudi, ma mostrano ben hauer grosso giudicio: molte altre cose sono, nelle quali è molto più commoda la pensione, come si vsa adesso nelle vnioni, Commende, Coadiutorie, e regressi. Alcuni magnificando la commodità di far danari, che il Papa hà per li bisogni della Sede Apostolica, dicono, che se aprisse li regressi cauerebbe quanto volesse, & mostrano non intender la materia beneficiale, non s'haurebbe per questo vn quatrino; è molto più vtile, e commoda la pensione, perciò fù facile eseguir il Concilio, perche

tornò anco commodo; ma il leuare di Commenda li Monasterij, che parimente il Concilio comandò, non s'hà posto in esecutione fino al presente, anzi molti che erano in titolo sono stati di nuouo commendati, non essendosi trouato modo di farlo con commodo; la pensione non può esser imposta da nessuno, saluo che dal Papa, cosa di grand'emolumento alla Corte Romana.

Questa mutatione hà fatto l'Italia per il Concilio di Trento, quale non hauendo trattato delle riseruationi, & essendo quelle anco accresciute, & ogni giorno crescendo restano bene cinque sesti delli Beneficij d'Italia alla dispositione del Papa, con buona speranza, che il sesto, che rimane sia per compire l'intiero,

Per le regole di Cancellaria sono riseruati al Papa tutti li Beneficij, che si riseruarono Giouanni XXII. e Benedetto XII. & appresso sono riseruati tutti li ottenuti da qualunque persona, essendo Officiale di Corte, se ben dopò

dopò fusse vscito dell'Officio. Sono ancora riseruati tutti li Patriarcati, Arciuescouati, Vescouati, & Monasterij d'huomini, che eccedono il valore di ducento fiorini d'oro,& ancora tutti li Beneficij, che s'aspettano alla collatione di qualsiuoglia, & vacano dalla cessione, priuatione, ò morte del Collatore, sin che il successore haurà pigliato pacifico possesso:ancora le dignità maggiori dopò le Pontificali nelle Chiese Cathedrali, e le dignità principali nelle Chiese Collegiate, li Priorati, Prepositure, & altre dignità Conuentuali, le Precettorie di tutti gli ordini, eccetto militari, li Beneficij di tutti li familiari del Papa, e di qualunque Cardinale, ancorche non siano più alli seruitij loro, ò perche siano partiti, ò perche il Cardinale sia morto; ancora tutti li Beneficij delli Collettori, e Sottocollettori, tutti li Beneficij delli Cortigiani Romani, che muoiono in viaggio, quando la Corte camina, tutti li Beneficij delli Camerieri, & Cursori; oltre tutti que-

ſti Beneficij, che comprendono tutti li principali, & vna gran parte degli altri, ſi riſerua il Pontefice tutti li Beneficij di qualunque ſorte, che vacano in otto meſi dell'anno, laſciandone à gli altri quattro meſi ſolamente; & queſto quanto à gli altri Beneficij non nominati di ſopra. Oltre queſti ancora ſono riſeruati per Coſtitutione di Papa Pio quinto tutti li Beneficij vacanti per cauſa d'hereſia, ò per confidenza, & tutti quelli, che non ſaranno conferiti ſecondo il decreto del Concilio di Trento, le quali riſeruationi tutte, chi le metterà inſieme, ritrouerà, che almeno cinque ſeſti ſono del Papa, & vn ſeſto di tutti gli altri Collatori inſieme.

Per render le lodi à chi ſono debite, non è da tralaſciare la diligenza vſata dalli Pontefici Romani, per non laſciare che li Veſcoui, & altri Collatori de' Beneficij, daſſero luogo ad alcun abuſo, mai hanno permeſſo loro, il poter vnire Beneficij ad vitam nè parimente il commendarne ad vitam; non

hanno

hanno permesso, che potessero dispensare sopra la pluralità, de' incompatibili, nè concedere regressi, ò Coadiutorie con futura successione,& vsando l'istessa diligenza adesso non concedono, che possino imponer pensione etiandio minima sopra il Beneficio; medesimamente non ammettono, che possino riceuer le risegnationi ad fauorem, anzi anco nel riceuere le risegnationi assolute,che sono state antichissimamente nella Chiesa vsate, Papa Pio quinto del 1568.,prohibì sotto grauissime pene à tutti li Ordinarij, che riceuuta la risegna d'vn Beneficio, non potessero conferirlo ad alcuno consanguineo, affine, ò familiare del risegnante, ouuertendo, che nè con parole, nè con cenni, ò altri segni fosse loro dimostrata altra persona à cui il risegnante desiderasse, che fosse fatta la collatione del Beneficio.

Si afferma costantemente da tutti li Canonisti, & Casisti, che ogni patto in materia beneficiale è Simoniaco, quando sia fatto senza partecipatione del

Papa, ma con ſuo interuento ogni coſa ſia legitima, hauendo per coſtante queſta vniuerſale propoſitione cioè; il Papa in materia beneficiale non può commettere Simonia, la quale non dà troppo buona edificatione al mondo, ſe bene li più modeſti Canoniſti la limitano, diſtinguendo eſſer alcuna ſorte di Simonia prohibita per legge Diuina, & altra per legge humana, aggiungendo, che il Pontefice è eſente ſolo dal commettere la Simonia prohibita per legge humana: ma con tutto queſto inciampano nelle medeſime difficoltà, perche quello, che non è male di ſua natura, nè prohibito da Dio, non merita queſto nome, & è ſuperfluo far vna legge humana per non oſſeruarla, & chi mirerà l'interno, e non ſi farà preteſto con le parole, vedrà, che tutto è prohibito da Dio; & certamente non ſi può dire, che in queſta parte di tenergli altri Veſcoui in Officio, il Pontefice habbia mancato, & è ſtata gratia Diuina molto grande fatta alli Pontefici, che habbino potu-

to tener sincero da Simonia il rimanente della Chiesa, se bene non hanno potuto estendere questo bene à se medesimi, nè alla loro Corte, & se vn giorno, come vi è speranza, entrerà pensiero in alcun buon Pontefice di riformare la Corte, sarà cosa facilissima il farlo col solo riceuere anco per se quelle leggi, che sono date à gli altri Vescoui; & potressimo aspettar in breue vna così vtile riformatione, quando l'adulatione non la tenesse lontana col metter innanzi alli Pontefici, che essendo eglino in possessione almeno in Italia, & altri pochi luoghi, di non star soggetti à regola alcuna, non è bene, che se ne priuino, & facino questo pregiudicio alla Sede Apostolica, il contrario in punto della dottrina professata dagli antichi Santi Pontefici, e Dottori. Ma dalle cose di sopra dette è molto ben chiaro, se il Pontefice Romano habbia pienissima autorità sopra li beni, & Beneficij Ecclesiastici, sì che non sia soggetto ad'alcuna regola nel maneggiarli; imperoche procedendo

con ragione, se la Chiesa di ciascun luogo è padrona delli beni, che possiede, perche il Dominio è stato trasferito in lei da chi ne era padrone prima, con la permissione del Prencipe, che con la legge gli hà concesso l'acquistare; resta, che li beni medesimi debbano essere nel gouerno, & amministratione di quelli, che sone deputati à tal carico, prima secondo la dispositione della legge, poi secondo le conditioni, che prescriue il Donatore, & Testatore anteriore padrone, & finalmente secondo che la Chiesa fatta padrona hà concesso, non però contrariando alla dispositione di quelli, da chi hà causa. Et questo è tanto chiaro, & euidente, che non può essere messo in dubbio, se non da chi ò non hà senso comune, ò vero nel trattare, e parlare non segua quello, che interiormente sente. Li Chierici sono fatti amministratori di questi beni per leggi, che hanno concesso alli Collegij Christiani il poter acquistare stabili, & per li testamenti, e donationi di quelli, che hanno

hanno lasciato li beni loro, e per l'autorità, che la Chiesa hà dato ad'essi Chierici nelli Canoni; adunque essi sono obligati à gouernare, e dispensare quei beni secondo le leggi, dispositioni, donationi, & dispositioni testamentarie, & secondo li Canoni: & quello, che in contrario fosse fatto non si può chiamare, se non ingiustitia, ingiuria & vsurpatione.

Dicono li Canonisti, che il Papa sopra li beni, e Beneficij Ecclesiastici hà pienissima autorità, si che può congiungerli, siminuirli, erigerne de' noui, darli ad nutum, conferirli innanzi che vachino, imporgli seruitù, grauezze, & pensioni, & vniuersalmente, che nelle cose beneficiali, la volontà del Papa è in luogo di ragione. Non basta questo, ma aggiungono, che il Papa può permutare in altre opere li Legati ad pias causas, & può alterare le dispositioni delli Testatori, applicando ad'altro quello, che essi haueranno ordinato ad' vn opera pia, e non si può negare, che questa sia la prattica,

che hà mutato tutto il gouerno, e tutti gl'instituti vecchi, ma resta sempre in dubbio, chi faccia male, & errino gli antichi, ò moderni, se pure vi cade dubbio.

Martino Nauarro con alcuni delli Cononisti più moderati limita questa propositione, che il Papa possa commutare l'vltime volontà, ristringendo solo, quando vi sia causa legitima di farlo, che altri menti sarebbe priuar vno del suo, e della potestà, che gli fà la legge naturale, e Diuina, discendendo anco à questo particolare, che il Papa non può senza causa dar ad vna Chiesa quello, che è lasciato ad vn' altra, quanto meno poi alle persone non chiamate. Dice ancora il Nauarro, che il detto della glosa approuato dalli Canonisti: cioè; nelle cose beneficiali, la volontà del Papa è in luogo di ragione, s'intende solamente nelle cose, che sono de iure positiuo, ma non in quello, che non si può fare senza contrauenir alla legge naturale, e Diuina: Et quelli, che non danno illimitata potestà

testà al Papa, escluderebbero anco li Canoni della Chiesa, vniuersale, per non dare nell'assurdo, che in materia tanto importante la Chiesa vniuersale habbia errato, fatto male, e la Corte faccia bene. Aggiunge anco il sudetto Nauarro, che dicendosi nelle Clementine, che la libera dispositione delli Beneficij appartiene al Papa, si deue intendere libera, cioè senza licenza, ò consenso, e non ostante la contradittione di qualsiuoglia, ma però senza pregiuditio del terzo; la qual'espositione, se noi ammetteremo, come par conueniente ammettere, si vedrebbe vna grand'oppositione alle riseruationi, perche queste sono con pregiuditio delli Vescoui; al dar il Beneficio a'forastieri, perche è con pregiudicio di quei del Paese, à fauore de' quali sono fatti li testamenti, & anco non sarebbe troppo fauoreuole alla pretensione di poter mutare le vltime volontà, essendo di pregiuditio alla memoria de' Defunti. Sò bene che à questo gli altri rispondono, che tutto è vero,
quando

quando non vi sia causa legitima, ma il punto stà, chi sarà Giudice della legitimità della causa, perche quando all'istesso apparrenga, la cui autorità si vuol ristringere; tanto è dargli l'autorità assoluta, come la limitata della causa legitima, se la legge non è superiore. Sono ben notabili le cose, che Nauarro aggiunge, dicendo, che alla nostra età l'opinione delli Giurisconsulti, che allargano tanto la potestà Papale nella materia beneficiale, è in molto credito per piacer à quelli, che ambiscono molti Beneficij, quali l'accettano come accommodata alla sua ambitione, & auaritia, & che vdì dire publicamente ad' vn Theologo, & vn Canonista celebri, che piglierebbero volontieri tutti li Beneficij del Regno, se il Papa glie li dasse, ma che in contrario Pio quinto gli disse, che li Giurisconsulti sono soliti attribuir al Papa più potestà del conueniente, al quale egli rispose, che sono anco alcuni, che ne leuano, ma che conuiene caminare per la via di mezo, attendendo insie-

me

me alle leggi Diuine, & humane, non facendo come li Giuriſconſulti moderni, che magnificano tanto le leggi humane, che riſpondono contra le Diuine. Io non intendo però di ripugnare all'opinione, che dona tanta poteſtà per la riuerenza douuta al Pontefice di cui ſi tratta, benche non comprenda come ſi confaccia con la Theologia, e con la ragione, ſolamente proponerò alcune difficoltà che ſogliono eſſer promoſſe da' Scrittori in tal opinione, che quando le haueranno riſolute ſarà chiariſſimo la verità in queſta materia.

E prima, ſe il Papa hà così ampla autorità chi glie l'hà data? Non Chriſto; perche l'autorità data da lui è ſolo nelle coſe ſpirituali da ſciogliere, e legare, cioè rimettere, e ritenere li peccati. Poi li beni Eccleſiaſtici ſi poſſedono iure humano, e non Diuino, e per quello è ſtato riſoluto di ſopra, adunque egli non hà riceuuto queſta poteſtà da Dio. Dalle leggi delli Prencipi, dalle diſpoſitioni teſtamentarie, e dalli

e dalli Canoni delle Chiese meno; imperoche tutti questi hanno dato l'amministratione à gli Ecclesiastici di ciascuna Chiesa sopra li beni, e Beneficij di essa, e prescrittamente anco con determinate conditioni, che non possino esser mutate, adunque da questi egli non l'hà. Altri padroni non si troua, che siano, nè alcun può hauer autorità, se non concessa da questi; adunque, resta vedere doue per altra via gli sia stata data.

A questo dubbio si può aggiungere vn secondo; se il Pontefice hà questa autorità, qual'è la causa, che li suoi precessori per mille, e più anni, mai ne hanno esercitato niente, nè alcun antico Dottore, nè Concilio, nè Historico, nè Padre, nè Canone, ne hà pur fatta mentione? non si può attribuir ciò all'essere di bisogno adesso, che non fosse in quei tempi, imperoche nelli secoli, che passarono dall'800. fino al 1100. per 300. anni li disordini furono così grandi per tutta Europa, che in comparatione di quelli, li presenti

ſenti ſono tollerabili, e pure neſſun Pontifice s'intromiſe nelli beni dell'altre Chieſe, che haueuano tanto biſogno d'eſſer gouernati. Et anco doppo che incominciarono li Papi ad intrometterſene in qualche parte, neſſuno preteſe mai ſino à Clemente quarto così ampla, & aſſoluta poteſtà: anzi eſſo Clemente non hà direttamente publicato tanta poteſtà, ma trattando altro, & quaſi incidentalmente, modo che non ſuole far intiera proua, poiche le coſe incidentalmente dette in vn modo, direttamente conſiderate, & eſaminate, ben ſpeſſo ſono in altra maniera eſpreſſe. Nè manco ſi può dire che queſta autorità ſerua à bene, imperoche per queſto pare, che ſiano introdotti quaſi tutti gli abuſi. Di quà ſono venute le Commende, le penſioni, li regreſſi, le vnioni, le riſegnationi, l'eſpettatiue, le riſeruationi, le annate, li quindennij, & altri modi, che neſſuno difende, ſe non iſcuſando, con la corruttione generale de' tempi.

Reſta ancora vna terza dubitatione

non meno considerabile in questa materia, & è, che di questa autorità così assoluta, doppo che li Pontefici hanno principiato à valersene, li Regni Christiani sempre si sono doluti, & gli hanno fatto qualche oppositione, come nell'historia di sopra si è narrato, sì che li Pontefici sono stati necessitati moderarsi. E la moderatione non è stata condescendendo essi à lasciar d'essercitar l'autorità pretesa, ma per modo di transattione vsato nelle ragioni non chiare, concordando con li Regni, e per forma di contratto risoluendo sino à che termine la potestà loro si estendesse, cosa, che non s'haurebbe potuto fare in pregiuditio delli successori, quando fosse nel Ponteficato quell'autorità così libera. Papa Leone decimo per leuare la pragmatica fà il concordato, & così egli stesso lo chiama nella Bolla: non concorda chi hà vna pienissima autorità, ma tratta con li Sudditi come Superiore, e per modo di concessione; non faccio forza nella voce, ma in tutta la cosa stessa, non solo

lo Leone la dimanda Concordia, ma dice ancora; Illam veri contractus, & obligationis inter Nos, & Sedem Apostolicam prædictam ex vna, & præfatum Regem ex altera partibus legitimè initi. Dimanderà alcuno, che sia dichiarato: Essendo il Ponteficato Romano in differenza con il Regno di Francia pretendendo il Pontefice d'hauer assoluta autorità sopra li Beneficij per riseruarsegli &c., & pretendendo il Regno, che l'autorità sia delli loro Prelati, formano due parti litiganti, & per impor fine alla controuersia, fanno vn contratto legitimo di obligatione, per quale dichiarano qual debba esser l'autorità dell'vna, & qual dell'altra; come potrà dir alcuno, che la pretensione del Pontefice fosse legitima, e chiara? Non posso dire di saper rispondere ad alcuna di queste difficoltà, & rimetto al giudicio de' Sauij, se vi sia qualche risposta; ben dirò, che seruando quello che per più di mille anni è stato seruato, che li beni Ecclesiastici siano amministrati in ciascuna

Diocesi,

Diocesi, li suoi dalli Ministri proprij, si fugge ogni difficoltà, e se gli esempij si debbono instruire, saranno meglio, e più fruttuosamente dispensati, che hora non sono.

Nelle trè questioni prime si è trattato delli fondi e beni stabili Ecclesiastici, hora resta la quarta, doue segue il trattare delli frutti, ò rendite, & entrate di quelli. Li Santi Padri c'hanno scritto innanzi la diuisione delli beni in quattro parti, tutti concordemente hanno detto, li beni Ecclesiastici esser beni de' poueri, & il Ministro Ecclesiastico non hauer altro potere in quelli, saluo che di gouernarli, e dispensarli secondo li bisogni di questi, dichiarando non solo per ladri, ma anco per sacrileghi quei Ministri, che se ne valessero per altri vsi fuori della loro institutione. Non maneggiauano tutti gli Ecclesiastici li beni, se ben tutti erano spesati di essi; si come anco era somministrato il viuere à Vedoue, poueri, & altre persone miserabili; ma ad esempio dell'istituto delli Santi Apostoli,

li

li soli Diaconi, Suddiaconi, & altri Economi erano destinati à questo, & rendeuano conto al Vescouo, & in alcuni luoghi anco al Presbiterio. Fatta la diuisione, & instituiti li Beneficij; se ben parerebbe, che il Vescouo, & li Preti, & altri Chierici potessero far quello che loro pareua dell'entrate beneficiali come di parte loro propria, con tutto ciò li scrittori parlano dell'istessa maniera, dicendo che dell'entrate del Beneficio non può il Chierico valersi se non quanto il moderato suo bisogno ricerca, & che il rimanente è obligato spendere in opere pie: & con molta ragione, imperoche la diuisione non può mutare la sostanza della cosa, & vn bene, che sopra se habbia obligatione, se viene diuiso, restano ambe le parti con l'obligatione stessa. Fra gli altri, che scriuono, seguita la diuisione; S.Gregorio, che fù poco più di 100. anni doppo, & S. Bernardo, che fù quasi mille anni doppo esclamanò grauissimamente contra quelli, che spendono in mali vsi l'en-

trate de' Beneficij, come contro persone vsurpatrici delli beni communi, & homicidi de' poueri, che douerebbero esser sostentati da quelli. Così scrissero tutti li Dottori sino al 1250., quando s'incominciò à trattare le cose più sottilmente, e tenendo per cosa ferma, come da tutti li Vecchi era stato detto, che era peccato spendere malamente quello, che auanza il moderato bisogno del Chierico, fù ricercato se li beneficiati non spendendo nelli vsi debiti quello, che sopra il bisogno gli auanza, pecchino solamente, come pecca chi malamente spende il suo, ò pure se anco oltre il peccato siano obligati alla restitutione, come chi malamente consuma quel d'altri: se essi sono padroni delli frutti de' Beneficij, ò come le leggi dicono, vsufruttuarij, quantunque pecchino mal amministrando, però non fanno ingiustitia contro alcuno, nè sono tenuti risarcir alcuno, poiche non hanno mal gouernato quel d'altrui, ma il suo proprio: ma se essi sono dispensatori con sola potestà

potestà di riceuere li suoi bisogni, che la legge chiama vsuarij, quando non dispensano rettamente, restano con obligatione di rifar altrettanto, quanto hanno consumato; anzi quelli, che da loro riceuono per contratti gratuiti, cioè à chi essi donano ò lasciano in testamento, sono obligati renderlo, come hauendo riceuuto da chi non era padrone. La coscienza constrinse à metter in campo questo dubbio, il qual trattato per questi 350. anni ancora resta in controuersia con pari numero d'autori da ciascuna parte, & vltimamente con seuere oppositioni, & apologie fù in controuersia fra Martino Nauarro Canonista, & Casista molto stimato, & .... Sarmiento: tenendo Nauarro, che li Chierici non sono padroni, ma dispensatori, si che non solo peccano, ma siano obligati alla restitutione. Il Cardinal Gaetano hebbe vn opinione di mezo, che altro fosse parlare delli Vescoui, & Abbati ricchi, & altro di quelli, che hanno solo il condecente ò poco più, & che

questi

questi non hauendo più che la parte sua, ne sono padroni; ma li più ricchi hanno ancora tra l'entrate loro la perte della Chiesa, e delli poueri, e però sono obligati fare l'elemosine, & le altre opere pie per giustitia, cioè con obligo di restitutione, & à loro, & à chi da loro riceue, discendendo anco à tanto particolare, che sono obligati alla restitutione quelli, che riceuono beni Ecclesiastici dal Papa per arricchire, esaltarsi, ò nobilitarsi, essendo dissipatione, & vsurpatione ogni donatione delle cose Ecclesiastiche, non fondata in pietà, ò necessità.

Io credo, che senza sottil disputatione si possano risoluere tutti li dubbij occorrenti in questa materia, & primieramente per parlar à parte di quell' entrate, che per li testamenti, ò altre sue originarie istitutioni sono dedicate, & ordinate à qualche opera pia, le quali credo, che siano così obligate à quella, che l'appropriarle à se ò ad'altri vsi mondani, possa esser chiamato liberamente vsurpatione di quel d'altri,

d'altri, & se alcuno delli beneficiati Ecclesiastici resta di eseguire le istitutioni, delle quali hà cura, applicando à se ò ad'altri quelle entrate, non credo potersi sotto pretesto di qualsiuoglia scusa ò Bolla, scusare di non esser in pari grado ad'ogni esecutore di testamento, che applica à se quello, che è lasciato dal Testatore ad'altri, & reputo, che ogn'vno, qual non ingannerà se stesso hauerà per costante questa verità. Dall'altro canto il debito vuole, che chi è seruito paghi la mercede all'operario, il quale possa farne quello, che à lui piace, nè può esser dubbio, che il Cantore, l'Organista, & altri tali, che seruono alla Chiesa, non siano padroni della mercede, che per ciò hanno. Non è inconueniente dire, che anco li Preti, & altri Chierici per li seruitij, che prestano alla Chiesa debbano hauere la sua mercede, della quale siano padroni, & quando vn Beneficio è istituito con vn particolar obligo di seruire in determinata cosa alla Chiesa, come sono molti Canoni-

cati, Mansionarie, Prebende Theologali, & altri tali Beneficij, non è inconueniente dire, che sia mercede di quell'opera.

Restano così antichi li Beneficij, che è perduta la memoria della loro istitutione, e però non si sà, se hauessero obligo alcuno, ouero nò; ma anco quell'huomo di coscienza sarà ben certificato, quando considererà la quantità dell'entrate, & il seruitio, ch'egli presta alla Chiesa, perche se questi due si bilanciano, può credere, che il Beneficio sia vn salario suo, ma se l'entrate auanzano di molto, non potrà mai appresso se stesso fingersi semplice, che creda tante entrate essergli lasciate per farne quello, che vuole, & non sappia esser necessario, che l'istitutione portasse seco qualche obligo, non essendo verisimile, che per lui solo tanto fosse assegnato. La controuersia tra li Dottori, che è difficile, disputando in vniuersale, da risoluere è facilissima, e senza difficoltà, pratticando nelli particolari; & la co-

scienza.

ſcienza à chi non l'hà per propria malitia ſuffocata, interiormente ſul particolare riſolue facilmente tutte le difficoltà, che Dio non hà laſciato in certezza ad' alcuno, che voglia caminare ſecondo li ſuoi comandamenti.

Quanto à gli acquiſti nuoui, ogni perſona prudente haurebbe penſato, che foſſero al fine ò vero almeno, che poco più, & aſſai lentamente ſi poteſſe acquiſtare. Li Chierici, li Monaci, & le Militie non hanno più perſona, che porti loro diuotione; li Mendicanti, che già hanno hauuta facoltà d'acquiſtare, non poſſono ſperare d'eſeguirla, doue non l'hanno potuto fare ſin ad' hora; & doue hanno acquiſtato, ſe inſieme non hanno perduto la diuotione, poſſono ſperar ancora qualche augumento, ma molto leggiero: quegli altri, che ſi ſono fatti eſcludere dal priuilegio, che il Concilio di Trento hà conceſſo à tutti dell' acquiſtare, come li Capuccini, conſeruano la buona opinione per cauſa della loro pouertà, la onde ſubito, che mutaſſero in mini-

ma parte il loro istituto, non acquisterebbero stabili, & perderebbero l'elemosine. Adunque pare, che non resti modo d'andar più innanzi. Chi vorrà istituir Ordine con facoltà d'acquistare, non hauerà credito; chi lo farà con vera mendicità non può sperar acquisto durante quella, nè credito se la muterà. Ma con tutto ciò non è mancato anco modo proprio, & singolare al nostro secolo, & non inferiore à tutti li passati; & questo è stato l'instituto delli Giesuiti, il quale professando vna mistura di pouertà, e di abbondanza, con la pouertà acquista il credito, & la diuotione, & hà l'altra mano capace di possedere, la qual riceue quello, che la Compagnia acquista. Hanno istituito le Case Professe con prohibitione di poter possedere stabili, ma li Collegij con facoltà di acquistare, & possedere; dicono, & bene, che nessun gouerno semplice nel mondo è perfetto, ma che la mistura è vtile ad'ogni cosa; che lo stato di pouertà Euangelica pigliato dalli Mendicanti hà questo mancamento,

mentò, che non si può regger con quello, se non li già incaminati, il numero de' quali non può esser grande, ma essi nelli Collegij riceuono, & istruiscono la Giouentù, & la rendono atta, doppo l'acquisto delle virtù à viuere nella pouertà Euangelica, perilche la pouertà è ben lo scopo, e fine loro essentiale, ma accidentalmente riceuono le possessioni; con tutto ciò è meglio fermare la credulità sopra quello, che si vede in effetti, che sopra quanto si predica in parole, fino al presente scriuono essi d'hauer Case Professe 21., & Collegij 293.; dalla proportione del qual numero ogn'vno potrè concludere quello, che sia essentiale, & quel, che è accidentale à loro: certo è che gli acquisti fatti da loro sono grandissimi, & che caminano ancora verso l'augumento.

Si come il temporale tutto, che la Chiesa possiede viene da elemosine, & oblationi de' fedeli, così parimente la Fabrica dell'antico Santuario nel Vecchio Testamento fù fatta d'elemosine,

& oblationi, all' hora quando fù offerto dal Popolo quanto bastaua,& tuttauia le oblatioui continuauano; li soprastanti alla fabrica hebbero ricorso à Moisè dicendo,il Popolo porta troppo per l'opera, che il Signore hà comandato, & Moisè mandò vn proclama, che nessuno facesse più offerta al Santuario, per che era stato offerto quanto bastaua, & d'auanzo; si vede, che Dio non vuole il superfluo nel suo tempio, & se nel Testamento Vecchio, che era mondano non volse tutto per li suoi Ministri, meno lo vuole nel nuouo: doue hanno da terminare questi acquisti? quando s'hà da dire trà noi il popolo hà offerto più di quello, che basta? All'hora, che li Ministri del tempio erano la 13. parte del popolo haueano la Decima, & non era lecito passare; adesso, che non sono la centesima hanno forse più della quarta parte. Non è conueniente, che l'augumento delli beni Ecclesiastici sia infinito, & sia ridotto tutto il Mondo ad'Affittuali;le leggi humane tra'Christiani

ſtiani non hanno determinato la quantità delli beni, che alcuno poſſeda, perche chi hoggi acquiſta, dimani aliena: E molto ſingolare vno ſtato perpetuo di perſone, che ſempre poſſino acquiſtare, ne mai alienare. Alli Leuiti nel Vecchio Teſtamento erano date le Decime, percioche erano l'heredità di Dio, e per tanto era prohibito loro hauer altra parte, coſa, che conuiene à chi vuol valerſi delli priuilegij loro, pigliandoli tutti, & non quel ſolo, che conuiene al proprio profitto.

E ſtato abbondantemente detto, come ſiano ſtati acquiſtati li beni Eccleſiaſtici, à chi foſſe commeſſa la loro cura, & come diſpenſati. Non ſi è parlato niente di quello, che ſi faceſſe quando alla morte del Beneficiario ſi ritrouauano alcuni delli frutti non ancora diſpoſti, ſe eſſo per teſtamento ne diſponeua, ò ſe ab inteſtato paſſauano in altre perſone. Mentre che li beni di ciaſcuna Chieſa erano in commune, & gouernati con vn ſolo conto, certa coſa è, che quanto ſi ritrouaua in ma-

no d'vn Miniſtro reſtaua tuttauia incorporato alla ſua Maſſa, & gouernato dal ſucceſſore nell'iſteſſo modo; ma eretti li Beneficij, furono anco inſieme fatti Canoni, che qualunque parte foſſe trouata in mano del Beneficiario alla ſua morte, foſſe della Chieſa; & per la Chieſa, ſe ella era collegiata, & hauea commune menſa, fù inteſò il Collegio di quella; ma ſe il Beneficiario era ſenza colleghi, per nome di Chieſa s'inteſe il ſucceſſore, qual doueſſe quel reſiduo amminiſtrare al modo ſteſſo ch'era tenuto il preceſſore defunto, à cui erano auanzati li beni, così ſi coſtumò di fare ſino all'anno 1300. ma perche li Chierici beneficiati ben ſpeſſo haueano altri Beni del proprio Patrimonio, ò vero anco acquiſtati con la propria induſtria, & arte, fù inſieme detto, che di queſti foſſe aſſoluto Padrone, & poteſſe laſciarli per teſtamento à chi gli piaceſſe; ma dell'entrate del Beneficio non poteſſe diſponere per cauſa di morte. Dalche ne ſegui, che li Chierici poſſeſſori di Bene-

neficij tenui, non eccedenti le ſpeſe, teſtauano di tutto il ſuo, & ſe col ſuo riſparmio haueſſero anco auanzato qualche coſa del Beneficio, lo riputauano acquiſtato per induſtria, & nè diſponeuano all'iſteſſo modo; il che hà introdotto vna conſuetudine in molti Regni Chriſtiani, che li Beneficiati inferiori poſſino teſtare, anco dell'entrate de' ſuoi Beneficij, & non teſtando ſuccedano in quelli gli heredi ab inteſtato, come anco nelli Patrimoniali. Ma quello, che era laſciato dalli Veſcoui, reſtaua ſecondo li Canoni antichi alla Chieſa. Doppo queſto in alcuni Regni anco li Veſcoui per conſuetudine acquiſtarono la facoltà di teſtare, etiandio delli frutti Eccleſiaſtici, in maniera che intorno il 1300. ſi ritrouauano tre diuerſe conſuetudini in diuerſi Paeſi; vna; doue neſſun Chierico poteua diſponere dell'entrate de' Beneficij auanzategli, l'altra, doue erano l'entrate nell'iſteſſo conto, che le coſe Patrimoniali, & proprie, la terza, doue li Chierici inferiori diſponeuano,

ma

ma quello, che restaua alli Vescoui andaua alla Chiesa. Nelli tempi seguenti al 1300. quando li Pontefici Romani hebbero più bisogno di danari del solito, mandarono i suoi ministri nelli Regni, doue le Chiese soleuano hereditare il Beneficiato morto, li quali, prima che fosse fatto il successore, applicauano, il tutto alla Camera del Pontefice, la qual cosa succedendo facilmente, perche vacando il Beneficio non vi era chi per suo interesse contradicesse, & creato il successore si quietaua in cosa fatta con poca difficoltà. S'incominciarono à mandare tali Ministri per tutto, doue si poteua, & à chiamarsi quello, che restaua alli Morti, con questo nome: Spoglie; & li Officiali Pontificij mandati per esse, si chiamarono Collettori, Presero queste spoglie li Pontefici doue potero così con silentio senza che vi fosse alcun ordine, ò legge, che ciò concedesse, ma sempre con qualche mormorio così degli heredi del Prete morto, come anco dell'altre persone, per le

seuere

ſeuere eſtorſioni, che faceuano li Collettori, e Sottocollettori, li quali metteuano in conto di ſpoglie etiandio gli ornamenti delle Chieſe, & dauano molta moleſtia à gli heredi, anco ſopra li beni acquiſtati con induſtria, ò cauati dal Patrimonio, tentando di farli apparire, come cauati dalli Beneficij, & in dubbio di qual qualità foſſero, ſententiando, che appartene ſſero alla Camera, e trauagliando chi ſe gli opponeua con ſcommuniche, e cenſure.

In Francia l'vſo hauea introdotto, che le ſpoglie de' Veſcoui, & Abbatie ſi applicaſſero al Papa. Et del 1385. Carlo ſeſto lo prohibì, ordinando, che gli heredi ſuccedeſſero così in eſſe, come nelli beni Patrimoniali: in molte Regioni l'vſo introdotto, e continuato ſino à queſto ſecolo; quando per l'eſtorſioni delli Collettori crebbe così la querimonia di molti, che alcuni hebbero ardire d'opporſi apertamente, & negare, che le ſpoglie de' Chierici morti toccaſſero alla Camera del Papa:

Papa: Perilche del 1541. Paolo terzo fù il primo, che sopra questa materia fece vna Bolla, doue narrato, che alcuni curiosi per vsurparsi le ragioni della Camera Apostolica, & defraudarla, metteuano in dubbio, se li beni de' Prelati, & altre persone Ecclesiastiche chiamati Spoglie appertengano alla Camera, per non esserui alcuna Costitutione Apostolica, che glieli applichi, se bèn dall'hauer mandato Collettori in diuersi luoghi apparisce chiaramente essere stata mente della Sede Apostòlica di riseruarle, & appropriarle alla sua Camera, per tanto egli dichiara, & ordina, & costituisce, che alla Camera Pontificia appartenghino le spoglie di tutti li Chierici morti in qualunque Regni, & Dominij cosi di quà, come di là dalli Monti, cosi di quà, come di là dalli mari, quantunque non siano mai stati deputati Collettori in quelli. Di maniera che volendo li troppo diligenti liberar alcune poche Prouincie da questo grauame, hanno causato, che sia stato imposto à

tutto

tutto l'vniuerso: però ancora non si è venuto all'esecutione, se non nelli luoghi soliti: Ma di tutte le cose è auuenuto così, che si sono fatte le Bolle, & per il moto, che il mondo fà delle nouità, lasciate qualche tempo senza esecutione, & con buona opportunità poi, come se fossero state eseguite al suo tempo, e per malitia d'alcuni leuate di vso, con censure, & altre forze se gli dà l'esecutione.

Le spoglie sino al 1560. non comprendeuano se non quello, che si ritrouaua alla morte del Chierico cauato dall'entrate Ecclesiastiche: nel sudetto anno Pio quarto fece vna Bolla; che sotto nome di spoglie le quali per tutto il mondo, in tutti li Dominij di quà, e di là da Monti, & Mari, sono della Camera, s'intenda anco tutto quello, che il Chierico acquisterà per mercantia illecita, & in altra maniera contro li Canoni, cosa, che comprende assai, perche mercantia illecita chiamano doue la cosa qual si compra tal si vende. Per li Canoni poi sono prohibiti

hibiti a'Chierici molte sorti di giuochi vsati, & molte seruitù, per le quali vie s'acquista assai, la onde ritornò per questo alla Camera molto guadagno, e sarà vna grand' entrata, se si potranno eseguire le Bolle delle spoglie in mezza Italia, doue per ancora non sono in essecutione,& in Germania, & in Francia, & altri Regni,che non l'hanno ancora riceuute; si come anco nelli Regni di Castiglia non fanno spoglie tutti li Chierici, ma solo li Vescoui per legge di Carlo quinto, e di Filippo secondo.

Difendono li Canonisti il ius delle spoglie con questo fondamento, che il Papa sia padrone di tutte l'entrate Ecclesiastiche, & quelli, che parlano più modestamente dicono amministratore; per la qual dottrina anco si è introdotto in Roma, che se alcuno si hauerà vsurpato indebitamente qualche Beneficio, ò vero hauerà in altro modo rubbata la Chiesa,si accorda con la Camera Apostolica, di darne à lei vna parte, & poter tener il rimanente con buona